

1^a SERIE SPECIALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 18

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 aprile 1997

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 109. Sentenza 9-22 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Minori - Minori condannati a pena detentiva derivante da conversione di pena sostitutiva per violazione delle relative prescrizioni - Affidamento in prova al servizio sociale e ammissione alla semi-libertà - Esclusione per i condannati di minore età al momento della sentenza di condanna - Rigido automatismo insito nella norma impugnata ed escludente ogni valutazione discrezionale in antitesi con le finalità di reinserimento sociale del giovane condannato - Contrasto con il principio di funzione rieducativa della pena con parificazione dei condannati minorenni a quelli adulti - Illegittimità costituzionale.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 67) Pag. 11

N. 110. Sentenza 9-22 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo civile - Giudice di pace - Atto introduttivo del giudizio - Indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione - Mancata previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 214/1991 - Violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.

(C.P.C., art. 318, primo comma) » 15

N. 111. Sentenza 9-22 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

ICI (Imposta comunale sugli immobili) - Struttura sostanziale del tributo e disciplina delle fasi procedurali della riscossione - Discrezionalità legislativa in materia di attività di imposizione fiscale - Difetto di rilevanza - Inammissibilità - Non fondatezza.

(D.-L. 30 settembre 1992, n. 394, artt. 1, 3, 5, comma 7, 12, 17, comma 1, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461, in relazione agli articoli da 22 a 38 e 129 del testo unico 22 dicembre 1986, n. 917; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 18, terzo comma; d.lgs. n. 504/1992, artt. 1, 5, 6 e 18).

(Cost., artt. 3, 23, 24, 42, 42, terzo comma, 53, 76, 77, 128 e 113) » 17

N. 112. Sentenza 9-22 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Filiazione - Riconoscimento di figlio naturale - Impugnazione - Accoglimento qualora sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore - Mancata previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 158/1991 - Esigenza di salvaguardia del principio di ordine superiore di tutela della verità in relazione alla necessità di impedire che attraverso fraudolenti atti di riconoscimento siano eluse le norme in materia di adozione - Non fondatezza.

(C.C., art. 263).

(Cost., artt. 2, 3, 30 e 31) Pag. 27

N. 113. Sentenza 9-22 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Militari - Sanzioni disciplinari di corpo - Ricorso giurisdizionale - Non ammissibilità se prima non sia stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso - Peculiarità dello *status* di militare - Riferimento alla giurisprudenza costante della Corte in materia (v. ordinanza n. 396/1996) - Inconferente richiamo alle regole generali dettate per il pubblico impiego - Sussistenza di istituti di soddisfazione della posizione sostanziale più pronti e meno dispendiosi (v. sentenze nn. 82/1992, 2/1991 e 233/1996) - Non fondatezza.

(Legge 11 luglio 1978, n. 382, art. 16, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 113) » 29

N. 114. Sentenza 9-22 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Decreto di citazione a giudizio emesso in seguito all'opposizione al decreto penale di condanna - Previsione a pena di nullità, dell'avviso che l'imputato ha ancora la facoltà di chiedere nel giudizio dibattimentale l'applicazione della pena o di essere ammesso all'oblazione - Esclusione - Peculiarità di una disciplina rispondente a criteri di razionalità coerenti con la disciplina degli avvisi già contenuti nel decreto penale di condanna - Esclusione della violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza - Riferimento alla giurisprudenza della Corte (v. ordinanza n. 346/1992) - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 565, secondo comma, in relazione all'art. 464, stesso codice).

(Cost., artt. 3 e 24) » 32

N. 115. Ordinanza 9-22 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - IVA - Accertamento induttivo - Omessa presentazione della dichiarazione - Impossibilità di adempiere agli obblighi - Mancata previsione del potere di dichiarare, da parte degli organi del contenzioso tributario, come non dovute le pene pecuniarie - Mancata attenzione da parte del giudice rimettente alle soluzioni ermeneutiche della giurisprudenza in materia (v. Cass. SS.UU. nn. 125 e 127 del 1993) - Manifesta infondatezza.

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 48, ultimo comma, e 55).

(Cost., art. 3) » 35

N. 116. Ordinanza 9-22 aprile 1997.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tariffe elettriche - ENEL S.p.a. - Cosiddetto sovrapprezzo termico - Trasformazione in imposta senza collegamento tra il suo gettito e il servizio elettrico - Rimborso delle somme indebitamente pagate a favore degli utenti - Decadenza del decreto-legge impugnato per mancata conversione - *Ius superveniens*: d.-l. 13 settembre 1996, n. 473, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1996, n. 577 - Esigenza di una nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 240; d.-l. 29 aprile 1996, n. 227, art. 1) Pag. 36

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 206. Ordinanza del Consiglio di Stato del 6 dicembre 1996.

Impiego pubblico - Concorsi pubblici per il reclutamento degli impiegati civili dello Stato - Riserva di posto per le categorie protette (invalidi per servizio, del lavoro e civili) - Ingiustificato privilegio del riservatario rispetto agli altri concorrenti - Incidenza sui principi dell'accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza e mediante concorso.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 12, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 51, primo comma, e 97 ultimo comma) Pag. 39

N. 207. Ordinanza del pretore di Pescara del 3 dicembre 1996.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi da utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (nella specie: frantoi oleari) - Osservanza delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge n. 319/1975 e successive modificazioni - Esclusione - Conseguente depenalizzazione di condotta nociva all'ambiente e alla salute - Ingiustificato trattamento di privilegio rispetto agli scarichi di altri insediamenti produttivi - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 330/1996 di inammissibilità di questione analoga.

(Legge 11 novembre 1996, n. 574, artt. 3, 8, 10, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32, e 41, secondo comma) » 43

N. 208. Ordinanza del pretore di Pescara del 3 dicembre 1996.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi da utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (nella specie: frantoi oleari) - Osservanza delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge n. 319/1975 e successive modificazioni - Esclusione - Conseguente depenalizzazione di condotta nociva all'ambiente e alla salute - Ingiustificato trattamento di privilegio rispetto agli scarichi di altri insediamenti produttivi - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 330/1996 di inammissibilità di questione analoga.

(Legge 11 novembre 1996, n. 574, artt. 3, 8, 10, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32, e 41, secondo comma) » 46

N. 209. Ordinanza del pretore di Pescara del 3 dicembre 1996.

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi da utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (nella specie: frantoi oleari) - Osservanza delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge n. 319/1975 e successive modificazioni - Esclusione - Conseguente depenalizzazione di condotta nociva all'ambiente e alla salute - Ingiustificato trattamento di privilegio rispetto agli scarichi di altri insediamenti produttivi - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 330/1996 di inammissibilità di questione analoga.

(Legge 11 novembre 1996, n. 574, artt. 3, 8, 10, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32, e 41, secondo comma) Pag. 46

N. 210. Ordinanza del tribunale di Grosseto del 4 febbraio 1997.

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso di ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.

(C.P., art. 323).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma) » 47

N. 211. Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pavia del 14 febbraio 1997.

Servizio militare di leva - Servizio militare non armato e servizio sostitutivo civile - Rifiuto da parte dell'ammesso ai benefici - Trattamento sanzionatorio - Previsione di pena editale nella misura minima di due anni e nella misura massima di quattro anni - Disparità rispetto al trattamento sanzionatorio previsto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 409/1989 per il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, asseritamente avente medesimo disvalore sociale - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, primo comma, sostituito dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, art. 2)

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma) » 50

N. 212. Ordinanza del pretore di Monza del 10 luglio 1996.

Processo civile - Mancata comparizione delle parti nel corso del processo - Previsione, in forza del rinvio all'art. 181 del cod. proc. civ., di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 309 in relazione all'art. 181, primo comma, stesso codice, come sostituito dal d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4 comma 1-bis convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma) » 52

N. 213. Ordinanza del pretore di Monza del 9 dicembre 1996.

Processo civile - Mancata comparizione delle parti nella prima udienza - Previsione di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 181, primo comma, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma) Pag. 53

N. 214. Ordinanza del pretore di Monza del 16 novembre 1996.

Processo civile - Mancata comparizione delle parti nella prima udienza - Previsione di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 181, primo comma, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma) » 55

N. 215. Ordinanza del pretore di Monza del 9 dicembre 1996.

Processo civile - Mancata comparizione delle parti nella prima udienza - Previsione di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 181, primo comma, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma) » 55

N. 216. Ordinanza del pretore di Monza del 16 novembre 1996.

Processo civile - Mancata comparizione delle parti nella prima udienza - Previsione di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 181, primo comma, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma) » 56

- N. 217. Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 24 giugno e 25 novembre 1996.

Impiego pubblico - Dipendenti dell'Agensud già transitati nell'amministrazione statale - Fissazione, con decorrenza retroattiva dal 10 giugno 1994, del limite massimo dell'assegno personale (destinato a colmare la differenza tra il trattamento economico in godimento precedentemente e la nuova retribuzione) a L. 1.500.000 - Conseguente notevole riduzione del trattamento economico e di quiescenza di detti dipendenti - Irrazionale ed arbitraria disciplina retroattiva di un rapporto di durata - Incidenza sui principi di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione (anche differita) e sulla garanzia previdenziale.

[D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, art. 14-*bis*, commi 1, lettera *b*), e 4; d-l. 8 febbraio 1995, n. 32, art. 9, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104].

(Cost., artt. 3, 36 e 38) Pag. 56

- N. 218. Ordinanza del pretore di Parma del 17 febbraio 1997.

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni INPS - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Previsione della spettanza delle somme arretrate ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione e sulla garanzia previdenziale - Esclusione delle pronunce della Corte costituzionale nn. 240/1994 e 495/1993.

(Legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 1, comma 6, legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 38 e 136) » 65

- N. 219. Ordinanza del pretore di Imperia del 7 gennaio 1997.

Circolazione stradale - Lesioni colpose derivanti da sinistro stradale - Provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Adozione in presenza di fondati elementi di «evidente responsabilità» - Applicabilità di tale disposizione, anche in caso di ipotesi di reato perseguibile a querela, ancorché l'azione penale risulti improcedibile - Irragionevolezza - Lesione del diritto alla libertà di circolazione e del diritto di difesa - Violazione del principio di tassatività in materia sanzionatoria e di buon andamento della pubblica amministrazione.

(Nuovo codice della strada, art. 223, comma 2, sostituito dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, art. 120).

(Cost., artt. 3, 16, 24, 25 e 97) » 67

N. 220. Ordinanza del pretore di Imperia del 7 gennaio 1997.

Circolazione stradale - Lesioni colpose derivanti da sinistro stradale - Provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Adozione in presenza di fondati elementi di «evidente responsabilità» - Applicabilità di tale disposizione, anche in caso di ipotesi di reato perseguibile a querela, ancorché l'azione penale risulti improcedibile - Irragionevolezza - Lesione del diritto alla libertà di circolazione e del diritto di difesa - Violazione del principio di tassatività in materia sanzionatoria e di buon andamento della pubblica amministrazione.

(Nuovo codice della strada, art. 223, comma 2, sostituito dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, art. 120).

(Cost., artt. 3, 16, 24, 25 e 97) Pag. 70

N. 221. Ordinanza del pretore di Imperia del 7 gennaio 1997.

Circolazione stradale - Lesioni colpose derivanti da sinistro stradale - Provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Adozione in presenza di fondati elementi di «evidente responsabilità» - Applicabilità di tale disposizione, anche in caso di ipotesi di reato perseguibile a querela, ancorché l'azione penale risulti improcedibile - Irragionevolezza - Lesione del diritto alla libertà di circolazione e del diritto di difesa - Violazione del principio di tassatività in materia sanzionatoria e di buon andamento della pubblica amministrazione.

(Nuovo codice della strada, art. 223, comma 2, sostituito dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, art. 120).

(Cost., artt. 3, 16, 24, 25 e 97) » 71

N. 222. Ordinanza della corte d'appello di Trento del 28 gennaio 1997.

Espropriazione per pubblica utilità - Provincia di Bolzano - Aree fabbricabili - Determinazione dell'indennizzo con riferimento al valore di mercato - Conseguente inapplicabilità dei principi stabiliti dall'art. 5-bis, legge 8 agosto 1992, n. 359, relativi alla determinazione dell'indennità (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento più l'aumento del dieci per cento ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge n. 662/1996), aventi valore di norme di riforma economico-sociale e, pertanto, validi sull'intero territorio nazionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 153/1995 e 80/1996).

(Legge regione Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, art. 25).

(Cost., artt. 3 e 42; statuto Trentino-Alto Adige, art. 4) » 71

N. 223. Ordinanza della corte d'appello di Trento del 28 gennaio 1997.

Espropriazione per pubblica utilità - Provincia di Bolzano - Aree fabbricabili - Determinazione dell'indennizzo con riferimento al valore di mercato - Conseguente inapplicabilità dei principi stabiliti dall'art. 5-bis, legge 8 agosto 1992, n. 359, relativi alla determinazione dell'indennità (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento più l'aumento del dieci per cento ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge n. 662/1996), aventi valore di norme di riforma economico-sociale e, pertanto, validi sull'intero territorio nazionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 153/1995 e 80/1996).

(Legge regione Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, art. 25).

(Cost., artt. 3 e 42; statuto Trentino-Alto Adige, art. 4) » 74

2

3

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 109

Sentenza 9-22 aprile 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Minori - Minori condannati a pena detentiva derivante da conversione di pena sostitutiva per violazione delle relative prescrizioni - Affidamento in prova al servizio sociale e ammissione alla semi-libertà - Esclusione per i condannati di minore età al momento della sentenza di condanna - Rigido automatismo insito nella norma impugnata ed escludente ogni valutazione discrezionale in antitesi con le finalità di reinserimento sociale del giovane condannato - Contrasto con il principio di funzione rieducativa della pena con parificazione dei condannati minorenni a quelli adulti - Illegittimità costituzionale.

(Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 67).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con ordinanza emessa il 15 dicembre 1995 dal tribunale per i minorenni di Genova nel procedimento penale a carico di B.D., iscritta al n. 396 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice relatore Valerio Onida.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento instaurato a seguito di istanza di affidamento in prova al servizio sociale, avanzata da un condannato minorenne all'epoca della condanna, il tribunale per i minorenni di Genova, in funzione di tribunale di sorveglianza, con ordinanza emessa il 15 dicembre 1995, pervenuta a questa Corte il 5 aprile 1996, e iscritta al n. 396 del registro ordinanze del 1996, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), «nella parte in cui non consente (*recte*: in cui consente) di ritenere che l'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione alla semilibertà siano esclusi anche per il condannato, minore di età al momento della sentenza di condanna, in espiatione di pena detentiva per conversione effettuata ai sensi del primo comma dell'art. 66 della citata legge».

Il giudice remittente rileva che l'istante deve scontare un residuo di pena di mesi 1 e giorni 8 di reclusione, derivante da conversione in pena detentiva della pena sostitutiva della libertà controllata, effettuata ai sensi dell'art. 66 della legge n. 689 del 1981, a seguito di inosservanza delle relative prescrizioni, e che il condannato si trova in condizioni che consentirebbero l'affidamento al servizio sociale, se non vi ostasse il divieto di cui all'art. 67 della stessa legge, a cui tenore «l'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione al regime di semilibertà sono esclusi per il condannato in espiazione di pena detentiva per conversione effettuata» ai sensi del comma 1 dell'art. 66.

Osserva il giudice *a quo* che, benché la legge n. 689 del 1981 abbia, almeno in parte, tenuto presente la specificità della condizione minorile, in particolare con l'art. 75 (concernente le modalità di esecuzione della libertà controllata nei confronti del condannato minorenne), l'art. 67 della stessa legge non consente di differenziare in alcun modo il condannato minorenne da quello adulto, con la conseguenza di un trattamento in fase esecutiva indifferenziato a fronte di situazioni soggettive totalmente diverse.

Il remittente sottolinea l'evoluzione giurisprudenziale verificatasi nella materia del diritto penale minorile grazie anche agli interventi della Corte costituzionale, ricordando in particolare la sentenza n. 46 del 1978 che aveva ritenuto, in via interpretativa, non applicabile ai minori il rigido divieto di concessione della libertà provvisoria previsto dall'art. 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e osservando che nella specie i termini della questione sono analoghi, trovandosi l'interprete di fronte ad un automatismo che impedisce valutazioni e prognosi individualizzate che tengano conto delle possibilità di recupero del «giovane adulto» il quale ha commesso in età minore il reato per cui è stato condannato.

Aggiunge poi che la legislazione internazionale è intervenuta più volte per mettere in evidenza la particolarità della condizione minorile in ambito penale: ricordando la dichiarazione dell'ONU del 29 novembre 1985 (c.d. regole di Pechino), che rimarca la necessità di un trattamento «efficace, equo ed umano» e l'esigenza di prevedere un potere discrezionale degli organi giudicanti anche nella fase esecutiva; e la convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, il cui art. 40 afferma che al minore condannato deve essere assicurato un trattamento «che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima».

Tali principi, che ad avviso del remittente in certa misura possono rappresentare un'estrinsecazione in ambito penale minorile dei principi fondamentali enunciati nell'art. 3 della Costituzione, sarebbero anche a fondamento del nuovo processo penale minorile, disciplinato dal d.P.R. 29 settembre 1988, n. 448, che ha introdotto una nuova normativa incidente anche sul diritto sostanziale. È rimasto invece irrisolto il problema di un ordinamento penitenziario minorile, sicché è tuttora vigente l'art. 79 della legge n. 354 del 1975, ai cui sensi le norme dell'ordinamento penitenziario «si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge».

Nella materia delle sanzioni sostitutive il d.P.R. n. 448 del 1988 — rileva il remittente — ha apportato rilevanti novità, ma non ha preso in considerazione una modifica dell'art. 67 della legge n. 689. L'inerzia del legislatore nell'adottare una normativa che introduca nel settore penitenziario gli adattamenti e i correttivi richiesti dalla specificità della condizione minorile, inerzia perdurante nonostante i richiami della stessa Corte costituzionale (si ricorda in proposito la sentenza n. 125 del 1992), rende doveroso, ad avviso del giudice *a quo*, sollevare la questione di legittimità costituzionale di detto art. 67.

2. — Non vi è stata costituzione di parti né intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

1. — La questione sollevata investe l'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), che esclude l'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione alla semilibertà per i condannati la cui pena detentiva derivi da conversione di pena sostitutiva, effettuata ai sensi dell'art. 66 della stessa legge, per violazione delle relative prescrizioni. La disposizione è censurata limitatamente alla parte in cui si applica ai condannati di età minore al momento della sentenza di condanna.

Il parametro espressamente invocato è l'art. 3 della Costituzione, ritenendo il giudice *a quo* che il principio di eguaglianza sia violato per effetto della parificazione, ai fini della suddetta esclusione, del condannato minorenne al condannato di età maggiore. Ma l'argomentazione del remittente è fondata altresì sul rilievo che tale parificazione, dando luogo all'applicazione rigida e automatica del divieto di concessione delle misure alternative alla detenzione, non è in armonia con i principi, accolti anche a livello internazionale, che debbono ispirare la disciplina

del trattamento penale del minore, in particolare nella fase della esecuzione: principi che dal punto di vista costituzionale, secondo la giurisprudenza di questa Corte ricordata ed invocata dallo stesso remittente, si riconducono, oltre che all'art. 3, agli artt. 27, terzo comma, 30 e 31 della Costituzione, richiedendo una «considerazione unitaria» (sentenza n. 125 del 1992; e cfr. anche sentenza n. 46 del 1978). Onde è da questo punto di vista più ampio, sostanzialmente fatto proprio dal remittente, che la Corte ritiene di dover esaminare anche la presente questione.

2. — La *ratio* della disposizione di cui all'art. 67 della legge n. 689 del 1981 è pienamente individuabile. Poiché la conversione della pena sostitutiva (semidetenzione o libertà controllata) sanziona la violazione delle prescrizioni ad essa connesse, e dunque in certo modo una manifestazione di «immeritevolezza» del beneficio concesso con l'applicazione della pena sostitutiva medesima in luogo della pena detentiva, comportando il ripristino di quest'ultima, il legislatore ha ritenuto opportuno escludere che la pena detentiva, rimasta così da scontare, possa essere espiata con le modalità di esecuzione, totalmente o parzialmente extracarcerarie, proprie delle misure alternative il cui contenuto è sostanzialmente analogo a quello delle pene sostitutive «convertite», vale a dire con l'affidamento in prova al servizio sociale (di contenuto non dissimile dalla libertà controllata) o con la concessione della semilibertà (di contenuto analogo alla semidetenzione). Si è stabilita così una sorta di presunzione assoluta di inadeguatezza delle misure alternative alla detenzione rispetto alla situazione dei condannati che subiscono la conversione della pena sostitutiva, escludendo la stessa possibilità di effettuare quell'apprezzamento del caso concreto, in rapporto alla finalità di risocializzazione del condannato e alla prevenzione di nuovi reati, che sta alla base della ammissione a dette misure alternative. Si presume cioè, senza possibilità di valutazione contraria nel caso concreto, che la specifica finalità rieducativa propria della misura alternativa (il contributo alla rieducazione del reo, di cui è parola nell'art. 47, comma 1, dell'ordinamento penitenziario, in tema di affidamento in prova, o la possibilità di «graduale reinserimento del soggetto nella società», che condiziona l'ammissione alla semilibertà, ai sensi dell'art. 50, comma 4, della stessa legge) debba in questo caso cedere alle esigenze di applicazione della pena detentiva nelle forme ordinarie o di prevenzione di nuovi reati attraverso il mantenimento pieno dello stato di detenzione del condannato.

3. — Siffatta presunzione, e la *ratio* che vi si ricollega, non appaiono di per sé senz'altro irrazionali. Ma l'applicazione indiscriminata della disposizione *de qua* anche ai condannati di età minore al momento del reato o al momento della condanna, per i quali valgono le speciali esigenze e regole proprie del diritto penale minorile, comportando anche in questo caso un rigido automatismo e impedendo una valutazione individualizzata e flessibile in ordine al trattamento del condannato e in rapporto alla finalità di risocializzazione, appare in irrimediabile contrasto con le predette speciali esigenze.

La giurisprudenza di questa Corte ha più volte sottolineato il «peculiare interesse-dovere dello Stato al ricupero del minore», cui «è addirittura subordinata la realizzazione o meno della pretesa punitiva» (sentenza n. 49 del 1973), e il fatto che la funzione rieducativa della pena «per i soggetti minori di età è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente» (sentenza n. 168 del 1994); così che «la giustizia minorile deve essere improntata all'essenziale finalità di recupero del minore deviante mediante la sua rieducazione ed il suo reinserimento sociale» (sentenza n. 125 del 1992, e v. ivi altri riferimenti). Tale finalità «caratterizza tutti i momenti e le fasi attraverso le quali la giurisdizione penale si esplica nei confronti dei minori», e in particolare connota «il trattamento del minore anche nella fase esecutiva», così che il ricorso all'istituzione carceraria deve essere considerato, per i minori, come *ultima ratio* (ancora sentenza n. 125 del 1992, nonché sentenza n. 46 del 1978).

Così pure è costante nella giurisprudenza costituzionale l'affermazione della esigenza che il sistema di giustizia minorile sia caratterizzato fra l'altro dalla «necessità di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore deviante» (sentenze n. 143 del 1996, n. 182 del 1991, n. 128 del 1987, n. 222 del 1983, n. 46 del 1978), anzi su «prognosi particolarmente individualizzate» (sentenza n. 78 del 1989), questo essendo «l'ambito di quella protezione della gioventù che trova fondamento nell'ultimo comma dell'art. 31 Cost.» (sentenze n. 128 del 1987, e n. 222 del 1983); vale a dire della «esigenza di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento che l'evoluitività della personalità del minore e la preminenza della funzione rieducativa richiedono» (sentenza n. 125 del 1992).

Siffatte esigenze, come è noto, hanno trovato larga espressione, oltre che nella disciplina del nuovo processo penale minorile, dettata con il d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, anche a livello internazionale. Così le «regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile» (c.d. regole di Pechino) di cui alla dichiarazione di New York dell'ONU del 29 novembre 1985, al n. 8, prevedono «un potere discrezionale appropriato a diversi livelli dell'amministrazione della giustizia minorile», anche «nella fase esecutiva»; e la convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, non solo riconosce al minore condannato «il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore

personale» e che tenga conto fra l'altro «della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima» (art. 40, comma 1), ma prescrive che la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono «costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile» (art. 37, lettera b).

4. — Con le suddette esigenze costituzionalmente tutelate contrasta irrimediabilmente il rigido automatismo insito nella norma impugnata, che esclude, come si è detto, ogni valutazione discrezionale del caso concreto, e impedisce l'adozione di misure alternative alla detenzione in carcere per l'espiazione della pena convertita, anche quando esse in concreto appaiano appropriate rispetto alla preminente finalità di reinserimento sociale del giovane condannato, che può risultare in tal modo frustrata. E ciò, si badi, pur quando continuino a sussistere le condizioni generali alle quali la legge subordina l'adozione delle misure alternative, le quali possono proseguire anche se durante la loro esecuzione sopravvenga un titolo di esecuzione di altra pena detentiva, purché, tenuto conto del cumulo delle pene, permangano le condizioni di entità della pena da scontare che la legge prevede per le diverse misure (art. 51-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354).

5. — La Corte ha già avuto occasione di sottolineare che «le esigenze di recupero e di risocializzazione dei minori devianti e, quindi, di accentuazione della funzione rieducativa della pena e di differenziazione del loro trattamento rispetto a quello previsto per gli adulti» restano «tuttora non integralmente soddisfatte» con riferimento alla fase di esecuzione delle pene, data la perdurante applicabilità ai minori delle norme dell'ordinamento penitenziario generale, prevista dall'art. 79 della legge n. 354 del 1975 «fino a quando non sarà provveduto con apposita legge», finora non emanata; e che «l'assoluta parificazione tra adulti e minori» proprio nel campo delle misure alternative alla detenzione «non è, indubbiamente, in armonia» con i principi che debbono reggere questa materia, risultandone compressa l'esigenza «di specifica individualizzazione e flessibilità del trattamento» del condannato minorenne (sentenza n. 125 del 1992).

A maggior ragione risulta in contrasto con le esigenze riconducibili ai parametri costituzionali indicati una norma, come quella impugnata, che — parificando a sua volta i condannati minorenni a quelli adulti — introduce un ulteriore elemento di rigidità e di automatismo, tale da precludere al condannato l'accesso alle misure alternative pur in presenza delle condizioni generali per esse previste, in forza di una presunzione assoluta di «immeritevolezza» o di inadeguatezza della misura, che può avere certamente, come si è detto, una sua *ratio* ma che nel caso dei minori contraddice la necessità di dare preminenza alla finalità di risocializzazione e di adattare il trattamento del condannato in relazione a valutazioni e prognosi individualizzate e ancorate alla concretezza del caso.

6. — La disposizione denunciata deve dunque essere dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui si applica ai condannati di età minore al momento della condanna.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui si applica ai condannati minori di età al momento della condanna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 110

Sentenza 9-22 aprile 1997**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.****Processo civile - Giudice di pace - Atto introduttivo del giudizio - Indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione - Mancata previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 214/1991 - Violazione del diritto di difesa - Illegittimità costituzionale.****(C.P.C., art. 318, primo comma).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPI MODONA;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, n. 1, stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 25 gennaio 1996 dal giudice di pace di Trani nel procedimento civile vertente tra Sorrenti Francesco e De Palma Francesca ed altro, iscritta al n. 490 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 22, prima serie speciale, del l'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento civile, nel quale i convenuti erano rimasti contumaci, il giudice di pace di Trani, con ordinanza in data 25 gennaio 1996, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, primo comma, numero 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio ordinario innanzi al giudice di pace debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

Il rimettente, dopo aver premesso che la Corte costituzionale, con sentenze n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 292 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, primo comma, numero 1 del medesimo codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria, e che, con sentenza n. 214 del 1991, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 313, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione, osserva che l'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, avente ad oggetto il contenuto della domanda nel procedimento davanti al giudice di pace, riproduce esattamente il disposto del primo comma dell'art. 313, nel testo anteriore alla riforma del codice di procedura civile, introdotta con le leggi 26 novembre 1990, n. 353 e 21 novembre 1991, n. 374, e si pone anch'esso in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto non consente al contumace la possibilità di conoscere le scritture prodotte dall'attore contestualmente alla sua costituzione in giudizio e non indicate nell'atto introduttivo.

Considerato in diritto

1. — Il giudice di pace di Trani ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, primo comma, numero 1, del medesimo codice, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio innanzi al giudice di pace debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

2. — La questione è fondata.

Questa Corte già dichiarò l'incostituzionalità dell'art. 313, primo comma, del codice di procedura civile, che, nel testo anteriore alle leggi n. 353 del 1990 (Provvedimenti urgenti per il processo civile) e n. 374 del 1991 (Istituzione del giudice di pace), disciplinava il contenuto della domanda nel procedimento davanti al pretore e al conciliatore, in quanto, pur determinandosi, nei confronti del contumace, l'effetto del riconoscimento tacito della scrittura privata, ex art. 215, primo comma, numero 1, del codice di procedura civile, la indicata disposizione non garantiva «alla controparte convenuta la conoscibilità della scrittura privata che l'attore deposita al momento della sua costituzione in giudizio» (sentenza n. 214 del 1991), e si poneva, per tale ragione, in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Il legislatore della riforma, senza tener conto della predetta decisione, ha tralatziamente riprodotto il testo della citata disposizione trasfondendolo nell'attuale art. 318 del codice di procedura civile, che regola il contenuto della domanda nel procedimento davanti al giudice di pace, ed ha quindi ommesso di prescrivere che nell'atto introduttivo sia fatta menzione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

La norma denunciata non può, pertanto, sottrarsi alla declaratoria di illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 24 della Costituzione, per il medesimo motivo enunciato nella ricordata sentenza n. 214 del 1991. Infatti non vi sono ragioni per differenziare, ai fini della conoscibilità della scrittura privata, il procedimento innanzi al giudice di pace (così come in passato quello davanti al giudice conciliatore) da quelli proposti innanzi al tribunale e al pretore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comunicazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 111

Sentenza 9-22 aprile 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**ICI (Imposta comunale sugli immobili) - Struttura sostanziale del tributo e disciplina delle fasi procedurali della riscossione - Discrezionalità legislativa in materia di attività di imposizione fiscale - Difetto di rilevanza - Inammissibilità - Non fondatezza.****(D.-L. 30 settembre 1992, n. 394, artt. 1, 3, 5, comma 7, 12, 17, comma 1, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461, in relazione agli articoli da 22 a 38 e 129 del testo unico 22 dicembre 1986, n. 917; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 18, terzo comma; d.lgs. n. 504/1992, artt. 1, 5, 6 e 18).****(Cost., artt. 3, 23, 24, 42, 42, terzo comma, 53, 76, 77, 128 e 113).**

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, 6, 12, 17, comma 1 — in relazione agli artt. 22-38 e 129 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e agli artt. 1 e 3 del d.-l. 30 settembre 1992, n. 394 (Disposizioni concernenti la istituzione di una imposta sul patrimonio netto delle imprese), convertito in legge 26 novembre 1992, n. 461 — e 18 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promossi con ordinanze emesse il 7 novembre 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Livorno, l'11 gennaio 1996 e il 9 novembre 1995 dal TAR dell'Abruzzo, Sezione staccata di Pescara, rispettivamente iscritte ai nn. 63, 460 e 461 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 7 e 21, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione della Alleanza Assicurazioni s.p.a. e della Associazione della proprietà edilizia della provincia di Chieti, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1996 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Nicoletta Dolfìn per l'Alleanza Assicurazioni s.p.a., Giovanni Pitruzzella per l'Associazione della proprietà edilizia della Provincia di Chieti e l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. — Nel corso di un giudizio promosso dalla Alleanza Assicurazioni s.p.a. contro l'Amministrazione delle finanze, per l'impugnativa del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'imposta comunale sugli immobili, versata dalla ricorrente per l'anno 1993, la Commissione tributaria di primo grado di Livorno, con ordinanza emessa il 7 novembre 1995 (r.o. n. 63 del 1996), ha sollevato questione di legittimità costituzionale di molteplici disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

1.2. — Le questioni sollevate riguardano, in primo luogo, gli artt. 1 e 5, la cui legittimità costituzionale viene posta in dubbio, per violazione degli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione. In relazione al primo parametro, l'ordinanza reputa del tutto irrazionale e contrastante con i principi di uguaglianza e di capacità contribu-

tiva l'istituzione di un'imposta patrimoniale ordinaria avente ad oggetto i soli immobili posseduti, ossia una sola componente del patrimonio del soggetto passivo, si da creare una palese disparità di trattamento tra i cittadini, a seconda che il loro patrimonio sia o meno costituito (in prevalenza o in tutto) da tale categoria di beni.

Al tempo stesso viene lamentata la violazione degli artt. 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, e in particolare la lesione del principio di capacità contributiva, giacché la legge, nel determinare (art. 5) la base imponibile, con riferimento al valore degli immobili, non terrebbe conto delle eventuali passività che il proprietario ha dovuto contrarre per acquistare o costruire il bene, assumendo perciò quale manifestazione di capacità contributiva un indice solo fittizio di ricchezza.

1.3. — I commi 2 e 7 del medesimo art. 5 formano del pari oggetto di denuncia, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, quanto ai criteri per la determinazione della base imponibile, individuata attraverso moltiplicatori fissi da applicare alle rendite catastali. Secondo l'ordinanza tali criteri violano il principio di effettività della capacità contributiva e quello di ragionevolezza in ragione della elevatezza dei moltiplicatori, della vincolatività e/o incontrovertibilità dei valori così ottenuti, come pure della illogicità ed irrazionalità insite nella mancata previsione di correttivi in relazione al regime vincolistico di determinazione del canone di locazione.

1.4. — Viene, inoltre, posta in dubbio la legittimità costituzionale di altre due disposizioni dello stesso decreto legislativo n. 504 del 1992, e cioè dell'art. 6 nonché dell'art. 17, comma 1, «combinato con i disposti» degli artt. 22-38 e 129 del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e degli artt. 1 e 3 del d.-l. 30 settembre 1992, n. 394 (Disposizioni concernenti la istituzione di una imposta sul patrimonio netto delle imprese), convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461, osservando che la previsione di un'aliquota oltremodo elevata e la indetraibilità del tributo dall'imponibile della imposta personale sul reddito si combina, oltretutto, con ulteriori imposte che colpiscono pesantemente il reddito e il patrimonio immobiliare, comportando un effetto espropriativo in violazione degli artt. 42 e 53 della Costituzione.

1.5. — Sotto il profilo dell'eccesso di delega, risulta denunciato, poi, l'art. 18, comma 3, che, nell'attribuire, per l'anno 1993, all'amministrazione finanziaria la potestà impositiva in materia di ICI, prevede che essa operi in virtù delle vigenti disposizioni in tema di accertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui redditi. Al riguardo si osserva che il legislatore delegante aveva attribuito la potestà di imposizione in materia di ICI al comune, contemplando, per le violazioni, sanzioni soltanto amministrative piuttosto tenui, come risulta dall'art. 4, lettera a), numeri 14 e 15 della legge n. 421 del 1992.

1.6. — Forma, infine, oggetto di censura, per violazione degli artt. 3, 24, 113 e 53 della Costituzione, l'art. 12, il quale prevede, anche in presenza di opposizione all'accertamento, la riscossione coattiva immediata delle somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi. Secondo l'ordinanza, la riscossione immediata ed integrale dell'intero carico tributario nonché della totalità delle sanzioni irrogate, stravolgerebbe in radice il principio generale, da tempo radicato nell'ordinamento tributario, secondo il quale, in presenza di un atto di impugnazione del contribuente, l'ente impositore procede alla riscossione graduale e frazionata delle imposte accertate, nonché dei relativi interessi, rinviando le sanzioni.

2. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili e infondate.

La difesa erariale, nel riportarsi alle pronunzie già emesse dalla Corte e, da ultimo, alla sentenza n. 21 del 1996 (in tema di ISI), rileva che l'ICI è una imposta a carattere patrimoniale la cui base imponibile è determinata oggettivamente partendo dai redditi catastali e che, pertanto, non può tenere conto dei costi sopportati per acquisire il patrimonio né del reddito prodotto (o non prodotto).

Quanto, poi, al denunciato eccesso di delega in cui sarebbe incorso l'art. 18, l'Avvocatura dello Stato osserva che l'Amministrazione finanziaria, nel 1993, ha utilizzato sì i mezzi procedurali stabiliti per le imposte dirette, ma secondo la disciplina sostanziale dell'ICI, quale risulta dal decreto legislativo n. 504 del 1992. La questione, peraltro, sarebbe irrilevante nel giudizio *a quo*, il cui oggetto riguarda la richiesta di rimborsi di somme regolarmente pagate senza applicazione di sanzioni.

Anche la questione sulla asserita illegittimità della disposizione dell'art. 12, oltre che essere irrilevante, in quanto, nella specie, la relativa riscossione è avvenuta per versamento diretto, sarebbe comunque infondata, poiché la regola della riscossione frazionata, peraltro non assoluta, viene applicata sulla parte dell'imposta liquidata in riferimento ad una base imponibile da accertare secondo un giudizio di valutazione economica, e non sulla parte dell'imposta riferita ai valori dichiarati o a valori predeterminati, come sono appunto quelli catastali.

3. — Si è altresì costituito in giudizio il contribuente, il quale, premesso che le questioni sollevate sono state in gran parte dichiarate inammissibili dalla Corte con sentenza n. 263 del 1994 soltanto per motivi procedurali, evidenzia anzitutto che l'ICI è una imposta patrimoniale ordinaria e speciale gravante sul valore lordo del patrimonio

del soggetto passivo limitatamente alla parte costituita da beni di natura immobiliare; ciò sarebbe in contrasto con i principi affermati dalla Corte nelle sentenze nn. 159 del 1985, 143 del 1995 e 21 del 1996, nelle quali la imposizione su patrimoni esclusivamente di natura immobiliare è stata ritenuta conforme a Costituzione in virtù del carattere straordinario e del tutto temporaneo dei tributi ivi considerati, come pure (nel caso dell'imposta straordinaria sugli immobili) della contestuale istituzione di un prelievo gravante sulle liquidità finanziarie.

Il fatto che la base imponibile prescindendo dal tutto da eventuali passività che il proprietario ha dovuto contrarre per acquistare o costruire l'immobile, comporterebbe poi un contrasto sia con i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale in ordine alla necessità di far riferimento ad indici effettivi di capacità contributiva (sentenza n. 69 del 1965), sia con quelli rilevati dall'analisi della disciplina adottata nella gran parte dei Paesi dotati di imposizioni di tipo patrimoniale sia, infine, con la disciplina positiva di tutti i tributi a carattere patrimoniale introdotti in passato nel nostro ordinamento.

Il criterio di determinazione della base imponibile, consistente nella utilizzazione di moltiplicatori fissi di entità oltremodo elevata applicati alle rendite catastali, senza che sia consentito al contribuente di fornire la prova contraria di un diverso valore in comune commercio del bene, si porrebbe in contrasto con l'unico sistema idoneo a dar garanzia dell'esistenza dell'effettiva capacità contributiva del contribuente: quello, cioè, del valore venale del bene, accolto, del resto, dal legislatore nella stessa disciplina dell'ICI, limitatamente ad alcune specie di immobili (aree edificabili, fabbricati demoliti o sottoposti a restauro), nonché in quella di tutte le principali imposte sui trasferimenti (imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta ipotecaria e catastale).

Atteso che il prospettato difetto della disciplina in esame sta nel non aver affiancato al criterio di determinazione automatica un meccanismo di presunzione legale relativa, a tale vizio di incostituzionalità la Corte potrebbe porre rimedio con una pronuncia additiva.

In conclusione, la mancata previsione di qualsivoglia correttivo idoneo a tener conto delle situazioni in cui la perdurante vigenza della disciplina vincolistica dell'equo canone comporti una notevole depressione del reddito e del valore dell'immobile; la previsione di un'aliquota oltremodo elevata; l'indetraibilità dell'ICI; dall'imponibile dell'imposta sul reddito; la compresenza nell'ordinamento di ulteriori tributi, che colpiscono il reddito ed il patrimonio immobiliare, sono tutti elementi che comportano il «rastrellamento fiscale di una cifra superiore all'intero reddito del cespite», con la conseguenza di incidere sul capitale in senso espropriativo e di costringere all'alienazione del bene. Ciò ignorando che la stessa Corte (sentenze nn. 120 del 1984, 144 del 1972 e 120 del 1972) ha riconosciuto il principio generale della deduzione di imposta da imposta ed ha censurato la irragionevolezza della discrezionalità esercitata dal legislatore nella fissazione della misura dei tributi. Non si considera, inoltre, che la legislazione dei Paesi in cui esiste il tributo patrimoniale ordinario si preoccupa di inserire nel sistema fiscale — accanto ad un tasso d'imposta sufficientemente esiguo — anche clausole di salvaguardia (*tax ceiling*) atte a fissare un tetto nel carico tributario, allo scopo di evitare che il totale dell'imposta patrimoniale e delle altre imposte sul reddito superi percentuali predeterminate, fino a comportare la stessa incisione della fonte di reddito.

Nel caso di specie sarebbe, invece, evidente l'effetto ablatorio scaturente dalla struttura dell'imposta in esame e dalla sua combinazione con l'imposta personale e l'imposta straordinaria sul capitale netto delle imprese.

4. — In prossimità della udienza la parte privata ha depositato un memoria nella quale, replicando alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, si sostiene la non pertinenza del richiamo alla sentenza n. 21 del 1996, considerato che il tributo oggetto del presente giudizio ha caratteristiche ben diverse dall'imposta straordinaria sugli immobili alla quale si riferisce la richiamata pronunzia.

Si osserva, tra l'altro, che la questione relativa all'asserito carattere discriminatorio dell'ISI nei confronti dei possessori di immobili è stata dichiarata infondata con la motivazione della contestuale istituzione, accanto al predetto tributo, di una imposta straordinaria sulle liquidità finanziarie costituite da depositi bancari e postali. Anche le motivazioni con le quali si sono ritenuti irrilevanti gli altri profili di incostituzionalità prospettati in quella sede (la mancata considerazione delle passività gravanti sugli immobili ai fini della determinazione della base imponibile ISI e la indeducibilità di quest'ultimo tributo dall'imponibile dell'imposta personale), incentrate sul carattere straordinario del prelievo, limitato ad un solo anno, non possono valere per ricondurre nell'alveo dei precetti costituzionali l'ICI, tributo ordinario sul patrimonio immobiliare, destinato come tale a colpire, in via continuativa e permanente, l'indice di ricchezza che ne costituisce l'oggetto.

Quanto, poi, all'argomentazione dell'Avvocatura, secondo la quale l'ICI, basandosi sul valore dell'immobile determinato con il sistema catastale, non può tenere conto né dei costi sopportati per acquisire il cespite né del reddito prodotto, la memoria osserva che il metodo valutativo catastale avrebbe dovuto, comunque, comportare la deducibilità delle passività afferenti il patrimonio immobiliare dal valore del bene, al fine di assicurare il necessario

collegamento tra capacità contributiva e prelievo. Così pure si sarebbero dovuti contemplare correttivi idonei a consentire di assumere a parametro dell'imposta l'effettivo valore dell'immobile quando per qualsivoglia ragione (ad esempio, per effetto della perdurante vigenza del regime vincolistico delle locazioni) la rendita catastale risulti notevolmente superiore al reddito e, di riflesso, al valore venale del bene.

5. — Anche l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria in cui si ribadiscono gli argomenti a sostegno della richiesta di inammissibilità ed infondatezza delle questioni.

Vengono richiamate le sentenze nn. 263 del 1994 e 21 del 1996, nonché l'ordinanza n. 328 del 1995, nelle quali è stata riconosciuta la compatibilità di una imposizione patrimoniale con i principi costituzionali e sono state affermate (sentenza n. 21 del 1996) l'astrattezza e la carenza di coerenti elementi valutativi in merito al profilo della mancata previsione della deduzione delle passività gravanti sull'immobile. Nell'eccepire l'inammissibilità di vari profili d'incostituzionalità evidenziati dalla parte (vincolatività degli estimi catastali, necessità di assumere come riferimento i valori reali, illegittimità delle presunzioni assolute, necessità di tenere conto dei regimi vincolistici sulle locazioni), trattandosi di censure ignorate o appena accennate nell'ordinanza di rimessione, l'Avvocatura assume che, una volta ammessa la legittimità del sistema catastale, ne diventano incontestabili alcune conseguenze: il valore catastale è indipendente dal se e dal come della locazione, mentre del regime vincolistico si tiene conto solo quando si rilevano i valori effettivi.

Inoltre, la misura dell'aliquota, riferita ad un valore quale quello catastale, «sempre inferiore a quello effettivo», potrebbe essere oggetto di censura in questa sede soltanto sotto il profilo dell'irragionevolezza, certamente assente. Infine, la questione della indeducibilità dell'ICI dalla base imponibile IRPEF ed IRPEG, anche se fosse proponibile, riguarderebbe pur sempre queste ultime imposte e non l'ICI.

6. — Nel corso di un giudizio instaurato dalla Associazione della proprietà edilizia della provincia di Chieti, unitamente a Sebastiani Daniela, per chiedere l'annullamento della delibera n. 4382 del 26 febbraio 1993, con la quale il Commissario prefettizio del comune di Chieti aveva determinato l'aliquota ICI per l'anno 1993, il TAR dell'Abruzzo, sezione di Pescara, con ordinanza emessa l'11 gennaio 1996 (r.o. n. 460 del 1996), ha sollevato, in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18 del già menzionato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui prevedono che la determinazione dell'aliquota venga stabilita con deliberazione della giunta comunale.

Con i predetti artt. 6 e 18, il legislatore delegato avrebbe attribuito alla giunta comunale la competenza a determinare l'aliquota dell'ICI, pur in assenza di specifica delega in tal senso, dal momento che l'art. 4, numero 6, della legge n. 421 del 1992 si è limitato a delegare il Governo a prevedere, tra l'altro, la possibilità da parte del «comune» di determinare l'aliquota, senza incidere sul vigente riparto di competenze tra gli organi comunali.

Rammenta l'ordinanza che la legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo aver introdotto la regola della competenza specifica del consiglio (art. 32) e residuale della giunta, ha disposto che tra gli atti fondamentali del consiglio rientrano quelli riguardanti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi (art. 32, lettera g). La disposizione richiamata ha perciò affidato alla specifica competenza del consiglio, cioè all'organo «di indirizzo e di controllo politico-amministrativo», il potere di adottare tutti gli atti fondamentali relativi alla disciplina dei tributi, in linea con la legislazione vigente circa l'attribuzione al consiglio della competenza a determinare le aliquote dei vari tributi locali e in stretta connessione con altre due competenze del medesimo organo e cioè l'esercizio del potere regolamentare e l'approvazione del bilancio. Quanto al potere regolamentare, rileva il giudice *a quo* che il principio della riserva di legge in materia tributaria comporta che «la potestà degli enti locali di integrare la disciplina legislativa con disposizioni che la completano appare conforme al disposto del predetto art. 23 solo ove disposta con atti generali ed astratti»; mentre, quanto al potere di approvare il bilancio, sarebbe «evidente la stretta connessione delle scelte effettuate in tale sede con quelle relative alla materia tributaria».

7. — Con altra ordinanza, di analogo contenuto, emessa il 9 novembre 1995 (r.o. n. 461 del 1996) nel corso di un procedimento instaurato innanzi al TAR dell'Abruzzo dalla Associazione della proprietà edilizia della provincia di Pescara, unitamente a Lucilla Curato, per l'annullamento della delibera 19 gennaio 1993, n. 5, con la quale la giunta comunale di Pianella aveva determinato l'aliquota ICI per l'anno 1993 lo stesso TAR dell'Abruzzo, sezione di Pescara, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui prevedono che la determinazione dell'aliquota venga stabilita con deliberazione della giunta comunale, per violazione degli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione.

8. — In entrambi i giudizi (r.o. n. 460 e n. 461 del 1996) è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.

La difesa erariale, eccetto preliminarmente il difetto di rilevanza della sollevata questione, in quanto nel ricorso proposto innanzi al TAR non sarebbe stato dedotto il vizio di incompetenza della giunta comunale, assume che il decreto legislativo n. 504 del 1992, nel precisare (verosimilmente allo scopo di evitare incertezze sulla individuazione dell'organo competente) che la deliberazione è adottata dalla giunta, non modificherebbe la norma generale, ma detterebbe semplicemente una norma specifica non eccedente rispetto alla delega e certamente compatibile con la legge n. 142. Difatti, mentre l'art. 32 di quest'ultima legge riserva al consiglio comunale, fra i compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe (argomenti cioè di fondamentale rilevanza che concernono, nella totalità dei relativi caratteri, la introduzione di un tributo in connessione con la istituzione o il dimensionamento dei servizi), ben più modesta portata rivestirebbe — per converso — la determinazione, anno per anno, della aliquota di un'imposta che il comune non ha il potere di istituire o non istituire. Se è vero che la determinazione dell'aliquota si riconnette alle scelte che il comune adotta in sede di approvazione del bilancio, la quale, anzi, deve precedere, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, la determinazione dell'aliquota stessa, tale premessa avvalorava la conclusione che, dopo l'approvazione del bilancio da parte del consiglio comunale, si tratterà di porre in essere «un atto consequenziale a direzione obbligata che non risponde minimamente ai caratteri degli atti fondamentali dell'art. 32 della legge n. 142».

9. — Nel giudizio relativo all'ordinanza di cui al r.o. n. 460 del 1996, si è costituita in giudizio l'Associazione della proprietà edilizia della provincia di Chieti, concludendo per l'accoglimento della questione.

La memoria, nel richiamare l'art. 128 della Costituzione, assume che la competenza della giunta per la determinazione dell'aliquota ICI sarebbe in contrasto con il riparto di competenze fissato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, legge generale della Repubblica in materia di enti locali, le cui disposizioni non possono essere oggetto di deroghe tacite o implicite ad opera di leggi particolari o generali, per espresso divieto dell'art. 1, comma 3, della legge medesima.

Peraltro neppure la legge n. 421 del 1992 avrebbe mutato il riparto delle competenze tra gli organi comunali tracciato dalla legge sulle autonomie, limitandosi invece a demandare al comune la facoltà di determinare l'aliquota dell'ICI con una dizione, quindi, non idonea, neanche sotto il profilo della deroga tacita o implicita — ugualmente inammissibile — ad individuare la competenza in capo ad un organo comunale diverso rispetto a quello indicato dal legislatore del 1990.

10. — Nell'imminenza dell'udienza, l'Associazione della proprietà edilizia della provincia di Chieti ha presentato, nel giudizio di cui al r.o. n. 460 del 1996, una ulteriore memoria, insistendo per la declaratoria di illegittimità delle disposizioni denunciate. Richiamati gli artt. 128 e 5 della Costituzione, si osserva che le disposizioni censurate avrebbero attuato in modo illegittimo ed irragionevole la delega conferita dall'art. 4 della legge n. 421 del 1992. Posto che l'atto di determinazione dell'aliquota ha natura normativa, non sussisteva alcuna giustificazione nella scelta di stravolgere l'ordine del riparto delle competenze. Rilevato che l'art. 4 della legge n. 421 del 1992, nel rimettere al legislatore delegato «la determinazione di un'aliquota unica da parte del comune», sancisce un principio di per sé autosufficiente ed idoneo ad essere direttamente applicato ed attuato, soprattutto per quel che concerne il riparto di competenze tra gli organi del comune, la memoria osserva che non trova qui spazio il rapporto di «riempimento» tra norma delegante e norma delegata al quale si riferisce talora la giurisprudenza: la delega conferita dal Parlamento aveva ad oggetto esclusivamente l'istituzione di tributi, per cui il legislatore delegato era vincolato al rispetto della legislazione vigente non tributaria, ossia dei principi della legislazione comunale e provinciale, tra cui si collocano quelli degli artt. 30 e seguenti della legge n. 142 del 1990, tanto più che il legislatore delegante non ha operato deroghe o abrogazioni espresse di tale legge, come l'art. 1 della medesima avrebbe invece richiesto, essendo la legge n. 142, per certi versi, una c.d. legge rinforzata. In ogni caso, anche ad ammettere che, nonostante la detta clausola, la legge n. 142 resti una legge ordinaria come le altre, essa dovrebbe, in via interpretativa, presumersi operante di fronte ad ogni altra legge che non ne disponga *ex professo* la deroga o l'abrogazione.

L'incostituzionalità delle norme censurate viene infine lamentata non solo in nome dei corretti rapporti tra fonti del diritto, ma anche per forti ragioni di sostanza, giacché si rileva che la manomissione delle competenze del consiglio — competenze indicate tassativamente dalla legge n. 142 del 1990, tanto che la materia è sottratta allo statuto comunale ed è ridotta la possibilità di intervento, in via d'urgenza, della giunta — appare ancor più grave in seguito alle riforme introdotte dalla legge n. 81 del 1993, sull'elezione diretta del sindaco. Nel nuovo assetto del sistema di governo locale solo l'attività del consiglio, e non anche quella della giunta o del sindaco, è contraddistinta da effettività, pubblicità e trasparenza.

Le disposizioni censurate, non considerando che la riserva al Consiglio delle competenze normative e di indirizzo corrisponde all'esigenza di salvaguardare la libertà dei cittadini, alterano perciò in modo rilevante un delicato equilibrio di garanzie sostanziali in ambito comunale.

Considerato in diritto

1. — Con le ordinanze in epigrafe la Commissione tributaria di primo grado di Livorno e il TAR dell'Abruzzo sollevano questioni che investono, sotto vari profili, la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), istituita a far tempo dal 1993, con d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 recante «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Come si desume da quest'ultimo articolo, obiettivo della legge è quello di favorire l'autonomia tributaria degli enti locali, a beneficio dei quali, una volta entrata a regime la disciplina, viene devoluto il gettito del tributo, istituito con contestuale soppressione sia dell'ILOR sui redditi dei fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli, nonché i redditi agrari di cui all'art. 29 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni; sia dell'INVIM, limitatamente agli incrementi di valore maturati successivamente al 31 dicembre 1992 (art. 17, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 504 del 1992).

L'imposta assume come base imponibile il valore degli immobili (art. 5, comma 1), intendendosi per tali i fabbricati, le aree fabbricabili e i terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Dall'esame dell'art. 1, comma 2, della normativa in questione si rileva che il presupposto dell'imposta è rappresentato dal «possesso» dei beni. Di essa, secondo le specificazioni dell'art. 3, sono soggetti passivi il proprietario, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione, nonché — per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione finanziaria — il concedente cui viene attribuito, peraltro, diritto di rivalsa, rispettivamente, sul superficiario, enfiteuta o locatario (art. 3).

2. — I giudizi, avendo ad oggetto questioni fra loro connesse, vanno riuniti per essere decisi con una unica sentenza.

3. — La Commissione tributaria di primo grado di Livorno solleva un duplice ordine di censure che attengono, da un lato, alla struttura sostanziale del tributo, quale regolata dagli artt. 1, 5, 6 e 17, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992, norme ritenute in contrasto con gli artt. 3, 42 e 53 della Costituzione e, dall'altro, alla disciplina delle fasi procedurali che mettono capo alla riscossione, quali si evincono dagli artt. 18 e 12 del suddetto decreto legislativo, disposizioni reputate viziate, la prima, per eccesso di delega e, la seconda, per violazione degli artt. 3, 24, 113 e 53 della Costituzione stessa.

4. — Di queste ultime censure l'Avvocatura dello Stato eccepisce, in via pregiudiziale, l'inammissibilità, riguardando norme che non trovano applicazione nel giudizio principale.

L'eccezione è fondata. L'art. 18, comma 3, riserva, per l'anno 1993, all'Amministrazione finanziaria dello Stato i vari adempimenti relativi alla liquidazione, rettifica delle dichiarazioni, accertamento, irrogazione delle sanzioni e degli interessi, nonché alla riscossione delle somme dovute per ICI, disponendo che essa operi a norma delle disposizioni che riguardano l'accertamento e la riscossione delle imposte erariali sui redditi nonché l'irrogazione delle relative sanzioni. Dal canto suo l'art. 12 conferisce al comune il potere di procedere alla riscossione coattiva immediata delle somme liquidate per imposta, sanzioni ed interessi, anche in caso di impugnazione del relativo accertamento, ove le somme stesse non vengano corrisposte nei modi previsti dall'art. 10, comma 3, e cioè tramite versamento diretto.

Considerato che, nel caso oggetto di controversia, il pagamento dell'imposta è avvenuto per versamento diretto, le disposizioni denunciate non rientrano fra quelle di cui il giudice rimettente è tenuto a far applicazione nel giudizio *a quo*, con conseguente inammissibilità delle sollevate questioni per irrilevanza ai fini della decisione.

5. — Le altre censure, sono da ritenere in parte infondate e in parte inammissibili per quanto appresso si dirà.

6. — La prima doglianza concerne gli artt. 1 e 5, che, ad avviso del rimettente, colliderebbero con gli artt. 3, 42, terzo comma, e 53 della Costituzione, per vari convergenti motivi. In primo luogo, si deduce che i principi di uguaglianza e di capacità contributiva risulterebbero lesi da una disposizione quale quella dell'art. 1, istitutiva di un'imposta patrimoniale ordinaria che concentra la pressione fiscale sui soli beni immobili, irrazionalmente discriminati rispetto agli altri cespiti patrimoniali di pari entità, ma di diversa composizione qualitativa. In secondo luogo si lamenta che l'art. 5 individui la base imponibile del tributo nel valore lordo dei beni, si da colpire un indice «meramente fittizio ed immaginario» di ricchezza, senza tenere, invece, conto delle eventuali passività che il proprietario abbia dovuto contrarre per acquistare o costruire gli immobili tassati.

L'uno e l'altro ordine di considerazioni non possono essere, tuttavia, condivisi.

La prima censura, investendo i criteri secondo i quali risultano definite dalla legge le situazioni significative di capacità contributiva, induce a rammentare l'ampia discrezionalità riservata al legislatore in relazione alle varie finalità cui, di volta in volta, si ispira l'attività di imposizione fiscale. Tale discrezionalità, come la Corte ha costantemente affermato, consente al legislatore stesso, sia pure con il limite della non arbitrarietà, di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all'obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza (reddito, consumo, patrimonio nella sua oggettività ovvero nel momento specifico del suo incremento, ecc.).

Allo stesso modo non è di per sé lesivo del principio di uguaglianza e di capacità contributiva il fatto che il legislatore individui, di volta in volta, quali indici rivelatori di capacità contributiva, le varie specie di beni patrimoniali sia di natura mobiliare che immobiliare, come risulta dalla legislazione vigente, in ordine alla quale si possono esemplificativamente ricordare: l'imposta sul patrimonio netto delle imprese (legge 26 novembre 1992, n. 461), l'imposta sui fondi comuni di investimento mobiliare (legge 23 marzo 1983, n. 77), l'imposta sul valore globale netto dell'asse ereditario (d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346), l'imposta sulla proprietà di autoveicoli ed autoscafi (d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53).

Il fatto, dunque, che vengano colpiti dall'ICI solo cespiti aventi natura immobiliare non è, di per sé, significativo di illegittimità della relativa disposizione.

Quanto poi all'altro profilo prospettato, e cioè quello della mancata deduzione dalla base imponibile delle passività contratte dal proprietario per acquistare o costruire il bene, va considerato, anzitutto, che l'imposizione ICI non tende a colpire solo i proprietari ma, più in generale, i titolari delle situazioni previste dall'art. 3, in quanto idonee, nella loro varietà, ad individuare di norma coloro che, avendo il godimento del bene, si avvantaggiano, con immediatezza, dei servizi e delle attività gestionali dei comuni, a beneficio dei quali il gettito viene, a regime, destinato, in sostituzione di altri tributi contestualmente soppressi. In ogni caso non è irrazionale la mancata considerazione dei mezzi impiegati per acquisire o costruire l'immobile; mezzi che a ben vedere afferiscono quali passività non a questo ultimo, bensì al patrimonio generale del soggetto che li assume in carico.

7. — Il medesimo art. 5 viene, ulteriormente, denunciato, per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, con specifico riferimento alle disposizioni contenute nei commi 2 e 7. La prima di esse fa rinvio, per la determinazione del valore dei fabbricati, alle risultanze del catasto, stabilendo l'applicazione alle rendite ivi iscritte di moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità di cui al primo periodo dell'ultimo comma dell'art. 52 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; la seconda prevede, invece, per la determinazione del valore dei terreni agricoli, l'applicazione al reddito dominicale di un moltiplicatore pari a settantacinque. Ad avviso del rimettente, la determinazione della base imponibile secondo il metodo dei moltiplicatori fissi si porrebbe in contrasto con il principio di effettività della capacità contributiva e con il principio di ragionevolezza a causa della elevatezza dei coefficienti, della vincolatività e/o incontrovertibilità dei valori ottenuti attraverso di essi, nonché, infine, della illogicità ed irrazionalità insita nella mancata previsione di correttivi idonei a tenere conto dell'esistenza di regimi vincolistici di determinazione del canone, comportanti una depressione sia del reddito sia del valore dell'immobile.

Premesso che la questione relativa al comma 7 è da reputare inammissibile, non risultando dall'ordinanza che innanzi al giudice *a quo* sia in discussione la tassazione di terreni agricoli, è agevole osservare, quanto al comma 2, che l'adozione dei moltiplicatori fissi e la incontrovertibilità della loro misura non sono altro che la logica conseguenza dei dati utilizzati dal legislatore per pervenire alla determinazione del valore del bene. Il ricorso ad elementi desunti, per evidenti ragioni di uniformità e semplificazione dell'accertamento, dal catasto fabbricati, e in particolare dalle rendite ivi iscritte, comporta, infatti, l'adozione di un procedimento esattamente inverso a quello che fu, a suo tempo, recepito dal d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito nella legge 24 marzo 1993, n. 75, per determinare la redditività media delle unità immobiliari urbane. Secondo detta disciplina alla determinazione delle rendite catastali si perviene, infatti, attraverso l'applicazione, ai valori di mercato degli immobili, di coefficienti di redditività o (se si vuole) di saggi di interesse sul capitale fondiario, fissati, come è noto, nella misura dell'1, del 2 e del 3% (rispettivamente per le abitazioni, per gli studi professionali e per i negozi), sì da essere esattamente speculari ai moltiplicatori.

La giustificazione dell'entità dei moltiplicatori risiede dunque nella logica ispiratrice del sistema sopra delineato e nella correlazione sussistente fra i vari elementi che lo compongono; sistema dotato, oltretutto, di una sua flessibilità, dovuta alla non invariabilità sia delle rendite sia dei moltiplicatori, i quali, benché fissati, per l'anno in contestazione innanzi al giudice *a quo* e cioè il 1993, direttamente dal legislatore, sono suscettibili di periodiche revisioni in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato (art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 504 del 1992, che fa rinvio all'art. 52, ultimo comma, del d.P.R. n. 131 del 1986).

Sotto l'altro profilo dedotto non sembra poi a questa Corte che a mettere in dubbio la legittimità dei risultati così ottenuti possa valere, come ipotizza l'ordinanza, la mancata previsione di correttivi volti a tener conto di fattori decrementativi legati, in specifiche situazioni, al regime vincolistico delle locazioni. Infatti la disciplina stabilita nel citato comma 2 dell'art. 5 è coerente, da un lato, con una scelta legislativa che, prevedendo un computo la cui

base è rappresentata dai dati catastali, si rifà, per l'accertamento della base imponibile, a criteri di determinazione legale di valori tipo, e cioè a metodi che non possono di per sé reputarsi contrari a Costituzione; e, dall'altro, con una situazione legislativa volta, da qualche tempo, a superare il regime vincolistico delle locazioni.

8. — Resta, infine, da esaminare la doglianza che investe contestualmente gli artt. 6 e 17, comma 1; quest'ultimo posto in relazione, dall'ordinanza, con gli artt. 22-38 e 129 del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917 e con gli artt. 1 e 3 del d.-l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461.

Si lamenta in particolare la violazione degli artt. 42 e 53 della Costituzione per l'effetto espropriativo e lesivo della capacità contributiva, derivante dalla elevata entità dell'aliquota dell'ICI, assommata all'indeducibilità del tributo dall'imponibile dell'imposta personale sul reddito, nonché all'esistenza di ulteriori imposizioni fiscali che, secondo il rimettente, colpirebbero pesantemente il reddito ed il patrimonio immobiliare.

La prima delle disposizioni censurate e cioè l'art. 6 prevede che l'aliquota dell'ICI sia stabilita, con deliberazione della giunta comunale, in misura unica e in una percentuale del valore dell'immobile compresa fra il 4 e il 6 per mille, con facoltà di elevazione al 7 per straordinarie esigenze di bilancio; la seconda disposizione e cioè l'art. 17, comma 1, stabilisce, invece, l'indeducibilità dell'ICI agli effetti delle imposte erariali sui redditi.

Le doglianze, nell'evocare congiuntamente i parametri dell'art. 42 e dell'art. 53 della Costituzione, sottolineano l'effetto espropriativo ed, al tempo stesso, lesivo della capacità contributiva che, ad avviso dell'ordinanza, deriverebbe, oltre che dall'elevatezza dell'aliquota, dagli altri concorrenti fattori indicati.

Dette considerazioni inducono la Corte a richiamare, in linea generale, il principio, peraltro non del tutto nuovo nella sua giurisprudenza, secondo il quale dalla legge tributaria nasce soltanto una obbligazione pecuniaria verso lo Stato ovvero gli altri enti pubblici (sentenza n. 9 del 1959). Che il prelievo tributario si realizzi dunque attraverso la mera costituzione di un vincolo obbligatorio, alla cui osservanza il soggetto passivo è tenuto con tutto il suo patrimonio, e non soltanto con il bene colpito, è del resto confermato dal fatto che sarebbe certamente riduttivo identificare la capacità contributiva, che è alla base di tale vincolo, con la proprietà di uno specifico bene patrimoniale ovvero con quella di un reddito, esprimendo, invece, essa l'idoneità generale del singolo a concorrere alle spese pubbliche, in relazione alla molteplicità degli obiettivi di politica fiscale che il legislatore può perseguire, con l'imposizione tributaria, e che, talora, vanno anche al di là della mera esigenza dell'acquisizione di entrate al bilancio dello Stato.

Non è privo di significato, da questo punto di vista, il fatto che la Costituzione repubblicana, diversamente dalla formula dell'art. 25 dello Statuto Albertino (che prevedeva il contributo ai «carichi dello Stato» in proporzione degli «averi»), faccia riferimento al più ampio concetto di «capacità contributiva» e, cioè, all'attitudine economica del singolo; capacità contributiva della quale, secondo quanto risulta anche dagli atti dell'Assemblea Costituente, costituiscono corollari, da un canto, la strutturazione del sistema fiscale secondo criteri di progressività e, dall'altro, l'esenzione dall'imposizione dei c.d. minimi vitali.

Ciò se, da un canto, consente di ribadire quanto già più volte affermato da questa Corte, e cioè l'estraneità della materia espropriativa all'ambito dell'art. 53 della Costituzione (sentenze nn. 283 del 1993, 22 del 1965 e 9 del 1959), induce, dall'altro, a constatare come sia proprio l'art. 53 la corretta prospettiva nella quale va ricondotto il giudizio sull'uso ragionevole, o meno, che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, al fine di verificare la coerenza interna della struttura dell'imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell'entità dell'imposizione. Ovviamente l'esigenza che si pone di riferire le valutazioni di costituzionalità, in via prioritaria, al fondamentale parametro dell'art. 53, non esclude che, in occasione di tale giudizio, possa emergere anche la coesistente lesione di altri interessi costituzionalmente protetti, tra i quali quello oggetto dell'art. 42 evocato dal rimettente, ma certamente non solo esso. È sufficiente por mente al tema del *favor* per la proprietà della casa di abitazione (art. 47 della Costituzione), argomento che esula, tuttavia, dalla problematica posta dal giudice rimettente, e sul quale, pertanto, la Corte non ha in questa occasione motivo di pronunciarsi.

Così stabiliti i limiti del controllo che compete al giudice delle leggi, questa Corte ritiene che le doglianze del giudice rimettente circa l'elevatezza in sé dell'aliquota ICI quale prevista dall'art. 6 non siano sorrette da elementi che possano portare a considerarla, nel rapporto che è dato ragionevolmente stabilire fra l'aliquota stessa e il valore del bene in sé, frutto di un arbitrio lesivo della capacità contributiva, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione. Ciò escluso, non v'è, di conseguenza, nessuna ricaduta nemmeno sull'art. 42 della Costituzione.

Quanto agli altri argomenti addotti a sostegno dell'eccessività del livello della tassazione, la menzione fatta dall'ordinanza delle ulteriori imposizioni fiscali che colpirebbero pesantemente il reddito ed il patrimonio immobiliare è di per sé troppo generica per poter essere presa in considerazione in una materia, quale quella tributaria, contrassegnata, proprio per i delicati fini cui si ispira, da ampia discrezionalità del legislatore e nell'ambito della quale non spettano al giudice della legittimità delle leggi valutazioni di opportunità o di convenienza riferite all'ordinamento generale dei tributi ovvero all'entità del carico fiscale, salvo il controllo sotto il profilo dell'arbitrarietà o irragionevolezza delle norme. Circa poi il più puntuale richiamo fatto dall'ordinanza all'art. 17, comma 1, in tema di indeducibilità dell'ICI, si rileva che la questione — benché prospettata con testuale richiamo della disci-

plina della imposizione sui redditi fondiari (artt. 22-38 e 129 del t.u. n. 917 del 1986), nonché di quella dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese (artt. 1 e 3 del decreto-legge n. 394 del 1992) — viene focalizzata sul punto specifico della deducibilità dell'imposta di cui si tratta dall'imponibile IRPEF. In ogni caso e a tacer d'altro, può obiettarsi che trattandosi di questione che attiene al regime giuridico e alla fase applicativa di imposte diverse da quella oggetto del giudizio principale, essa non può, come già altra volta osservato (sentenza n. 21 del 1996), trovare ingresso in questa sede e va, pertanto, dichiarata inammissibile.

9. — Le questioni portate all'esame della Corte con le due ordinanze del TAR dell'Abruzzo riguardano, invece, gli artt. 6 e 18 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, denunciati, rispettivamente, per violazione degli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione (ordinanza emessa l'11 gennaio 1996, di cui al r.o. n. 460 del 1996) e per violazione degli artt. 23, 76 e 77 (ordinanza emessa il 9 novembre 1995, di cui al r.o. n. 461 del 1996).

10. — L'Avvocatura dello Stato, assumendo che, nei giudizi proposti innanzi al giudice *a quo*, non vi è, fra i motivi dedotti dai ricorrenti, quello della incompetenza della giunta comunale, eccepisce l'inammissibilità delle questioni sollevate da entrambe le ordinanze.

Tale inammissibilità, sia pure per motivi diversi da quelli prospettati dall'Avvocatura, sussiste solo per la prima ordinanza. Da questa si rileva, infatti, che la determinazione dell'aliquota è avvenuta, nella specie, ad opera del commissario prefettizio, sicché non può reputarsi rilevante ai fini del decidere una questione che non concerne i poteri di quest'ultimo, bensì quelli della giunta. L'eccezione stessa va, invece, disattesa per la seconda ordinanza dal cui contesto risulta che il prospettato difetto di competenza dell'organo forma oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.

11. — Tuttavia, la questione, ancorché ammissibile in rito, è infondata nel merito.

12. — Assume il rimettente che gli artt. 6 e 18 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui prevedono che l'aliquota ICI sia fissata con «deliberazione della giunta comunale», abbiano inciso — pur in assenza di specifica delega in tal senso — sul riparto di competenze tra consiglio e giunta, quale si desume dall'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che, dopo aver introdotto il principio generale sulla competenza specifica del consiglio e residuale della giunta, annovera fra gli atti fondamentali di competenza del primo, «l'istituzione e l'ordinamento dei tributi» (comma 2, lettera g dello stesso articolo). L'ordinanza, nel rilevare, inoltre, che la competenza testé ricordata si pone in connessione con altre due attribuzioni del consiglio, e cioè l'esercizio del potere regolamentare e l'approvazione del bilancio, ritiene che «la potestà degli enti locali di integrare la disciplina legislativa con disposizioni che la completano appare conforme al disposto dell'art. 23» solo ove esplicita con atti generali ed astratti.

13. — Quanto alla denunciata violazione dell'art. 23 è il caso di ricordare immediatamente che il principio della riserva di legge, in materia di prestazioni imposte, va inteso in senso relativo come obbligo per il legislatore di determinare preventivamente e sufficientemente criteri direttivi di base e linee generali di disciplina dell'attività amministrativa (sentenza n. 157 del 1996). Non ha perciò fondamento l'assunto dell'ordinanza, volto sostanzialmente a prefigurare una sorta di proiezione del vincolo di cui all'art. 23 anche sugli atti di competenza dell'ente locale, ipotizzando, in sostanza, in aggiunta alla riserva di legge, e quasi ad ulteriore sviluppo di essa, anche una sorta di riserva di regolamento.

14. — Neppure fondata è l'altra doglianza proposta dal rimettente e cioè quella riguardante l'eccesso di delega in cui le disposizioni censurate sarebbero incorse rispetto a quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, lettera a), numero 6, della legge n. 421 del 1992, che autorizzava l'emanazione di disposizioni dirette «all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta comunale immobiliare (ICI)».

La tesi che il Governo, nell'emanare le disposizioni di cui agli artt. 6 e 18, non avrebbe potuto prescindere dalla ripartizione di competenza fra giunta e consiglio, fissata nell'art. 32 della legge n. 142 del 1990, viene a riproporre il tema generale dei criteri che il legislatore delegato è tenuto ad osservare nell'esercizio del compito al medesimo affidato, in relazione a quelli che se ne possano considerare i limiti espliciti od impliciti. Tema sul quale la Corte ha avuto occasione di evidenziare il naturale rapporto di «riempimento» che lega la norma delegata a quella delegante, alla luce della *ratio* che ispira quest'ultima. Pertanto il silenzio della legge di delegazione non osta all'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e completamento della scelta espressa dal legislatore delegante e delle ragioni ad essa sottese (sentenza n. 141 del 1993), ancorché il potere debba essere esercitato in modo non solo conforme alle finalità che l'hanno determinato, ma anche aderente al sistema delineato nella legislazione precedente (sentenza n. 28 del 1970).

Tale giurisprudenza non vale, tuttavia, a dar fondamento alla tesi prospettata dall'ordinanza, proprio alla luce dei dati normativi offerti dalla legge n. 142 del 1990, fra i quali assume primario rilievo l'art. 1, il quale stabilisce che «ai sensi dell'art. 128 della Costituzione, le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni»; formula che, secondo quanto comunemente si ritiene, vale quale criterio interpretativo per i futuri successivi interventi legislativi in materia, nel senso che i principi della legge n. 142 restano operanti di fronte ad ogni altra legge che non ne disponga *ex professo* la deroga o l'abrogazione. Ma anche a ritenere che il predetto art. 1 sia canone ermeneutico utilizzabile per defi-

nire, nel caso qui in esame, portata e contenuto della delega apprestata dalla legge n. 421 del 1992, è da escludere che possa parlarsi di violazione della delega stessa, in ragione di deroghe apportate, nel suo silenzio, ai principi della legge n. 142 del 1990. Nell'ambito dell'art. 32, occorre, anzitutto, distinguere fra i principi che si desumono dal comma 1, a mente del quale «il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo», e le disposizioni che puntualmente indicano, nel successivo comma 2, gli atti fondamentali rientranti nella competenza del consiglio, tra i quali «l'istituzione e l'ordinamento dei tributi». Escluso dunque che si possa parlare di modifica dei principi sopra ricordati, quel che ulteriormente convince dell'assenza del lamentato vizio di eccesso di delega è la circostanza che, a ben vedere, le disposizioni denunciate si limitano a specificare uno degli elementi costitutivi di una fattispecie normativa che di per sé non è riconducibile al paradigma dell'art. 32, comma 2.

Infatti, diversamente da quest'ultima disposizione, nel caso qui considerato, secondo le specifiche indicazioni in tal senso della legge n. 421 del 1992, è il legislatore stesso, in parte direttamente e in parte attraverso lo svolgimento della delega conferita al Governo, a prevedere e a disciplinare il tributo, mentre all'ente locale non è data la possibilità né di istituire né di dettare l'ordinamento dell'imposta, bensì soltanto di determinarne l'aliquota entro limiti predeterminati, fermo restando che, in caso di mancata delibera, vale comunque il minimo fissato per legge, secondo quanto espressamente prevede l'art. 6 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Anche per questa ragione è da escludere che si tratti di una disposizione esorbitante dai limiti della delega; mentre restano fuori dalla considerazione della Corte, trattandosi di disposizioni intervenute in epoca successiva, da un canto la riforma del sistema di governo comunale realizzato dalla legge 25 marzo 1993, n. 81, alla quale si richiama la parte privata e, dall'altro, la recente nuova disciplina dell'ICI contenuta nell'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudici:

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 7, 12, 17, comma 1 — in relazione agli artt. 22-38 e 129 del t.u. 22 dicembre 1986, n. 917 e agli artt. 1 e 3 del d.-l. 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 26 novembre 1992, n. 461 — e 18, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Livorno, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 53, 76 e 113 della Costituzione, con l'ordinanza emessa il 7 novembre 1995;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5 e 6 del suddetto decreto legislativo n. 504 del 1992, sollevata in riferimento agli artt. 3, 42, terzo comma e 53 della Costituzione, con la medesima ordinanza;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18 del già citato decreto legislativo n. 504 del 1992, sollevata, in riferimento agli artt. 23, 76, 77 e 128 della Costituzione, dal TAR dell'Abruzzo, Sezione di Pescara, con l'ordinanza emessa l'11 gennaio 1996;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992 sollevata, in riferimento agli artt. 23, 76 e 77 della Costituzione, dal medesimo TAR, con l'ordinanza emessa il 9 novembre 1995.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 112

Sentenza 9-22 aprile 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Filiazione - Riconoscimento di figlio naturale - Impugnazione - Accoglimento qualora sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore - Mancata previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 158/1991 - Esigenza di salvaguardia del principio di ordine superiore di tutela della verità in relazione alla necessità di impedire che attraverso fraudolenti atti di riconoscimento siano eluse le norme in materia di adozione - Non fondatezza.**

(C.C., art. 263).

(Cost., artt. 2, 3, 30 e 31).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 263, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 giugno 1996 dal tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Dama Rosanna (n.q.) e Caterino Aldo, iscritta al n. 1141 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione di Dama Rosanna (n.q.) e di Caterino Aldo;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 1997 il giudice relatore Fernanda Contrì;

Udito l'avvocato Erminia Delcogliano per Caterino Aldo.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un procedimento di impugnazione del riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità, il tribunale di Napoli, con ordinanza in data 21 giugno 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, nella parte in cui non prevede che l'impugnazione in esame possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore.

Il giudice rimettente, dopo aver premesso che una declaratoria di non veridicità del riconoscimento, cui conseguirebbe l'allontanamento del minore dal contesto familiare, potrebbe risultare gravemente pregiudizievole all'interesse del medesimo minore, osserva che una decisione, la quale non consideri il preminente interesse del minore alla conservazione dell'attuale *status*, si risolverebbe nella mera certificazione della corrispondenza tra il dato naturale e la situazione giuridica, senza alcuna valutazione dell'esigenza di tutela del minore, che trova invece un solido fondamento nei principi stabiliti dagli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione.

Ad avviso del rimettente, l'evidente lacuna normativa dell'art. 263 del codice civile può essere superata unicamente attraverso un intervento della Corte costituzionale, che attribuisca al tribunale il potere di valutare, nel merito, la rispondenza dell'azione all'interesse del minore, consentendo di rigettare o di dichiarare inammissibile la stessa nell'ipotesi in cui, pur sussistendo tutti i presupposti normativi, gli effetti dell'accoglimento possano rivelarsi pregiudizievoli per il minore.

2. — Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituito il curatore speciale del minore, nominato dal tribunale per i minorenni per l'impugnazione del riconoscimento, ai sensi dell'art. 74 della legge 4 maggio 1983, n. 184, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e infondata.

Sostiene il curatore che l'interesse pubblico alla certezza degli *status* familiari, intesa quale rispondenza tra la realtà formalmente accertata e la realtà sostanziale, è privilegiato rispetto all'interesse privato e che comunque non vi è alcuna divergenza tra il detto interesse pubblico e quello del minore, poiché a quest'ultimo deve essere garantita un'identità reale, conforme a quella effettiva.

La norma censurata soddisfa quindi il diritto primario del minore alla certezza della propria identità e persegue il suo stesso interesse.

3. — Si è costituito anche il convenuto nel giudizio *a quo*, rilevando a sua volta come la necessità di privilegiare l'interesse del minore sia stata affermata dal legislatore nelle diverse azioni in materia di riconoscimento di figli naturali, quali quelle previste dagli artt. 250, 251 e 252 del codice civile, e ricordando come la stessa Corte costituzionale in diverse pronunce abbia attribuito preminente rilievo all'interesse del minore (sentenze nn. 303 del 1996, 429 del 1991 e 341 del 1990).

La detta parte, pur ritenendo che una corretta interpretazione degli artt. 263 e 264 del codice civile e dell'art. 74 della legge n. 184 del 1983 consenta al giudice di valutare l'interesse del minore, ha comunque chiesto l'accoglimento della questione.

Considerato in diritto

1. — Il tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, nella parte in cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minorenne per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore stesso.

2. — Ad avviso del tribunale rimettente, la norma censurata, che non considera in alcun modo il preminente interesse del minore alla conservazione dell'ambiente familiare nel quale è inserito, si porrebbe in contrasto con gli indicati parametri costituzionali, espressione delle esigenze di tutela dei minori.

3. — La questione non è fondata.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (sentenza n. 158 del 1991), l'impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità è ispirata al «principio di ordine superiore che ogni falsa apparenza di stato deve cadere», in quanto nella verità del rapporto di filiazione è stato individuato un valore necessariamente da tutelare. L'attribuzione della legittimazione ad agire anche all'autore in mala fede del falso riconoscimento e la imprescrittibilità dell'azione dimostrano infatti come il legislatore, nel conformare l'istituto in esame, abbia voluto privilegiare il *favor veritatis*, in funzione di un'imprescindibile esigenza di certezza dei rapporti di filiazione.

La tutela della verità deve porsi in relazione anche alla necessità di impedire che attraverso fraudolenti atti di riconoscimento siano eluse le norme in materia di adozione, poste ad esclusiva tutela dei minori. Il legislatore, infatti, per contrastare il diffondersi di prassi illecite, ha ritenuto di dover istituire un sistema di controllo degli atti di riconoscimento, effettuati da parte di persona coniugata, di figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore, attribuendo al Tribunale per i minorenni, ai sensi dell'art. 74 della legge n. 184 del 1983, il potere di disporre opportune indagini al fine di accertare la veridicità del riconoscimento e, conseguentemente, il potere di nominare al minore un curatore speciale per l'impugnazione del riconoscimento, in presenza di fondati motivi per ritenere che questo non sia veritiero.

La finalità così perseguita dal legislatore deve individuarsi proprio nell'attuazione del diritto del minore all'acquisizione di uno stato corrispondente alla realtà biologica, ovvero, qualora ciò non sia possibile, all'acquisizione di uno stato corrispondente a quello dei figli legittimi, ma solo attraverso le garanzie offerte dalle norme sull'adozione.

Non si può contrapporre al *favor veritatis* il *favor minoris*, dal momento che la falsità del riconoscimento lede il diritto del minore alla propria identità.

4. — Non ignora questa Corte che il perseguimento della verità del rapporto di filiazione può costituire causa di grave pregiudizio per il minore, che può essere costretto, talvolta anche dopo molti anni, ad un repentino allontanamento dall'ambiente familiare nel quale è stato inserito, eventualmente anche con frode. Tale effetto tuttavia non deriva dalla pretesa incostituzionalità della norma censurata, la quale, si è detto, intende tutelare il diritto alla verità del rapporto di filiazione, ma è per lo più connessa ai tempi di durata delle varie fasi e dei gradi del giudizio di impugnazione, durante i quali si possono consolidare legami affettivi, difficilmente rimovibili.

A tali situazioni ben può porsi rimedio con il ricorso ad altri strumenti, tipici di tutela del minore, quali l'adozione in casi particolari, di cui all'art. 44 lettera c) della legge n. 184 del 1983, molto spesso applicati dai Tribunali per i minorenni. In tal modo si rispetta l'esigenza di verità del rapporto di filiazione, riconosciuta dal nostro ordinamento, e nel contempo si tutelano i legami affettivi instaurati dal minore, che potrebbe restare nella famiglia nella quale si è formata e si è sviluppata la sua personalità, acquisendo lo stato di figlio adottivo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 31 della Costituzione, dal tribunale di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CONTRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

96C0415

N. 113

Sentenza 9-22 aprile 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Militari - Sanzioni disciplinari di corpo - Ricorso giurisdizionale - Non ammissibilità se prima non sia stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso - Peculiarità dello status di militare - Riferimento alla giurisprudenza costante della Corte in materia (v. ordinanza n. 396/1996) - Inconferente richiamo alle regole generali dettate per il pubblico impiego - Sussistenza di istituti di soddisfazione della posizione sostanziale più pronti e meno dispendiosi (v. sentenze nn. 82/1992, 2/1991 e 233/1996) - Non fondatezza.

(Legge 11 luglio 1978, n. 382, art. 16, secondo comma).

(Cost., artt. 3, 24 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1996 dal tribunale amministrativo regionale della Liguria, sul ricorso proposto da Razzano Gennaro e Ministero della Difesa ed altro, iscritta al n. 457 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice relatore Cesare Ruperto.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio amministrativo — promosso da un sottufficiale dell'arma dei Carabinieri per l'annullamento di una sanzione disciplinare di corpo — il tribunale amministrativo regionale della Liguria, con ordinanza emessa l'11 gennaio 1996, ha sollevato — in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), nella parte in cui dispone che «avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso».

Affermata la rilevanza della questione nel giudizio *a quo*, in ragione della sollevata eccezione d'inammissibilità della domanda in mancanza della previa proposizione del ricorso amministrativo, osserva il rimettente che — pur essendo quella gerarchica la naturale sede di soluzione dei conflitti riguardanti le decisioni sanzionatorie, data la specialità che caratterizza l'ordinamento militare — proprio il forte vincolo di subordinazione, che presiede ai rapporti tra i vari gradi dell'apparato militare, ed i conseguenti condizionamenti portano a dubitare della bontà dell'obbligatorietà di tale rimedio, rispetto alla facoltà di opzione tra questo e quello giurisdizionale immediato.

Secondo il giudice *a quo*, se è teoricamente vero che detta obbligatorietà comporta una maggiore possibilità di difesa per l'interessato, che ha a disposizione una pluralità di rimedi, il ritardato accesso alla giurisdizione, oltre a privarlo della possibilità di richiedere cautelatamente la sospensione dell'esecuzione della sanzione irrogata, comporta la persistente soggezione dello stesso agli effetti, spesso irreversibili, del provvedimento sanzionatorio. Inoltre, la limitata ed il più delle volte atecnica difesa svolta davanti al superiore gerarchico può sortire conseguenze deleterie ed anch'esse irreversibili davanti al giudice amministrativo, a cagione sia della preclusione dell'introduzione di nuovi elementi o motivi, sia delle disarmonie create dalle possibili diverse decisioni dell'autorità gerarchica decidente.

Per il rimettente, dunque, la norma censurata genera una discriminazione tra il personale militare e gli altri pubblici dipendenti — che possono scegliere liberamente la via del ricorso amministrativo o quella del ricorso giurisdizionale (*ex art. 20 della legge n. 1034 del 1971*) — impedendo nel contempo all'incolpato di perseguire la tutela dei propri interessi in modo pieno e libero da condizionamenti.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione, osservando come — nonostante la progressiva omogeneizzazione delle posizioni soggettive dei militari e dei dipendenti civili dello Stato — non si possano ignorare i connotati di specialità che i corpi militari continuano a presentare, tali da giustificare, anche nella materia in esame, una disciplina più fortemente caratterizzata dal rapporto gerarchico. La norma che recupera nell'ambito dell'ordinamento militare la regola della definitività dell'atto impugnabile in sede giurisdizionale opera, dunque, un equo temperamento delle due esigenze della tutela del singolo e dell'effettività della disciplina militare.

L'Avvocatura ricorda infine che l'art. 3 del d.P.R. n. 1199 del 1971 prevede, anche con riferimento al ricorso gerarchico, la possibilità della sospensione (*d'ufficio* o su domanda del ricorrente) del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

1. — Il tribunale amministrativo regionale della Liguria dubita della legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), nella parte in cui dispone che «avverso le sanzioni disciplinari di corpo non è ammesso ricorso giurisdizionale se prima non è stato esperito ricorso gerarchico o siano trascorsi novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso».

Secondo il rimettente, la norma si porrebbe in contrasto: *a)* con l'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento tra il personale militare e gli altri pubblici dipendenti, i quali — per ricorrere avverso le sanzioni disciplinari loro irrogate — possono scegliere di adire la sede amministrativa ovvero immediatamente quella giurisdizionale (*ex art. 20 della legge n. 1034 del 1971*); *b)* con gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto impedisce al militare incolpato di perseguire la tutela dei propri interessi in modo pieno e libero dai condizionamenti gerarchici.

2. — La questione non è fondata.

2.1. — Il sistema normativo introdotto dalla legge n. 382 del 1978 risulta intimamente connotato dalla volontà (che emerge in modo chiaro anche dai lavori preparatori) di rendere positiva una visione moderna del concetto di disciplina militare, in linea con le mutate esigenze della società nel presente contesto storico ed ossequiente

al disposto costituzionale, secondo cui l'ordinamento delle forze armate dev'essere informato allo spirito democratico della Repubblica. Tale visione, peraltro, viene necessariamente correlata con la peculiarità della posizione del cittadino militare, che si caratterizza tra l'altro per la stretta sottoposizione di questo al rapporto gerarchico ed alla disciplina militare: elementi, senza i quali «sarebbe impossibile strutturare le forze armate in modo che esse siano in grado di assolvere la funzione fondamentale della difesa della Patria, loro assegnata dalla Costituzione» (Camera dei deputati, relazione alle proposte di legge riunite nn. 407, 526 e 625/A).

Trattasi della disciplina militare intesa come «osservanza consapevole delle norme attinenti allo stato di militare in relazione ai compiti istituzionali delle forze armate ed alle esigenze che ne derivano», la quale viene teleologicamente elevata a «regola fondamentale per i cittadini alle armi in quanto... principale fattore di coesione ed efficienza» (art. 2, comma 1, del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, recante il regolamento di disciplina militare emesso ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge n. 382 del 1978). Tanto che, in caso di violazione del particolare dovere d'obbedienza gravante sul cittadino inserito nell'ordinamento militare, risultano previste specifiche «sanzioni di corpo», affatto sconosciute agli altri pubblici dipendenti.

2.1.1. — La valutazione della denunciata norma, condotta appunto alla luce dei principi ispiratori del nuovo sistema disciplinare militare, consente allora di escludere la sussistenza di un *vulnus* al principio di uguaglianza.

Ciò, in primo luogo, perché risulta d'immediata percezione come la peculiarità dello *status* del militare — ripetutamente sottolineata da questa Corte (v., da ultimo, ordinanza n. 396 del 1996) — renda inappropriato il riferimento, in termini di *tertium comparationis*, alle regole generali dettate per il pubblico impiego. E, in secondo luogo, perché il consentire l'accesso alla sede giurisdizionale dopo l'esperimento del rimedio gerarchico (o l'inutile decorso del termine di novanta giorni dalla data di proposizione del ricorso stesso), rappresenta un'opzione legislativa non irrazionale, uiretta com'è a perseguire la finalità di assicurare anche in tempo di pace l'ordinato svolgimento del servizio, costituente valore primario per l'andamento stesso della vita militare (cfr. sentenza n. 37 del 1992).

2.1.2. — Parimenti, non è ravvisabile la prospettata lesione degli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Come questa Corte ha più volte affermato, l'assoggettamento all'onere del previo esperimento dei rimedi amministrativi, con conseguente differimento della proponibilità dell'azione a un certo termine decorrente dalla data di presentazione del ricorso, è legittimo se giustificato da esigenze di ordine generale (v., da ultimo, sentenza n. 233 del 1996), nonché allorquando tale limitazione tenda ad evitare un uso in concreto eccessivo del diritto alla tutela giurisdizionale, tanto più ove l'adempimento dell'onere, lungi dal costituire uno svantaggio per il titolare della pretesa, rappresenti il modo di soddisfazione della posizione sostanziale più pronto e meno dispendioso (v. sentenza n. 82 del 1992).

Ebbene, nella specie, la scelta del legislatore di privilegiare la via gerarchica quale naturale e immediata sede di soluzione delle controversie in ordine all'irrogazione delle sanzioni — dove oltre tutto la possibilità di proporre motivi di merito consente all'interessato di ottenere un complessivo e più penetrante riesame del fatto — è da considerarsi il risultato d'un congruo bilanciamento tra l'esigenza di coesione dei corpi militari e quella di tutela dei diritti individuali (cfr. sentenza n. 22 del 1991).

D'altra parte, proprio al fine di evitare i paventati possibili condizionamenti derivanti dal vincolo di subordinazione, la normativa prevede in modo espresso che il superiore, per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico, debba inoltrarlo sollecitamente «senza pareri o commenti all'autorità gerarchica immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione» (art. 72 del d.P.R. n. 545 del 1986): con ciò realizzandosi un'ulteriore garanzia di imparzialità della decisione amministrativa, la quale, ove ritenuta ancora insoddisfacente dal militare, potrà essere allora liberamente impugnata in via giurisdizionale.

Se poi è vero che in quest'ultima sede opera la norma dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (richiamata dal rimettente), ai sensi della quale il giudice amministrativo può disporre la sospensione del provvedimento amministrativo, non è da trascurare che anche nella fattispecie è pur sempre possibile ottenere, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, la sospensione dell'esecuzione dell'impugnato atto da parte dell'organo decidente, sospensione che costituisce un rimedio cautelare di generale applicazione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, secondo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale della Liguria, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C0416

N. 114

Sentenza 9-22 aprile 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Decreto di citazione a giudizio emesso in seguito all'opposizione al decreto penale di condanna - Previsione a pena di nullità, dell'avviso che l'imputato ha ancora la facoltà di chiedere nel giudizio dibattimentale l'applicazione della pena o di essere ammesso all'oblazione - Esclusione - Peculiarità di una disciplina rispondente a criteri di razionalità coerenti con la disciplina degli avvisi già contenuti nel decreto penale di condanna - Esclusione della violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza - Riferimento alla giurisprudenza della Corte (v. ordinanza n. 346/1992) - Non fondatezza.

(C.P.P., art. 565, secondo comma, in relazione all'art. 464, stesso codice).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 565, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento all'art. 464 stesso codice, promosso con ordinanza emessa il 22 maggio 1996 dal pretore di Lucera, nel procedimento penale a carico di Di Bello Stefania Concetta, iscritta al n. 813 del registro ordinanze del 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 marzo 1997 il giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un dibattimento instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, il pretore di Lucera ha sollevato, con ordinanza 22 maggio 1996, questione di legittimità costituzionale dell'art. 565, comma 2, del codice di procedura penale in relazione all'art. 464 stesso codice, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Premesso che la difesa dell'imputato aveva proposto eccezione di nullità del decreto che aveva disposto il giudizio ai sensi degli artt. 565, comma 2, e 555, comma 1 lettera e), cod. proc. pen., per omessa indicazione dell'avviso che l'imputato poteva chiedere riti alternativi, il pretore rileva che nel giudizio in corso, instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, trovano applicazione gli artt. 459 e seguenti cod. proc. pen. (disposizioni relative al procedimento per decreto per reati di competenza del tribunale), espressamente richiamati dall'art. 565 cod. proc. pen. Tra le norme a cui fa rinvio l'art. 565 figura anche l'art. 464 cod. proc. pen., che a sua volta richiama l'art. 456, commi 1, 3 e 5, cod. proc. pen., e non anche il comma 2, ove è previsto l'avviso che l'imputato può chiedere i riti alternativi. Tale omissione — prosegue il pretore — comporta che le disposizioni che regolano il decreto che dispone il giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna non impongono che debba essere dato all'imputato l'avviso che può chiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. o di essere ammesso all'oblazione. E ciò nonostante che il termine per tali richieste non sia ancora spirato, potendo le stesse essere proposte sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 446, comma 1, cod. proc. pen., art. 162, primo comma, e art. 162-bis, primo comma, cod. pen.), con possibilità di riproposizione, per l'oblazione, addirittura fino alla discussione del dibattimento di primo grado (art. 162-bis, quinto comma, cod. pen.).

2. — Secondo il rimettente, la non previsione a pena di nullità nel comma 2 dell'art. 565 cod. proc. pen. dell'avviso circa la facoltà di chiedere i riti alternativi è giustificata solo in relazione alla facoltà di chiedere il rito abbreviato, il cui termine perentorio si consuma con la proposizione dell'opposizione; in riferimento agli altri due istituti (patteggiamento e oblazione), l'omissione sarebbe invece in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, in quanto l'avviso della facoltà di usufruire dei riti alternativi attiene all'esercizio del diritto alla difesa, come affermato nella sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1995.

L'omissione dell'avviso e della relativa sanzione di nullità si porrebbe in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole disparità di trattamento riservata a coloro che sono stati citati a giudizio nelle forme dell'art. 464 cod. proc. pen., a seguito di opposizione a decreto penale di condanna non accompagnata da alcuna specifica richiesta in ordine al rito, pur versando tali soggetti in situazione sostanzialmente eguale rispetto a chi è stato citato a giudizio dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 555 cod. proc. pen.

3. — Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la reiezione dell'eccezione.

L'Avvocatura sostiene che sul termine per la richiesta dei riti alternativi diversi dall'abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, vi è contrasto nella giurisprudenza della Corte di cassazione.

In alcune sentenze la Cassazione ha affermato infatti che «l'eventuale richiesta di riti alternativi vada inderogabilmente proposta con la dichiarazione d'opposizione». Seguendo tale lettura la questione proposta sarebbe irrilevante.

In altre pronunzie la Corte di cassazione ha però ritenuto che «la richiesta di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. non deve essere inderogabilmente contenuta nella dichiarazione d'opposizione, ma può essere presentata entro il termine generalmente indicato nell'art. 446 cod. proc. pen. per il procedimento di patteggiamento della pena».

Tuttavia anche seguendo tale seconda interpretazione l'eccezione sarebbe infondata, poiché la sentenza della Corte costituzionale n. 497 del 1995, richiamata dal rimettente, si riferisce a situazione processuale di gran lunga diversa per modalità e tempi. Nel caso di cui all'art. 555 cod. proc. pen. l'avviso della facoltà di presentare richiesta di riti alternativi viene dato per la prima volta in occasione dell'emissione del decreto di citazione a giudizio, mentre nel procedimento instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna l'imputato è stato già avvertito della facoltà di chiedere riti alternativi con la notificazione del decreto di condanna ed ha già potuto esercitare le sue scelte difensive.

Considerato in diritto

1. — La questione sottoposta all'esame della Corte ha per oggetto l'art. 565, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 464, stesso codice, nella parte in cui non prevede che il decreto di citazione a giudizio emesso in seguito all'opposizione a decreto penale di condanna contenga a pena di nullità l'avviso che l'imputato ha ancora la facoltà di chiedere nel giudizio dibattimentale l'applicazione della pena o di essere ammesso all'oblazione.

Ad avviso del pretore rimettente, tale omissione si porrebbe in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, per violazione del diritto dell'imputato di essere informato della facoltà di avvalersi dei riti alternativi, nonché con l'art. 3 della Costituzione, a causa dell'ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento riservata agli imputati rinviati a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna rispetto agli imputati

nei cui confronti il pubblico ministero ha emesso il decreto di citazione a giudizio a norma dell'art. 555 cod. proc. pen., ove l'avviso relativo alla facoltà di chiedere i riti alternativi è previsto, a seguito della sentenza n. 497 del 1995, a pena di nullità.

2. — La questione è infondata.

3. — La disciplina del decreto penale e della relativa opposizione nel procedimento davanti al pretore è contenuta nell'art. 565 cod. proc. pen., che nel primo comma opera un rinvio generale alle norme relative al procedimento per decreto per i reati di competenza del tribunale (artt. 459-464 cod. proc. pen.), stabilendo poi, nel secondo comma, che con l'atto di opposizione l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto che dispone il giudizio, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen.

Tra le norme oggetto di rinvio figura quindi anche l'art. 464 cod. proc. pen., relativo al giudizio conseguente all'opposizione al decreto penale, che a sua volta richiama l'art. 456 cod. proc. pen., ove è contenuta la disciplina del giudizio immediato. Peraltro, l'art. 464 richiama solo i commi 1, 3 e 5 dell'art. 456 cod. proc. pen., e non anche il secondo comma, ove si precisa che il decreto che dispone il giudizio immediato contiene l'avviso che l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena.

Come è stato messo in rilievo dal giudice *a quo*, nel procedimento davanti al pretore la legge non prevede, quindi, che il decreto che dispone il giudizio emesso a seguito di opposizione debba contenere l'avviso che l'imputato può chiedere l'applicazione della pena o di essere ammesso all'oblazione, cioè i due riti alternativi per i quali non sono ancora intervenuti termini di decadenza: l'applicazione della pena può, infatti, essere chiesta sino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 446, comma 1, cod. proc. pen.) e l'oblazione prima dell'apertura del dibattimento (art. 162, primo comma, cod. pen.), con possibilità di riproporre la domanda sino all'inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado nel caso dell'oblazione disciplinata dall'art. 162-bis, quinto comma, cod. pen.

Non sussistono, peraltro, i profili di illegittimità denunciati dal giudice *a quo*, in quanto la disciplina ora descritta non contrasta con il diritto di difesa, né riserva un'irragionevole e deteriore disparità di trattamento all'imputato rinviato a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale rispetto all'imputato nei cui confronti è stato emesso il decreto di citazione a giudizio disciplinato dall'art. 555 cod. proc. pen. Nel primo caso, infatti, l'imputato ha già ricevuto l'avviso, contenuto nel decreto penale di condanna, che può chiedere il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena [art. 460, comma 1, lettera e) cod. proc. pen.], ed è quindi già stato raggiunto da una piena informazione circa le facoltà che può esercitare in ordine ai riti alternativi. Ove l'imputato non abbia operato, in sede di opposizione al decreto penale, l'opzione per un rito alternativo, ma si sia limitato a presentare dichiarazione di opposizione ovvero a chiedere il giudizio, non vi è quindi motivo di rinnovare tale avviso, che risulterebbe pertanto inutile.

In effetti, è questa la ragione assorbente che spiega e giustifica la peculiare disciplina del decreto che dispone il giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto penale, messa in rilievo senza contrasti dalla dottrina e dalla giurisprudenza e richiamata anche da questa Corte in una diversa questione di legittimità relativa al combinato disposto degli artt. 565 e 460 cod. proc. pen. (ordinanza n. 346 del 1992).

D'altra parte, salvo quanto riguarda la richiesta di giudizio abbreviato, per la quale opera il termine di decadenza di quindici giorni previsto dall'art. 460, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., non vi sono preclusioni a che l'imputato, che nella dichiarazione di opposizione non abbia indicato alcuna opzione in ordine al rito, si avvalga dopo il rinvio a giudizio della facoltà di chiedere l'applicazione della pena o di essere ammesso all'oblazione, sino alla scadenza dei termini rispettivamente stabiliti per i due riti alternativi, così come precisato da questa Corte nella sentenza n. 344 del 1991 e sostenuto dalla costante giurisprudenza di legittimità successiva al 1993.

4. — In conclusione, la norma denunciata risponde a criteri di razionalità, coerenti con la disciplina degli avvisi già contenuti nel decreto penale di condanna e tali da escludere la dedotta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 565, comma 2, del codice di procedura penale in relazione all'art. 464 stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Lucera, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: NEPPI MODONA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

N. 115

Ordinanza 9-22 aprile 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.**Imposte in genere - IVA - Accertamento induttivo - Omessa presentazione della dichiarazione - Impossibilità di adempiere agli obblighi - Mancata previsione del potere di dichiarare, da parte degli organi del contenzioso tributario, come non dovute le pene pecuniarie - Mancata attenzione da parte del giudice rimettente alle soluzioni ermeneutiche della giurisprudenza in materia (v. Cass. SS.UU. nn. 125 e 127 del 1993) - Manifesta infondatezza.****(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 48, ultimo comma, e 55).****(Cost., art. 3).****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;*Giudici:* prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPO-
TOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 48, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Ferrara sul ricorso proposto da Enrico Farioli contro l'Ufficio IVA di Ferrara, iscritta al n. 205 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice relatore Massimo Vari;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 novembre 1995 (r.o. n. 205 del 1996) la Commissione tributaria di primo grado di Ferrara — nel corso di un giudizio promosso da Enrico Farioli contro un atto di accertamento induttivo dell'Ufficio IVA di Ferrara, con cui gli veniva contestata l'omessa presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 1987, oltre alla omessa registrazione di operazioni attive, con conseguente applicazione delle sanzioni di legge — ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale:

dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui non prevede, nell'ipotesi in cui il contribuente sia stato nell'impossibilità di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa in questione per cause di forza maggiore, la possibilità di computare in detrazione l'IVA corrisposta sulle fatture d'acquisto di beni e servizi;

dell'art. 48, ultimo comma, dello stesso d.P.R. n. 633 del 1972, nella parte in cui non consente agli organi del contenzioso tributario di dichiarare non dovute le pene pecuniarie, sempre nella ipotesi predetta;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per la infondatezza della questione;

Considerato che l'ordinanza di rimessione non tiene conto delle soluzioni ermeneutiche alle quali è approdata la giurisprudenza;

che, quanto alla prima questione, va ricordato l'orientamento secondo il quale l'accertamento induttivo di cui al citato art. 55 non comporta automaticamente la perdita, in sede di esercizio del diritto di detrazione dell'IVA assolta per rivalsa sugli acquisti di beni e servizi (*ex art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972*), del relativo credito maturato, in quanto la disposizione predetta non esclude di poter dimostrare l'entità dei crediti vantati, nel caso di incolpevole impossibilità di produrre i relativi documenti, con altri mezzi probatori, purché compatibili con la disciplina dell'imposta in questione e con i principi generali accolti dall'ordinamento processuale tributario;

che, del pari, quanto all'altra questione sollevata dal rimettente, occorre rammentare quella giurisprudenza che, pur ritenendo sufficiente ai fini della irrogazione delle pene pecuniarie la semplice volontarietà del comportamento sanzionato, la cui prova non incombe all'amministrazione, non esclude tuttavia l'esonero da sanzioni in presenza della dimostrazione di esimenti assolute (Cass. SS.UU. nn. 125 e 127 del 1993);

che, pertanto, le questioni prospettate sono da reputare manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 48, ultimo comma, e dell'art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Ferrara, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

97C0418

N. 116

Ordinanza 9-22 aprile 1997

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Tariffe elettriche - ENEL S.p.a. - Cosiddetto sovrapprezzo termico - Trasformazione in imposta senza collegamento tra il suo gettito e il servizio elettrico - Rimborso delle somme indebitamente pagate a favore degli utenti - Decadenza del decreto-legge impugnato per mancata conversione - *Ius superveniens*: d.-l. 13 settembre 1996, n. 473, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1996, n. 577 - Esigenza di una nuova valutazione circa la rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.

(Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 240; d.-l. 29 aprile 1996, n. 227, art. 1).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;

Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 240, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 1 del d.-l. 29 aprile 1996, n. 227, promossi con n. 3 ordinanze emesse il 16 maggio 1996 dal giudice di pace di Sassari, rispettivamente iscritte ai nn. 962, 963 e 964 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visti gli atti di costituzione dell'ENEL nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1997 il giudice relatore Valerio Onida;

Ritenuto che nel corso di giudizi civili promossi nei confronti dell'ENEL s.p.a. il giudice di pace di Sassari, con tre ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 962, 963 e 964 del 1996), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 53, 72, ultimo comma, 77, 102 e 113 della Costituzione, dell'art. 3, comma 240, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, del d.l. 29 aprile 1996, n. 227 (Disposizioni urgenti in materia di incremento delle tariffe elettriche di cui al provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986);

che l'art. 3, comma 240, della legge n. 549 del 1995, nel testo originario, stabiliva che gli incrementi al c.d. sovrapprezzo termico fissati dal provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 fossero riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato dopo l'accertamento da parte del CIPE del conseguimento delle finalità del provvedimento medesimo; mentre, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 227 del 1996, disponeva che gli effetti del citato provvedimento CIP n. 32 del 1986 cessassero dopo l'accertamento da parte del CIPE del conseguimento delle finalità del provvedimento medesimo, e che l'eventuale eccedenza degli introiti tariffari da esso derivanti, rispetto al minor conferimento al fondo di dotazione dell'ENEL che essi erano destinati a compensare, fosse versata all'entrata del bilancio dello Stato;

che a loro volta i commi 2 e 3 dello stesso art. 1 del decreto-legge n. 227 del 1996, rispettivamente, chiarivano che cosa si dovesse intendere, al fine dell'accertamento demandato al CIPE, per conseguimento delle finalità del provvedimento CIP n. 32 del 1986, e stabilivano i criteri di tale accertamento;

che, ad avviso del giudice remittente, l'art. 3, comma 240, della legge n. 549 del 1995, nel testo originario e in quello sostituito, avrebbero trasformato il sovrapprezzo in una vera e propria imposta, senza collegamento tra il suo gettito e il servizio elettrico;

che tale disciplina, secondo il giudice *a quo*, violerebbe gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto sarebbero chiamati a pagare la nuova imposta, senza alcuna giustificazione razionale, solo i titolari di utenze domestiche, e sarebbe negato retroattivamente il diritto degli utenti di ottenere il rimborso delle somme indebitamente pagate prima dell'entrata in vigore della legge;

che, sempre ad avviso del giudice *a quo*, l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 227 del 1996, disponendo in materia di bilancio, violerebbe il divieto di provvedere in tale materia con decreto-legge, sancito dall'art. 72, quarto comma, della Costituzione e ribadito dall'art. 15, comma 2, lettera b della legge 23 agosto 1988, n. 400;

che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 227 del 1996, stabilendo che cosa si debba intendere per accertamento, da parte del CIPE, del conseguimento delle finalità di cui al provvedimento CIP n. 32 del 1986, secondo il remittente sfocerebbe in disposizioni retroattive tese ad interpretare il contenuto di un provvedimento amministrativo, già rimesso al giudizio dell'autorità giudiziaria, e perciò inciderebbe in modo arbitrario sull'esercizio della funzione giurisdizionale, in violazione degli artt. 102 e 113 della Costituzione, e lederebbe il diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione;

che, inoltre, l'art. 1 del citato decreto-legge n. 227 del 1996, dettando i criteri per la determinazione dell'importo da riconoscere all'ENEL a titolo di compensazione del minor conferimento al fondo di dotazione, tenderebbe a sanare *a posteriori* e con effetto retroattivo il comportamento dell'ENEL, già demandato alla valutazione dell'autorità giudiziaria, consistente nel contabilizzare in bilancio i proventi delle quote prezzo alla voce «ricavi tariffari» anziché a quella «fondo di dotazione», violando così gli artt. 102 e 113 della Costituzione;

che il decreto-legge n. 227 del 1996 sarebbe stato emanato altresì in assenza dei requisiti costituzionali di necessità e di urgenza, in violazione dell'art. 77 della Costituzione;

che, infine, sarebbe illegittimo il criterio stabilito dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 227 del 1996, che addosserebbe agli utenti, retroattivamente, il pagamento degli interessi composti, calcolati in base al tasso ufficiale di sconto, sugli importi riconosciuti all'ENEL;

che si è costituito in giudizio l'ENEL, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili, in quanto il decreto-legge n. 227 del 1996 è decaduto per mancata conversione in legge, mentre l'originario testo dell'art. 3, comma 240, della legge n. 549 del 1995 è stato travolto dal sopravvenuto decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473; né potrebbe la questione essere trasferita sul successivo decreto-legge, in quanto la nuova norma recherebbe una disciplina totalmente diversa da quella precedentemente dettata;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo a sua volta che le questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili, in quanto il disposto del comma 240 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, già sostituito dall'art. 1 del decreto-legge n. 227 del 1996, è stato abrogato dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 473 del 1996, e per altro verso il decreto-legge n. 227 del 1996 è decaduto per mancata conversione, mentre la materia è stata disciplinata *ex novo* dall'art. 1 del decreto-legge n. 473 del 1996;

Considerato che le tre ordinanze sollevano la medesima questione, e pertanto i giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;

che il decreto-legge n. 227 del 1996 è decaduto per mancata conversione in legge, senza che i suoi effetti siano stati fatti salvi da una legge ai sensi dall'art. 77, ultimo comma, della Costituzione;

che, successivamente alla proposizione delle questioni, è sopravvenuto il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1996, n. 577, il cui art. 1 dispone che gli effetti delle disposizioni di cui ai capitoli I e II del provvedimento CIP n. 32 del 23 maggio 1986 (concernenti le maggiorazioni tariffarie per cui è giudizio) cessano a decorrere dal 30 giugno 1996 (comma 1), e che a decorrere dal 30 giugno 1997 non è ammissibile alcun onere aggiuntivo, a parte le imposte, al di fuori delle tariffe determinate ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481, inglobandosi nella tariffa, a cura dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il sovrapprezzo per la copertura dell'onere termico e gli altri sovrapprezzi comunque denominati, purché non destinati alle entrate dello Stato, e in misura comunque coerente con le normali condizioni della concorrenza e del mercato (comma 2);

che lo stesso art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 473 del 1996 ha abrogato il comma 240 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995;

che, da ultimo, l'art. 5 del d.l. 11 marzo 1997, n. 50, tuttora in attesa di conversione, ha disposto che fino a quando l'Autorità per l'energia elettrica e il gas non avrà assunto le determinazioni, in materia di tariffe elettriche, di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 473 del 1996, convertito in legge n. 577 del 1996, restano in vigore le norme in materia applicate alla data del 31 dicembre 1996 — data peraltro posteriore a quella in cui si sono verificate la decadenza del decreto-legge n. 227 del 1996 nonché l'abrogazione, in forza dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 473 del 1996, dell'art. 3, comma 240, della legge n. 549 del 1995 —, e che «sono fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi» del medesimo art. 5;

che pertanto deve provvedersi alla restituzione degli atti al giudice *a quo* perché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza delle questioni alla luce dello *jus superveniens* conseguente agli eventi normativi menzionati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al giudice di pace di Sassari.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1997.

Il Presidente: VASSALLI

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 22 aprile 1997.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 206

*Ordinanza emessa il 6 dicembre 1996 dal Consiglio di Stato
sul ricorso proposto da Berteramo Angela contro l'U.S.L. FG/10 ed altro*

Impiego pubblico - Concorsi pubblici per il reclutamento degli impiegati civili dello Stato - Riserva di posto per le categorie protette (invalidi per servizio, del lavoro e civili) - Ingiustificato privilegio del riservatario rispetto agli altri concorrenti - Incidenza sui principi dell'accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza e mediante concorso.

(Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 12, ultimo comma).

(Cost., artt. 3, primo comma, 51, primo comma, e 97 ultimo comma).

IL CONSIGLIO DI STATO

Ha pronunciato la seguente ordinanza sull'appello proposto dalla dott.ssa Angela Berteramo, residente in Cerignola, difesa dall'avv. Raffaele Versace e domiciliata presso di lui in Roma, corso Trieste 185, appellante, contro l'unità sanitaria locale FG/10, con sede in Cerignola, non costituita in giudizio; e nei confronti del dott. Francesco Monopoli, residente in Cerignola, difeso dall'avv. Giorgio Recchia e domiciliato presso di lui in Roma, corso Trieste 88, resistente, per l'annullamento della sentenza 25 giugno 1993, n. 231, con la quale il tribunale amministrativo regionale per la Puglia, seconda sezione, ha respinto il ricorso contro il provvedimento 12 marzo 1992, n. 103 dell'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale, di nomina del dott. Monopoli a collaboratore amministrativo;

Visto il ricorso in appello, notificato il 10 novembre 1993 e depositato il 19 successivo;

Visto il controricorso del dott. Monopoli, depositato il 29 gennaio 1994;

Vista la memoria presentata dal resistente il 25 novembre 1996;

Visti gli atti tutti della causa;

Udita alla pubblica udienza del 6 dicembre 1996 la relazione del consigliere Raffaele Carboni e uditi, altresì, l'avv. Santo Manes — su delega dell'avv. Raffaele Versace — per l'appellante e l'avv. Giorgio Recchia per l'appellato Monopoli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

F A T T O

L'unità sanitaria locale di Cerignola, con deliberazione del comitato di gestione 30 novembre 1988, n. 834, indisse un concorso pubblico per due posti di collaboratore amministrativo (di settima qualifica funzionale, richiedente il diploma di laurea), e con deliberazione del comitato di gestione 14 marzo 1990, n. 145 nominò i primi due classificati, senza provvedere sulla posizione del dott. Francesco Paolo Monopoli, quinto classificato, che nella domanda di partecipazione al concorso aveva dichiarato di essere iscritto nell'elenco provinciale degli invalidi civili.

Successivamente, resisi vacanti altri posti di collaboratore amministrativo, l'unità sanitaria locale assunse in servizio il terzo classificato, e poi ancora, con provvedimento dell'amministratore straordinario 12 marzo 1992, n. 103, il dott. Monopoli in forza della riserva a suo favore. Il provvedimento fu impugnato dalla dott.ssa Berteramo, quarta classificata, al tribunale amministrativo regionale per la Puglia, che lo ha respinto con la sentenza indicata in epigrafe.

Ha appellato la dott.ssa Berteramo, per i seguenti motivi:

1) nell'unità sanitaria locale la pianta organica era considerata completa, anche riguardo alle categorie riservatarie, sino al momento in cui si è presentata la necessità di effettuare l'assunzione contestata; soltanto in sede di ricognizione è stato elevato il numero dei posti da assegnare agli invalidi civili, con atto che, però, non può retroagire in danno del diritto acquistato dalla ricorrente con la collocazione in graduatoria;

2) eccesso di potere per sviamento, in quanto l'atto ricognitivo, effettuato dopo il concorso e dopo che per anni, a causa dei divieti di assunzione, la situazione del personale era rimasta cristallizzata, non era conforme alle regole d'imparzialità e buon andamento, imposte all'amministrazione dall'art. 97 della Costituzione.

La sezione, con decisione non definitiva resa in data odierna, ha dichiarato inammissibile, perché nuovo, il primo motivo d'appello.

D I R I T T O

Il collegio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, contenente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, in base al quale è stato emanato il provvedimento impugnato dalla dott.ssa Berteramo.

Il motivo di doglianza rimasto da esaminare in appello, con il quale in definitiva la ricorrente non fa che dolersi che le sia stato preferito il concorrente che la seguiva in graduatoria, non appare fondato alla stregua della vigente legislazione, che appunto prevede, nei concorsi pubblici, una riserva di posti a favore degli invalidi civili e delle altre categorie protette dalla legge n. 482 del 1968; donde la rilevanza della questione di legittimità costituzionale della disposizione di legge, che, se ritenuta fondata, potrebbe invece comportare l'accoglimento dell'appello.

La legge citata, dopo aver previsto, nel primo comma dell'art. 12, l'assunzione senza concorso, degli invalidi e delle persone appartenenti alle altre categorie protette, in posti di operaio e delle carriere esecutive ed ausiliarie presso le pubbliche amministrazioni (secondo l'ordinamento di allora del pubblico impiego), all'ultimo comma prevede che «Nei concorsi a posti delle carriere direttive» (alle quali corrisponde l'odierna settima qualifica funzionale presso gli enti locali) «e di concetto o parificati, gli appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nell'ordine di graduatoria tra i vincitori fino a che non sia stata raggiunta la percentuale del 15% dei posti di organico».

L'istituto della riserva di posti nei concorsi risulta introdotto nella legislazione con la legge 21 agosto 1921 n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche amministrazioni e nelle aziende private. Detta legge all'art. 8 prevedeva la precedenza degli invalidi di guerra (salve alcune altre preferenze) fino a una certa aliquota dei posti esistenti, nelle assunzioni da compiere dalle pubbliche amministrazioni, richiedendo, «qualora si tratti di posti da assegnare per concorso», che l'assunzione fosse subordinata al conseguimento dell'idoneità. Successivamente, con numerosi provvedimenti legislativi a partire dal 1945 e per tutto il decennio degli anni cinquanta, le disposizioni furono estese agli orfani dei caduti e dispersi dei vari eventi bellici o connessi con i sovvertimenti politici. Nel frattempo la legge 3 giugno 1950, n. 375 aveva meglio disciplinato le procedure per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, prevedendo all'art. 9 che, per i posti pubblici di gruppo A e di gruppo B o parificati, gli invalidi di guerra che avessero conseguito l'idoneità fossero inclusi in graduatoria sino al raggiungimento di un certo rapporto con i posti d'organico, e che per i posti iniziali di gruppo C o di ordine o di subalterno si procedesse invece all'ammissione diretta. Il testo unico delle leggi sugli impiegati civili dello Stato, emanato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 in forza della delega contenuta nella legge 20 dicembre 1954, n. 1181, all'art. 5 ha configurato la riserva di posti come un istituto, in un certo senso, di carattere ordinario e generale, richiamando, per i concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto, «le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini»; e d'altra parte ha posto, come argine a difesa dell'utilità della procedura concorsuale, la regola che le riserve «non possono complessivamente superare la metà dei posti». La legge 2 aprile 1968, n. 482, a sua volta, riprendendo le disposizioni della legge del 1950 sugli invalidi di guerra nel quadro di una disciplina organica sull'avviamento al lavoro delle categorie svantaggiate, fra cui gli

invalidi per servizio, del lavoro e civili, ha previsto la riserva come specifico mezzo di tutela di quelle categorie. Nel frattempo e successivamente, altre leggi e accordi collettivi hanno utilizzato l'istituto non più a favore di categorie svantaggiate, bensì di qualsivoglia categoria d'impiegati o di altre persone, di cui favorire, in generale o in via transitoria, il cambio di amministrazione, l'accesso all'impiego pubblico o a determinati ruoli o a posti di qualifica superiore. Infine, il regolamento sui concorsi emanato con d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, all'art. 5 ha disciplinato il concorso tra loro delle varie categorie di riservatari, per il caso in cui gli aventi diritto a riserva superino la metà dei posti da coprire.

Fatta questa premessa e tornando alle categorie protette dalla legge n. 482 del 1968, va osservato che il legislatore, limitando alle qualifiche, che per brevità si possono indicare come inferiori, l'assunzione diretta degli appartenenti alle categorie protette, ha evidentemente ritenuto che, per le qualifiche superiori, l'interesse pubblico alla scelta dei candidati migliori sia preminente rispetto al collocamento lavorativo degli appartenenti alle categorie protette.

Il concorso, secondo la nostra univoca tradizione legislativa, è una procedura che assolve alla duplice funzione, di accertare l'idoneità degli aspiranti (intesa come specifica capacità di svolgimento delle mansioni inerenti ai posti messi a concorso), e di assumerli secondo il grado d'idoneità dimostrato. L'essenza del concorso, peraltro, non risiede nell'accertamento dell'idoneità (specifica), di per sé compatibile anche con sistemi di assunzione per libera scelta, ma nell'assunzione secondo l'ordine della graduatoria di merito, in attuazione del principio sancito dall'art. 51 della Costituzione, secondo cui tutti i cittadini possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza.

Ora, per quanto riguarda la categoria degli invalidi, quel che può accadere e che accade è che una determinata invalidità, compatibile con lo svolgimento delle mansioni proprie di un determinato posto, impedisca però alla persona, che ne è affetta, di svolgere le ordinarie prove concorsuali, oppure la ponga, nella competizione, in una condizione sfavorevole, non corrispondente a un'inferiorità del merito. In considerazione di ciò, e in ottemperanza al disposto dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione, verosimilmente ben potrebbe la legge, che in principio ha considerato preminente l'interesse pubblico all'accertamento comparativo della idoneità allo svolgimento delle funzioni, adattare la regola del concorso pubblico con la previsione di apposite procedure, secondo la particolarità dei singoli casi, di accertamento d'idoneità e di comparazione per coloro che, per ragione d'invalidità, non possono competere secondo le ordinarie regole concorsuali.

La legge, all'ultimo comma del citato art. 12, muove invece dal presupposto che l'invalido, come l'appartenente alle altre categorie protette, partecipi alle ordinarie procedure concorsuali in posizione di parità e senza che nulla gli precluda di classificarsi fra i vincitori in base ai criteri di selezione concorsuali. Ad esempio l'odierno resistente si è classificato quinto, ma non risulta che la sua invalidità gli abbia impedito di classificarsi quarto, e quindi di vincere per merito. A questo punto non si riesce a scorgere la giustificazione dell'indiscriminata riserva, che, mentre non risolve per nulla i casi di invalidità ostativa alla partecipazione paritaria alla procedura concorsuale, torna, invece, a far prevalere l'interesse dell'appartenente alla categoria protetta su quello della scelta del migliore, senza nessun nesso tra il tipo d'invalidità e il beneficio. Obiettivamente considerata, la logica della disposizione, avulsa da situazioni d'emergenza come potevano essere quelle postbelliche, è quella di «compensare» la situazione d'inferiorità fisica o sociale; intendendo per compensazione, non già la rimozione di uno svantaggio, bensì l'attribuzione di un vantaggio per consolazione di una sventura; atteggiamento che, apprezzabile sul piano dell'eticità personale, non sembra però aver niente a vedere con un razionale sistema, né di assistenza sociale né di gestione della cosa pubblica.

Il dubbio di legittimità della disposizione di legge si pone, quindi, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, per il privilegio istituito a favore del concorrente appartenente alle categorie protette rispetto agli altri concorrenti; e di conseguenza, anche in riferimento agli artt. 97, ultimo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, dal momento che la scelta secondo l'ordine della graduatoria di merito, nella quale la regola del concorso consiste, viene alterata senza razionale giustificazione. Il privilegio, infatti, non sembra giustificato alla stregua delle valutazioni effettuate dallo stesso legislatore, il quale per certi posti ha scelto la via del concorso, ma poi ha derogato all'ordine di graduatoria in ragione di qualità personali di certi concorrenti, non conferenti con la collocazione in graduatoria da loro ottenuta.

Il dubbio di violazione degli art. 51 e 97 della Costituzione si pone anche sotto altro profilo. L'art. 97 della Costituzione, con l'inciso «salvo i casi stabiliti dalla legge», consente di derogare alla regola del concorso, naturalmente quando la deroga trovi ragionevole giustificazione alla luce di altri principi dell'ordinamento. Si ha una deroga al concorso quando la legge prevede la nomina per scelta, o in ogni caso per assunzione diretta, ovvero per elezione. Cioè la Costituzione consente che, per soddisfare certi interessi, si nomini un pubblico impiegato con procedura diversa dal concorso. Ma non sembra che la deroga al concorso possa stare all'interno della procedura concorsuale, e che il legislatore possa sottrarsi in questo modo, con una procedura di riserva di posti che mischia il concorso con l'assunzione diretta, alla responsabilità di decidere se in certi posti d'impiego si possa assumere direttamente, per favorire certe persone a causa delle loro condizioni personali, o se invece si debba assumere per concorso, secondo un accertamento comparativo di merito. Vero è che l'attribuzione di posti per riserva può essere configurata, in sostanza, con un'assunzione diretta previo esame d'idoneità, ma allora appunto si torna alla logica dell'assunzione diretta, per posti per i quali, invece, il legislatore ha ritenuto di dare preferenza al concorso. Insomma, la riserva di posti nei concorsi pubblici si risolve in una commistione tra le due procedure, che viceversa si escludono a vicenda, dell'assunzione diretta e dell'assunzione per concorso. Tale commistione non è senza rilievo, né l'assunzione per riserva di posti è la stessa cosa che un'assunzione diretta previo esame d'idoneità; perché nel caso dell'assunzione diretta, come quello previsto dal primo comma dell'art. 12 in esame, si sottraggono pur sempre dei posti d'impiego al concorso dei cittadini che vi aspirino, ma genericamente, per assolvere ad obblighi di solidarietà sociale senza che nessuno, concretamente e specificamente, possa chiamarsi danneggiato: e va da sé che la solidarietà sociale, in quanto valore sottostante a norme come quelle dell'art. 38 o dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione, è una solidarietà collettiva.

La disposizione che si esamina, invece, dispone l'assunzione di un invalido civile, o di altro riservatario, a preferenza del concorrente utilmente incluso in graduatoria, che secondo le normali regole amministrative dovrebbe essere nominato in uno dei posti d'impiego messi a concorso; e in tal modo fa gravare il vantaggio, accordato dalla legge alla persona invalida o altrimenti svantaggiata, tutto quanto sulla persona che viene pretermessa dopo aver sostenuto le prove concorsuali ed essersi classificata in posto utile.

La norma fa così gravare l'onere, della solidarietà sociale o dell'altro principio che consenta di derogare alla regola del concorso, tutto su una sola, determinata persona, che quel posto ha meritato secondo la procedura indetta dall'amministrazione in ottemperanza alla legge e valendosi del suo diritto a concorrere per i pubblici uffici in condizione di uguaglianza con gli altri cittadini; come è manifesto nel caso in esame, in cui la pretesa solidarietà sociale verrebbe tutta sostenuta, con la propria disoccupazione, dalla ricorrente; pur dopo che lo stesso legislatore ha rifiutato l'assunzione diretta e ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico a ricoprire i posti per concorso.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato, sezione quinta giurisdizionale, così provvede:

sospende il giudizio in corso;

solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 2 aprile 1968 n. 482, con riferimento agli artt. 3, primo comma, 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione;

manda al segretario della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due camere del Parlamento, e di trasmettere, poi, gli atti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma il 6 dicembre 1996.

Il presidente: CATALLOZZI

Il consigliere estensore: CARBONI

N. 207

*Ordinanza emessa il 3 dicembre 1996 dal pretore di Pescara
nel procedimento penale a carico di Di Giovanni Ottavio*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi da utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (nella specie: frantoi oleari) - Osservanza delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge n. 319/1976 e successive modificazioni - Esclusione - Conseguente depenalizzazione di condotta nociva all'ambiente e alla salute - Ingiustificato trattamento di privilegio rispetto agli scarichi di altri insediamenti produttivi - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 330/1996 di inammissibilità di questione analoga.

(Legge 11 novembre 1996, n. 574, artt. 3, 8, 10, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32, e 41, secondo comma).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza letti gli atti del procedimento n. 1659/1996 r.g. pretura a carico di Di Giovanni Ottavio, per il reato di cui all'art. 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 319.

O S S E R V A

Nel processo in questione è stata contestata la violazione della legge n. 319 del 1976 in relazione allo scarico di un frantoio oleario, considerato dalla legge quale scarico da insediamento produttivo, quindi soggetto agli obblighi ed alle sanzioni penali previsti per questi scarichi a tutela dall'inquinamento.

Tuttavia è nel frattempo intervenuta la legge 11 novembre 1996, n. 574, la quale stabilendo «Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari», prevede una particolare disciplina di favore per questi scarichi espressamente derogatoria rispetto a quella stabilita dalla legge n. 319/1976 per tutti gli altri scarichi da insediamenti produttivi.

In particolare si consente lo scarico delle acque di vegetazione e delle sanse umide, cui l'art. 1, comma secondo, estende lo stesso regime di favore, provenienti dalla lavorazione delle olive, senza autorizzazione preventiva e senza l'osservanza dei limiti tabellari previsti dalla legge n. 319, pure già previsti dall'art. 2, comma 2, legge n. 119/1987 (disposizioni urgenti in materia di scarico dei frantoi oleari), prevedendo al più sanzioni amministrative non superiori, nel massimo, a 5 milioni; e si precisa in proposito che «L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione ai sensi dell'art. 1, non è subordinata all'osservanza da parte dell'interessato delle prescrizioni dei limiti e di accettabilità previsti dalla legge n. 319/1976 e succ. modificazioni» (art. 10, comma primo).

Per altro la legge in esame era stata preceduta sin dall'aprile 1995 da una serie di decreti-legge reiterati e mai convertiti i quali tendevano anch'essi a creare una disciplina di favore (anche se più limitata) in deroga a quella generale per gli scarichi dei frantoi.

Sotto il profilo penale, la nuova legge oltre ad essere più favorevole, fa anche salvi gli effetti prodottisi sulla base dei citati decreti-legge, prevedendo in proposito, una espressa causa di non punibilità (art. 10, commi 3 e 4).

Nel caso di specie, dunque, alla stregua della nuova disciplina, si dovrebbe pervenire al proscioglimento, trattandosi di fatto non più previsto dalla legge come reato ovvero espressamente dichiarato non punibile.

A parere di questo pretore sussistono, però, profili di inconstituzionalità che inducono questo giudice a prospettare la questione alla Corte costituzionale.

In primo luogo, infatti, non sembra infondato ritenere che sia stato violato il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione.

La Corte costituzionale ha costantemente affermato che il rispetto dell'art. 3 consente al legislatore di emanare norme differenziate riguardo a situazioni obiettivamente diverse solo a condizione che tali norme rispondano alla esigenza che la disparità di trattamento sia fondata su presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifi-

chino l'adozione (cfr. per tutte la sentenza n. 3 del 1963). Per cui la Corte ha dichiarato illegittime norme che prevedevano un trattamento sanzionatorio irrazionalmente differenziato rispetto a quello previsto da altre fattispecie, ovvero, con una decisione recente proprio relativa all'art. 21 della legge Merli (ove si fa espresso riferimento anche al complesso della normativa ambientale) eliminando il divieto di applicazione di sanzioni sostitutive (sentenza n. 254 del 20-23 giugno 1994).

In questa sentenza la Corte ricorda che si viola il principio di eguaglianza qualora con leggi successive si dia vita ad un «sistema normativo assolutamente squilibrato».

Ed anzi, a proposito del principio di eguaglianza in questo delicato settore la Corte, come rilevato da recente dottrina, ha anche precisato che si tratta di un modello «dinamico» il quale, in presenza di una diversa disciplina giuridica di situazioni omogenee, dovrebbe indurre l'interprete ad interrogarsi sul «perché una determinata disciplina operi, all'interno del tessuto egualitario dell'ordinamento, quella specifica distinzione» ed a «trarne le debite conseguenze in punto di corretto uso del potere normativo» (sentenza n. 89 de 28 marzo 1996); dichiarando, in tema di sanzioni, la «arbitrarietà delle statuizioni non uniformi» per «contrasto con i principi di ragionevolezza e di razionalità della legislazione, desumibili dall'art. 3 della Costituzione» (sentenza n. 52 del 21 febbraio 1996).

Esattamente quello che ha fatto il legislatore con la nuova legge. Infatti con essa si è introdotta, senza alcuna ragionevole giustificazione, un evidente disparità di trattamento, sia come obblighi che come sanzione, tra scarichi da insediamenti produttivi; tanto più che, trattandosi di norme contro l'inquinamento, l'unico presupposto che dovrebbe giustificare un trattamento di favore per gli scarichi dei frantoi dovrebbe riguardare la loro minore pericolosità per l'ambiente e non il tipo di attività. Mentre è vero il contrario, come si evince anche da tutta la normativa tecnica elaborata per il trattamento delle acque di vegetazione (vedi tra gli altri d.m. 24 luglio 1987 n. 397).

In altri termini appare del tutto evidente che se lo scopo del legislatore è di evitare lo scarico nell'ambiente di sostanze con parametri che superino determinati limiti di accettabilità, è del tutto irrilevante, ai fini eventuali «ragionevoli» esclusioni, la provenienza ed il tipo di attività svolta.

Del resto appare del tutto evidente che se il legislatore ritenesse che gli scarichi dei frantoi sono da ritenersi innocui, in quanto non superano i limiti tabellari, non ci sarebbe stata alcuna necessità, (dopo avere stabilito l'obbligo del rispetto dei limiti di cui alla tabella A della legge n. 319/1976 entro due anni dall'entrata in vigore della legge n. 119/1977), di escludere oggi con la legge n. 574/1996 il rispetto degli obblighi della legge n. 319.

Peraltro, la nuova legge configura una evidente disparità di trattamento rispetto anche al sistema complessivo della normativa di tutela ambientale (cfr. ad es. il d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 sull'inquinamento atmosferico da industria) ed in particolare altre leggi che si occupano, come la Merli, di inquinamento delle acque (quale il d.l. 27 gennaio 1992 n. 133 sugli scarichi di sostanze pericolose), le quali prevedono tutte sanzioni penali (e non amministrative) per fatti di inquinamento o per violazioni delle prescrizioni dell'autorizzazione commessi da titolari di insediamenti produttivi.

Ma il nuovo testo appare in contrasto anche con l'art. 32 della Costituzione che garantisce il diritto alla salute.

Se infatti secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale e della Corte di cassazione l'art. 32 stabilisce il diritto ad un ambiente salubre per cui «l'Amministrazione non ha il potere di rendere l'ambiente insalubre neppure in vista di motivi di interesse pubblico di particolare rilevanza» (Cass. 6 ottobre 1979 n. 5172) appare evidente il contrasto con questo diritto di una normativa la quale elimina per i soli titolari di scarico di frantoi oleari gli obblighi e le sanzioni penali previste dalla legge n. 319 per violazioni che danneggino l'ambiente.

Altrettanto evidente appare il contrasto della citata legge n. 575/1996 con l'art. 9, secondo comma, della Costituzione, per insegnamento della Corte costituzionale l'ambiente è diritto fondamentale insuscettivo di essere subordinato a qualunque altro, laddove in questo caso, evidenti ragioni di carattere economico conducono non solo a prevedere diverse procedure amministrative di autorizzazione ma giungono comunque a depenalizzare una condotta (scarico non autorizzato) privando di effettiva tutela penale un bene ed un diritto fondamentale.

Ciò fa sorgere anche perplessità sul possibile contrasto con l'art. 41, secondo comma della Costituzione che vieta iniziative economiche private «in contrasto con l'utilità sociale».

Peraltro come segnalato dall'ordinanza del pretore di Vicenza del 2 agosto 1984 in relazione di un decreto-legge poi sfociato nella legge n. 172/1995 suscita dubbi di costituzionalità qualunque legge che favorisce apertamente, con deroghe, depenalizzazione e sanzioni irrisorie, chi ha violato la normativa da inquinamento da scarichi e «penalizza invece, anche sul piano della concorrenza fra imprese, proprio le aziende che hanno affrontato rilevanti investimenti per adeguare i propri impianti alle esigenze di tutela ambientale».

A proposito del possibile intervento della Corte costituzionale, tuttavia, si deve rilevare che, nel caso di analoghe eccezioni sollevate in relazione alla disciplina di favore introdotta, con riferimento soprattutto alle sanzioni, dalla legge n. 172 del 1995 per gli scarichi delle pubbliche fognature, la Corte ha ritenuto di doverle dichiarare manifestamente inammissibili in quanto «il fondamentale principio di stretta legalità dei reati e delle pene preclude pronunce che configurino nuove ipotesi di reato o aggravamenti di pena» (ordinanza n. 332 del 30 luglio 1996); aggiungendo che «le questioni tendono ad introdurre o reintrodurre, figure di reato o aggravamenti di pena, chiedendo una pronuncia che esula dai poteri spettanti a questa Corte, giacché il potere di creare fattispecie penali o di aggravare le pene è esclusivamente riservato al legislatore, in forza del principio di stretta legalità dei reati e delle pene, sancito dall'art. 25, secondo comma della Costituzione» (sentenza n. 330 del 29 luglio 1996).

A tale argomentazione è agevole replicare che nel caso di specie, ricorrono situazioni diverse per cui non si chiede affatto alla Corte di creare nuovi illeciti penali o di aggravare le pene, ma molto più semplicemente, di valutare se il nuovo regime di favore, relativo agli obblighi prima ancora che alle sanzioni, creato con la legge n. 574 per gli scarichi dei frantoi, sia in contrasto o meno con alcuni articoli della Costituzione.

Che poi, da tale eventuale pronuncia possa derivare il ripristino della disciplina precedente (anche come sanzioni), è fatto del tutto secondario ed automatico, e certamente non tale da impedire alla Corte di esercitare il suo potere-dovere rispetto a norme di legge che si sospettano incostituzionali.

Del resto, richiamando alcune considerazioni già accennate, è pacifico per la Corte, che l'esercizio della discrezionalità del legislatore in tema di sanzioni «può essere censurato quando esso non rispetti il limite della ragionevolezza e dia luogo ad una disparità di trattamento palesemente irrazionale ed ingiustificata» (sentenza n. 25 del 26 gennaio 1984); e che spetta alla Corte verificare, caso per caso, se una data misura sanzionatoria sia o meno proporzionata (sentenza n. 110 del 12 aprile 1996).

Considerato che nel caso in esame è contestato il reato di cui all'art. 21, primo comma della legge n. 319/1976, ma che trattandosi di scarico da frantoio si potrebbe pervenire ad un proscioglimento ai sensi dell'art. 8, primo comma e 10 della legge sopravvenuta 11 novembre 1996 n. 574, come richiesto dalla difesa.

Considerato che per le argomentazioni sopra esposte vi sono validi motivi per ritenere non manifestamente infondato il sospetto che gli artt. 3, 8, 10 primo-secondo-terzo e quarto comma della legge 11 novembre 1996 n. 574 siano in contrasto con gli artt. 3, 9, secondo comma, 32, 41, secondo comma, della Costituzione e che ove le predette norme fossero dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale si applicherebbero la disciplina e le sanzioni della legge n. 319/1976.

P. Q. M.

Ritenuto che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale innanzi prospettata;

Visti gli artt. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 24 della legge 11 marzo 1953, sospende il procedimento e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza, letta all'udienza, sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pescara, 3 dicembre 1996

Il pretore: CILLO

N. 208

*Ordinanza emessa il 3 dicembre 1996 dal pretore di Pescara
nel procedimento penale a carico di Datore Giansante Augusto*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi da utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (nella specie: frantoi oleari) - Osservanza delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge n. 319/1975 e successive modificazioni - Esclusione - Conseguente depenalizzazione di condotta nociva all'ambiente e alla salute - Ingiustificato trattamento di privilegio rispetto agli scarichi di altri insediamenti produttivi - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 330/1996 di inammissibilità di questione analoga.

(Legge 11 novembre 1996, n. 574, artt. 3, 8, 10, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32, e 41, secondo comma).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza letti gli atti del procedimento n. 1657/1996 r.g. pretura a carico di Datore Giansante Augusto, per il reato di cui all'art. 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 319.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 207/1997).

97C0371

N. 209

*Ordinanza emessa il 3 dicembre 1996 dal pretore di Pescara
nel procedimento penale a carico di Livi Lorenzo*

Ambiente (tutela dell') - Inquinamento - Scarichi da utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione (nella specie: frantoi oleari) - Osservanza delle prescrizioni, dei limiti e degli indici di accettabilità previsti dalla legge n. 319/1975 e successive modificazioni - Esclusione - Conseguente depenalizzazione di condotta nociva all'ambiente e alla salute - Ingiustificato trattamento di privilegio rispetto agli scarichi di altri insediamenti produttivi - Riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 330/1996 di inammissibilità di questione analoga.

(Legge 11 novembre 1996, n. 574, artt. 3, 8, 10, commi 1, 2, 3 e 4).

(Cost., artt. 3, 9, secondo comma, 32, e 41, secondo comma).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza letti gli atti del procedimento n. 1658/1996 r.g. pretura a carico di Livi Lorenzo, per il reato di cui all'art. 21, primo comma, della legge 10 maggio 1976 n. 319.

O S S E R V A

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 207/1997).

97C0372

N. 210

*Ordinanza emessa il 4 febbraio 1997 dal tribunale di Grosseto
nel procedimento penale a carico di Valentini Lorianò ed altri*

Reati contro la pubblica amministrazione - Abuso di ufficio - Fatto commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale - Asserita indeterminatezza della fattispecie incriminatrice, non superabile per effetto del previsto dolo specifico - Conseguente possibilità di inizio del procedimento penale senza previo accertamento della *notitia criminis* - Ipotizzata indebita ingerenza nella sfera della discrezionalità della p.a. - Lesione del principio di legalità e di quello del buon andamento della p.a.

(C.P., art. 323).

(Cost., artt. 25, secondo comma, e 97, primo comma).

IL TRIBUNALE

Nel procedimento a carico di Valentini Lorianò ed altri (n. 72/1996).

O S S E R V A

Gli imputati vengono tratti a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 81 cpv., 112, comma primo, n. 1, 323, secondo comma, c.p.

L'imputazione rivolta dal pubblico ministero ipotizza un abuso d'ufficio commesso dagli imputati, nella loro qualità di componenti alcuni della giunta municipale di Grosseto, altri della commissione giudicatrice dell'appalto, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale all'impresa aggiudicataria dei lavori nonché ad altre ditte con questa consociate.

Al riguardo, il tribunale non può fare a meno di osservare come più giudici abbiano sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 comma secondo c.p., in relazione agli artt. 25, comma secondo, e 97 della Costituzione, non ancora risolta dalla Corte. Si tratta di una questione rilevante e non manifestamente infondata che impone di disporre la sospensione del processo e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la sua decisione.

È indubbio infatti che il legislatore, con la nuova formulazione introdotta dalla legge 26 aprile 1990, n. 86 abbia inteso armonizzare il complesso della disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione con il contenuto normativo dell'art. 25 della Costituzione, soprattutto al fine di ovviare alle incertezze interpretative suscitate in dottrina e in giurisprudenza dalla sorte delle condotte astrattamente riconducibili alle fattispecie, abrogate, in tema di delitti dei pubblici ufficiali.

Tale novella ha comportato non l'abolizione generalizzata delle anteriori fattispecie delittuose di interesse privato ed abuso innominato d'ufficio, ma la successione ad esse di una norma incriminatrice — quella di cui al nuovo testo dell'art. 323 (anche se si ritengono due autonome fattispecie di reato) — che, se pur ha escluso la rilevanza penale di alcune ipotesi già punite come reato, ha invece mantenuto tale rilevanza rispetto ad altre. Si poneva pertanto la necessità, da parte del legislatore, di configurare, attraverso una compiuta tipizzazione della norma incriminatrice, un'ipotesi di abuso d'ufficio che evitasse il pericolo di sconfinamenti da parte del potere giudiziario nell'esercizio delle potestà discrezionali riservate alla pubblica amministrazione.

La nuova formulazione dell'art. 323 c.p. — che era insufficiente nella vecchia ipotesi dell'abuso innominato e dell'interesse privato in atti d'ufficio — si articola su tre elementi essenziali e tra loro distinti:

a) una condotta oggettiva di abuso, quale l'uso di poteri discrezionali per uno scopo diverso da quello per cui essi sono conferiti, la deviazione della causa tipica dell'atto o la distorsione di suoi altri elementi essenziali, l'eccesso di potere. In altri termini, a differenza di quanto si riteneva per l'abrogato art. 324 c.p., ritenuto applicabile anche nei casi di un atto legittimo e di una mera coincidenza tra l'interesse pubblico e quello privato, occorre un comportamento in sé lesivo dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione;

b) un dolo generico, consistente nella coscienza e volontà del fatto di compiere l'abuso;

c) un dolo specifico, caratterizzante della fattispecie ed essenziale per la distinzione di essa dal mero illecito amministrativo, di ingiusto vantaggio non patrimoniale o patrimoniale per sé o per altri: che deve essere accertato *ex ante* e non desunto in *re ipsa*, e che non può essere eventuale, laddove il vantaggio si configuri come mera conseguenza accessoria del fine realmente perseguito dall'agente.

In sostanza, per dichiarare che un fatto sia oggi punibile, ai sensi dell'art. 323 c.p., il giudice penale deve dapprima soffermarsi sull'elemento materiale del fatto, e su quello normativo del reato; deve quindi, precisare il significato dell'espressione «abusando dell'ufficio», verificare se il fatto commesso integri o meno simile abuso e, solo dopo il risultato positivo di tale indagine, può andare ad accertare, nell'ambito dell'esame dell'elemento psicologico, la direzione della volontà verso un fine di vantaggio ingiusto, patrimoniale o non patrimoniale che sia.

Nell'abuso di ufficio, il soggetto attivo esercita o meno il potere a lui attribuito, secondo parametri diversi da quelli che imporrebbe la causa per la quale il potere stesso gli è stato conferito.

Mentre prima era possibile che il giudice compisse di pari passo le due analisi sull'elemento oggettivo e su quello psicologico, oggi le due indagini, sulla base dei lavori preparatori, vanno condotte separatamente, talché non possa più muoversi al giudice penale quel rimprovero, che ha ispirato la recente riforma, secondo cui la condotta costitutiva del reato di interesse privato veniva identificata esclusivamente nella sua proiezione finalistica verso il conseguimento di un vantaggio, che il solo giudice qualificava lecito o illecito, con ciò svolgendo quella che è stata definita «supervisione a posteriori di qualunque iniziativa dei pubblici amministratori».

Tuttavia, a ben riflettere, il nuovo testo dell'art. 323 c.p. non è risultato idoneo a soddisfare tali esigenze, atteso che le modalità di tipizzazione della norma — «abusa dell'ufficio» — non escludono i rischi di una sua applicazione generalizzata tale da ricomprendere qualunque condotta che, comportando da parte del pubblico ufficiale l'uso dei poteri di ufficio, dia luogo ad uno sviamento o alterazione delle finalità pubbliche che il soggetto in base alla norma attributiva del potere è tenuto a realizzare. Tale indeterminatezza ed elasticità della fattispecie rischia di dare eccessivo spazio alla discrezionalità interpretativa dei giudici, dipesa dalla necessità sia di far fronte alle nuove forme di condotte illecite riconducibili alle profonde trasformazioni subite dalla pubblica amministrazione, sia alla carenza di una chiara e precisa normativa amministrativa che disciplini l'esercizio dei pubblici poteri. Infatti, come spesso accade nei casi di illegittimità sostanziale dell'atto e del vizio di eccesso di potere, l'individuazione della fattispecie incriminatrice appare condizionata dall'assenza di una normativa secondaria che delinei con certezza i confini della liceità e legittimità dell'azione amministrativa, comportando, per il destinatario, l'impossibilità di conoscere *ex ante* e con la necessaria chiarezza, gli estremi della condotta punibile.

Tale indeterminatezza risulta poi accentuata anche dalla particolare natura che la norma dell'art. 323 c.p. è venuta ad assumere nell'ambito dei reati contro la p.a. Si è già detto della sussunzione delle fattispecie del peculato per distrazione, dell'interesse privato in atti d'ufficio e dell'abuso innominato che hanno inciso sul carattere sussidiario della vecchia formulazione. A ciò deve anche aggiungersi il problema legato alla possibilità di realizzare la condotta abusiva non solo attraverso atti amministrativi o comportamenti illegittimi, ma anche attraverso condotte omissive.

Parte della giurisprudenza ha infatti ritenuto che il delitto di cui all'art. 323 c.p. possa consumarsi non soltanto attraverso condotte commissive, ma altresì, mediante omissioni. Sotto il vigore della vecchia disciplina l'ostacolo alla possibilità di configurare un abuso avente una struttura omissiva risiedeva nella clausola di sussidiarietà che, subordinando l'applicabilità del vecchio art. 323 c.p. alla condizione che il fatto non fosse previsto come reato da una particolare disposizione di legge, imponeva ogni qual volta un abuso avesse come risultato voluto l'omissione di un atto d'ufficio, di considerare adempiuta la fattispecie dell'art. 328 c.p.

La nuova formulazione dell'art. 323 c.p., che ha determinato la trasformazione della clausola di sussidiarietà in clausola di consunzione, ben consente di ritenere la configurabilità di forme omissive del delitto di abuso d'ufficio.

Infatti, se abusare del proprio ufficio significa uso non legittimo delle situazioni giuridiche soggettive nelle quali si articola la sfera di attribuzioni istituzionalmente propria del soggetto pubblico, non può non riconoscersi che l'abuso è configurabile, non soltanto nell'ipotesi di esercizio illecito di potestà pubbliche che si estrinsecano in atti o comportamenti, ma altresì in quelle di violazioni di obblighi specifici di attivarsi, in vista del corretto perseguimento dei fini assegnati istituzionalmente.

Alla luce di tale argomentare non vi è chi non veda come tale norma possa formare oggetto proprio di quelle interpretazioni formalistiche o di eccessi repressivi tanto lamentati sotto il vigore della disciplina previgente.

Né può ritenersi immune da tali rischi un'interpretazione che affidasse esclusivamente al connotato del dolo specifico il compito di determinare la fattispecie: a prescindere che il principio di tassatività impone una preventiva determinazione di tutti gli elementi costitutivi del reato, e non solo di quello soggettivo, «è di tutta evidenza che sovente la prova del dolo specifico viene tautologicamente tratta dalla mera illegittimità dell'atto o del comportamento del pubblico ufficiale: così divenendo un mero corollario degli elementi obiettivi della condotta».

Inoltre, la questione di legittimità costituzionale si appalesa non manifestamente infondata anche con riferimento al principio del buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione: l'insufficiente determinatezza della fattispecie incriminatrice potrebbe comportare il rischio di consentire al giudice penale di accedere alla discrezionalità amministrativa, così realizzando un'indebita interferenza tra controllo strettamente penale, da un lato, e valutazione politico-amministrativa, dall'altro, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità della p.a. (qualora il giudice ecceda i limiti strettamente necessari all'accertamento di condotte penalmente rilevanti). È un dato della comune esperienza che l'indeterminatezza della norma ha consentito un controllo diffuso sull'attività amministrativa da parte dell'autorità giudiziaria, possibile anche prima dell'acquisizione di una *notitia criminis* (si pensi ai casi in cui lo sviamento dei poteri da parte del pubblico ufficiale non appaia *ictu oculi*, né abbia possibilità di riscontro oggettivo immediato e, per di più, sia la conseguenza di contrapposte valutazioni tecniche-politiche da parte della p.a.). In questi casi, l'intervento dell'autorità giudiziaria potrebbe essere determinato soltanto dalla necessità di verificare la stessa esistenza fenomenica della *notitia criminis*, con conseguente dilatazione dell'area di intervento attribuita al potere giudiziario e disturbo del sereno, imparziale e regolare svolgimento dell'attività amministrativa.

Quanto, infine, alla rilevanza, la questione è tale nel presente procedimento essendo contestato a tutti gli imputati il reato di cui all'art. 323, comma secondo c.p., la cui configurabilità deve essere oggetto di accertamento e di valutazione da parte di questo giudice.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 323 del c.p. in relazione agli artt. 25, comma secondo, e 9, comma primo della Costituzione;

Sospende il presente procedimento;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.

Grosseto, addì 4 febbraio 1997

Il presidente: LA GAMBA

I giudici: PASCA - ARIOLLI

N. 211

Ordinanza emessa il 14 febbraio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura di Pavia nel procedimento penale a carico di Fiini Massimiliano

Servizio militare di leva - Servizio militare non armato e servizio sostitutivo civile - Rifiuto da parte dell'ammesso ai benefici - Trattamento sanzionatorio - Previsione di pena edittale nella misura minima di due anni e nella misura massima di quattro anni - Disparità rispetto al trattamento sanzionatorio previsto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 409/1989 per il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, asseritamente avente medesimo disvalore sociale - Lesione del principio della finalità rieducativa della pena.

(Legge 15 dicembre 1972, n. 772, art. 8, primo comma, sostituito dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, art. 2).

(Cost., art. 3, primo comma, e 27, terzo comma).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letti gli atti del procedimento numero in epigrafe, sentito all'udienza in camera di consiglio il p.m., l'imputato ed il difensore.

O S S E R V A

In data 21 gennaio 1997 il difensore dell'imputato, all'uopo nominato procuratore speciale, ha presentato istanza di applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.* in nome e per conto del suo assistito Fiini Massimiliano, in atti generalizzato, imputato nel presente procedimento in ordine al reato p. e p. dall'art. 2 legge 24 dicembre 1974 n. 695, perché, ammesso a svolgere il servizio sostitutivo civile, rifiutava di prestarlo perché «Testimone di Geova»; in Pavia, il 24 aprile 1996.

A mezzo della prodotta istanza il difensore richiedeva la applicazione della pena di mesi 10 e giorni 20 di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, computando la pena da irrogarsi a partire dal minimo edittale di due anni di reclusione ed applicando le diminuzioni di pena di 1/3 ciascuna relative alla concessione delle attenuanti generiche nonché al riconoscimento della diminuzione *ex art. 444 c.p.p.*

Il p.m. ha prestato il suo consenso in ordine al rito alternativo richiesto trasmettendo gli atti a questo g.i.p. per la relativa decisione.

La fattispecie sottoposta a giudizio è l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 8, comma primo, legge 15 dicembre 1972 n. 772, sostituito dall'art. 2 legge 24 dicembre 1974 n. 695, e cioè la condotta di chi «ammesso ai benefici della presente legge, rifiuti il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile»; tale condotta è sanzionata, se il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da due a quattro anni.

Nel caso di specie la condotta descritta nel capo di imputazione è da qualificarsi giuridicamente ai sensi della disposizione citata. Questo giudice, ove ritenesse la applicazione delle circostanze prospettate dalle parti corretta e congrua la pena proposta, dovrebbe disporre con sentenza la applicazione della pena *ex art. 444 c.p.p.* in assenza di elementi, stante il tenore della comunicazione di notizia di reato, per provvedere *ex art. 129 c.p.p.*

Nell'ipotesi in esame appare, tuttavia, preliminare esaminare la norma che dovrebbe trovare applicazione il cui trattamento sanzionatorio sembra conforme al disposto degli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, della Costituzione.

Emerge, infatti, in primo luogo la disparità di trattamento fra l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 8 citato e la disposizione del comma secondo del medesimo art. 8 che prevede, in seguito alla pronunzia della Corte costituzionale n. 409/1989, la pena edittale minima di sei mesi e massima di due anni per il soggetto che, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici disciplinati dalla legge n. 772/1972 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), rifiuti in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'art. 1 legge n. 772/1992. A tale conclusione la C.C. era pervenuta confrontando l'ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 8 citato, in origine sanzionata con la reclusione da due a quattro anni, con la fattispecie di cui all'art. 151 c.p.m.p. (mancanza alla chiamata del militare di leva) e ravvisando l'illegittimità dell'art. 8, comma secondo cit., per contrasto con l'art. 3, comma primo, Cost. La Corte costituzionale aveva, in conseguenza, individuato la sanzione da applicarsi in caso di violazione dell'art. 8, comma secondo, cit. in quella edittale comminata dall'art. 151 c.p.m.p. (pena da sei mesi a due anni).

Il diverso trattamento sanzionatorio fra le ipotesi di cui al comma primo ed al comma secondo dell'art. 8 cit. non era stata prevista *ab origine* dal legislatore che aveva stabilito la stessa sanzione, e cioè la reclusione da due a quattro anni, tanto per la condotta di cui al comma primo dell'art. 8 cit. quanto per la condotta di cui al comma secondo dell'art. 8 cit.

È ben vero che tali condotte appaiono obiettivamente diverse l'una dall'altra; tuttavia, nel caso di specie, la discrezionalità legislativa era stata attuata prevedendo per entrambe la stessa pena minima e massima e, quindi, attribuendo sostanzialmente a ciascuna di esse, prescindendo dai diversi comportamenti di cui ai rispettivi precetti, il medesimo disvalore sociale evidenziato dalla identità di pena prevista.

Nell'attuale ordinamento, nel quale la pronunzia della C.C. n. 409/1989 ha determinato l'affievolimento della sanzione per l'ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 8 legge n. 722/1972 e succ. modif., non pare rispondente ad alcun criterio di ragionevolezza il trattamento sanzionatorio maggiormente afflittivo che dovrebbe applicarsi nell'ipotesi di cui al comma primo dell'art. 8 cit. (da due a quattro anni di reclusione) rispetto a quello ora applicabile nell'ipotesi di cui al comma secondo dello stesso art. 8 (da sei mesi a due anni di reclusione), quale parificato a quello previsto dall'art. 151 c.p.m.p..

Peraltro, il comma primo dell'art. 8 cit., sostituito dall'art. 2 legge n. 695/1974 (che ha integralmente confermato tale comma non sembra neppure conforme al disposto dell'art. 27, comma terzo, della Costituzione apparendo la sanzione prevista per l'ipotesi in esame, quanto alla misura della reclusione (da due a quattro anni), eccessivamente afflittiva in relazione al disvalore sociale della condotta scritta e tenuto conto altresì della finalità rieducativa che la pena deve comunque perseguire; tale finalità implica che debba essere rispettato costantemente il principio di proporzione tra qualità e quantità della sanzione, da un lato, e offesa dall'altro. Diversamente, risulterebbe vanificato il fine rieducativo della pena prescritto dall'art. 27, comma terzo, della Costituzione.

Il bilanciamento di interessi che presiede alla determinazione della misura della pena dovrebbe tenere conto quindi del mutato assetto, nell'attuale ordinamento, quale già evidenziato e conseguente alla pronunzia della Corte costituzionale n. 409/1989.

Peraltro, la attuale diversità sanzionatoria fra il comma primo ed il comma secondo dell'art. 8 cit. non trova rispondenza nella regolamentazione che l'art. 8 legge n. 722/1972 e succ. modif. predispone, identicamente, in caso di domanda da parte dell'interessato, sia esso imputato o condannato, ex comma quarto dell'art. 8 cit., per la assegnazione al servizio sostitutivo civile; l'accoglimento di tale domanda infatti determina, tanto per l'ipotesi di cui al comma primo quanto per l'ipotesi di cui al comma secondo dell'art. 8 cit., l'estinzione del reato e, se vi è stata condanna, comporta la cessazione dell'esecuzione della condanna, delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale.

Il che sembrerebbe confermare l'intento del legislatore di attuare la completa parificazione in termini punitivi fra le ipotesi considerate anche con riguardo alla disciplina del recupero sociale del reo.

La questione sottoposta al vaglio della Corte costituzionale appare rilevante ai fini della decisione nel giudizio pendente avanti a questo ufficio. Le parti hanno, infatti, concordato la pena in relazione all'attuale trattamento sanzionatorio non potendo addivenire, allo stato, ad una diversa quantificazione della sanzione.

L'esame della questione proposta è pertanto preliminare alla valutazione che questo giudice deve compiere circa la congruità della pena, da determinarsi entro i limiti di cui all'art. 132 c.p. e secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p..

Ove il rilievo sottoposto alla cognizione della Corte costituzionale fosse condiviso, l'imputato potrebbe beneficiare, con il consenso del p.m., di un più favorevole trattamento sanzionato.

Consegue la sospensione del giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Solleva di ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma primo, legge 15 dicembre 1972 n. 772, sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974 n. 695, per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 27, comma terzo, della Costituzione, nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni e nella misura massima di quattro anni;

Dispone la sospensione del presente giudizio e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri nonché per la comunicazione della stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Pavia, addì 14 febbraio 1997

Il giudice per le indagini preliminari: MINICI

N. 212

*Ordinanza emessa il 10 luglio 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 7 aprile 1997)
dal pretore di Monza nel procedimento civile vertente tra Blue & Blue s.r.l. e Lykson s.r.l.*

Processo civile - Mancata comparizione delle parti nel corso del processo - Previsione, in forza del rinvio all'art. 181 del cod. proc. civ., di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 309 in relazione all'art. 181, primo comma, stesso codice, come sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma).

IL PRETORE

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, osserva:

I. — La presente controversia è stata introdotta con citazione notificata il 25 settembre 1995. Dopo l'esperimento dell'udienza di prima comparizione e la concessione della provvisoria esecutività al decreto opposto, veniva espletata l'udienza ex art. 183 e, quindi, fissata udienza ex art. 184 c.p.c., nella quale nessuno compariva ed il giudicante si riservava, occorrendo stabilire se al processo fosse applicabile la norma dell'art. 309 c.p.c. nel testo risultante dal rinvio all'art. 181 primo comma c.p.c. nel testo inopinatamente novellato (o meglio, come si vedrà, rinnovellato) dall'art. 4 comma 1-bis del d.-l. 18 ottobre 1995 n. 432, come modificato (o meglio aggiunto) dall'allegato approvato dall'art. 1 (ed unico) della legge di conversione di detto decreto, cioè la legge 20 dicembre 1995 n. 534.

Tale nuovo testo dell'art. 181 secondo comma c.p.c., che non ha fatto altro che ripristinare il vecchio testo modificato dalla sfortunata legge 26 novembre 1990 n. 353/1990, è entrato in vigore a far tempo dal 21 dicembre 1995, giusta la disposizione generale dell'art. 15 comma 5 della legge 23 agosto 1988 n. 400.

Non sembra dubbio che, alla stregua del c.d. principio *tempus regit actum* la nuova norma (vecchia quanto al contenuto) sia applicabile alla presente controversia, di modo che, di fronte alla mancata comparizione dell'unica parte costituita si dovrebbe, in forza del primo comma dell'art. 181, fissare altra udienza, cui appunto rinviare la causa.

In particolare, il testo dell'art. 181 primo comma nuovamente reintrodotta dispone che «se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo». Tale testo, salva la sostituzione del riferimento al giudice istruttore del vecchio processo avanti al tribunale, del riferimento al «giudice» (imposto dalla scomparsa nel nuovo rito processuale civile della figura del giudice istruttore), è quello che nel nostro ordinamento venne introdotto dall'art. 15 della legge 14 luglio 1950 n. 581, cioè dalla famosa (o forse famigerata, per chi abbia a cuore un modello processuale civile moderno) Novella del 1950.

Per effetto del rinvio (formale o ricettizio che sia) dell'art. 309 c.p.c. al primo comma dell'art. 181, la disciplina dell'assenza delle parti costituite in prima udienza, nel senso della previsione di un rinvio dell'udienza, è ridiventata applicabile anche alle udienze successive all'udienza di prima comparizione. Per cui, il nostro processo civile ha tornato ad ispirarsi ad una regola, in base alla quale è consentito alle parti costituite, se sono d'accordo, ovvero all'unica parte costituita, di dilazionare lo svolgimento del procedimento senza palesare in alcun modo la ragione della dilazione e senza che al giudice sia consentito alcun potere di valutazione in ordine alla ragionevolezza della dilazione.

Ritiene questo pretore che la reintroduzione di tale disciplina non sia conforme a Costituzione e sulla base di questo convincimento ha già sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.c., dapprima con l'ordinanza del 24 gennaio 1996 resa nella causa fra Immobiliare Giga s.r.l. e Zamboni Alfio Tullio (n. 5743/1995 r.g.c.) e, poi, con l'ordinanza del 13 maggio 1996 nella causa fra Residence Santa Giuliana s.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna (n. 6264/1995 r.g.c.), nella quale le ragioni della incostituzionalità sono state aggiornate al lume del recente disconoscimento da parte della Corte costituzionale della rilevanza, ai fini della regolamentazione del processo civile, della norma dell'art. 97 della Costituzione. Nella recente sentenza n. 84/1996 la Corte costituzionale ha, infatti, ribadito che la norma dell'art. 97 rilevarebbe solo ai fini della regolamentazione dell'ordinamento degli uffici giudiziari a livello amministrativo e non invece ai fini della concreta regolamentazione del processo sotto il profilo dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Pur non condividendo tale autorevole opinione questo pretore, nella citata ordinanza del 13 maggio 1996 vi ha prestato ossequio ed ha abbandonato come parametro di riscontro della sollevanda questione di costituzionalità dell'art. 309 c.p.c. il riferimento all'art. 97, già utilizzato nell'ordinanza del 24 gennaio 1996.

II. — Con la presente ordinanza si intende sollevare anche nella presente controversia la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.c. nel testo che ora rinvia all'art. 181 primo comma come modificato dalla legge n. 534/1995. La questione si solleva sulla base del richiamo integrale delle ragioni esposte nell'ordinanza del 13 maggio 1996, che appare inutile qui riprodurre, bastando — si crede — un richiamo *per relationem*. In tale ordi-

nanza, del resto, si evidenziò come la Corte costituzionale, ove accogliesse la questione sull'art. 309, potrebbe d'ufficio dichiarare incostituzionale direttamente anche l'art. 181 primo comma c.p.c., che in forza del rinvio ne somministra il contenuto.

In ordine alla rilevanza della questione di legittimità dell'art. 309 c.p.c. nel presente giudizio, si osserva che essa è manifesta, poiché il giudicante dovrebbe necessariamente provvedere ad applicare la norma denunciata come incostituzionale e fissare una nuova udienza, anziché disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, come dovrebbe essere secondo la disciplina che si reputa conforme alla Costituzione, siccome illustrato nell'ordinanza 13 maggio 1996.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, previo integrale richiamo delle considerazioni poste a base della questione di costituzionalità dell'art. 309 c.p.c., sollevata con l'ordinanza 13 maggio 1996, resa nella causa n. 6264 r.g.c. 96 (vertente fra Residence Santa Giuliana s.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna), dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione la medesima questione di costituzionalità dell'art. 309 del c.p.c. nel testo risultante dal rinvio all'art. 181, primo comma, c.p.c., come novellato dall'art. 4, comma 1-bis, del d.-l. 18 ottobre n. 432 convertito nella legge 20 dicembre 1995 n. 534, nella parte in cui, in caso di mancata comparizione delle parti costituite ad un'udienza successiva all'udienza di prima comparizione, prevede che il giudice debba fissare una nuova udienza, invece che disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo;

Sospende il presente giudizio e dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del processo;

Ordina alla cancelleria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza, al signor Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Si comunichi alle parti.

Monza, addì 10 luglio 1996

Il pretore: FRASCA

97C0375

N. 213

*Ordinanza emessa il 9 dicembre 1996 dal pretore di Monza
nel procedimento civile vertente tra Baraldi Angela e Strada Aldo*

Processo civile - Mancata comparizione delle parti nella prima udienza - Previsione di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 181, primo comma, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma).

IL PRETORE

Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva che precede, osserva:

I. — La presente controversia è stata introdotta con citazione notificata il 27 giugno 1996 ed alla prima udienza di comparizione nessuno è comparso.

In assenza di comparizione delle parti, il giudicante dovrebbe fare applicazione della norma dell'art. 181 primo comma c.p.c., nel testo risultante dalla inopinata modificazione apportata dall'art. 4 comma 1-bis del d.-l. 18 ottobre 1995 n. 432 come convertito dalla legge 20 dicembre 1995 n. 534, divenuto efficace fin dal 21 dicembre 1995 ex art. 15 comma 5 legge n. 400/1988.

In particolare, il testo dell'art. 181 primo comma nuovamente reintrodotta dispone che «se nessuna delle parti comparisce nella prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti comparisce alla nuova udienza, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo». Tale testo, salva la sostituzione del riferimento al giudice istruttore del vecchio processo avanti al tribunale, del riferimento al «giudice» (imposto dalla scomparsa nel nuovo rito pro-

cessuale civile della figura del giudice istruttore), è quello che nel nostro ordinamento venne introdotto dall'art. 15 della legge 14 luglio 1950 n. 581, cioè dalla famosa (o forse famigerata, per chi abbia a cuore un modello processuale civile moderno) Novella del 1950.

Per effetto del rinvio (formale o ricettizio che sia) dell'art. 309 c.p.c. al primo comma dell'art. 181, la disciplina dell'assenza delle parti costituite in prima udienza, nel senso della previsione di un rinvio dell'udienza, è ridiventata applicabile anche alle udienze successive all'udienza di prima comparizione. Per cui, il nostro processo civile ha tornato ad ispirarsi ad una regola, in base alla quale è consentito alle parti costituite, se sono d'accordo, ovvero all'unica parte costituita, di dilazionare lo svolgimento del procedimento senza palesare in alcun modo la ragione della dilazione e senza che al giudice sia consentito alcun potere di valutazione in ordine alla ragionevolezza della dilazione.

Ritiene questo pretore che la reintroduzione di tale disciplina non sia conforme a Costituzione e sulla base di questo convincimento ha già sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 c.p.c., dapprima con l'ordinanza del 24 gennaio 1996 resa nella causa fra Immobiliare Giga s.r.l. e Zamboni Alfio Tullio (n. 5743/1995 r.g.c.) e, poi, con l'ordinanza del 13 maggio 1996 nella causa fra Residence Santa Giuliana s.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna (n. 6264/1995 r.g.c.), nella quale le ragioni della incostituzionalità sono state aggiornate al lume del recente disconoscimento da parte della Corte costituzionale della rilevanza, ai fini della regolamentazione del processo civile, della norma dell'art. 97 della Costituzione. Nella recente sentenza n. 84/1996 la Corte costituzionale ha, infatti, ribadito che la norma dell'art. 97 rilevarebbe solo ai fini della regolamentazione dell'ordinamento degli uffici giudiziari a livello amministrativo e non invece ai fini della concreta regolamentazione del processo sotto il profilo dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

Pur non condividendo tale autorevole opinione questo pretore, nella citata ordinanza del 13 maggio 1996 vi ha prestato ossequio ed ha abbandonato come parametro di riscontro della sollevanda questione di costituzionalità dell'art. 309 c.p.c. il riferimento all'art. 97, già utilizzato nell'ordinanza del 24 gennaio 1996.

II. — Con la presente ordinanza si intende sollevare nella presente controversia questione di legittimità dell'art. 181 primo comma c.p.c. sulla base del richiamo integrale (del resto già avvenuto in altre ordinanze di rimessione alla Corte costituzionale della medesima questione) delle ragioni esposte nell'ordinanza del 13 maggio 1996 a proposito della questione di costituzionalità sollevata sull'art. 309 c.p.c. In tale ordinanza, del resto, si evidenziò come la Corte costituzionale, ove accogliesse la questione sull'art. 309 potrebbe d'ufficio dichiarare incostituzionale direttamente anche l'art. 181 primo comma c.p.c.

Pertanto, in questa sede si intendono richiamate integralmente le motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza 13 maggio 1996.

In ordine alla rilevanza della questione nel presente giudizio, si osserva che essa è manifesta, poiché il giudicante dovrebbe necessariamente provvedere ad applicare la norma denunciata come incostituzionale e fissare una nuova udienza, anziché disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, come dovrebbe essere secondo la disciplina che si reputa conforme alla Costituzione, siccome illustrato nell'ordinanza 13 maggio 1996.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, previo integrale richiamo delle considerazioni poste a base della questione di costituzionalità dell'art. 309 c.p.c., sollevata con l'ordinanza 13 maggio 1996, resa nella causa n. 6264 r.g.c. 1996 (vertente fra Residence Santa Giuliana s.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo Anna), dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione la questione di costituzionalità dell'art. 181, primo comma, c.p.c., come novellato dall'art. 4, comma 1-bis, del d.-l. 18 ottobre n. 432 convertito nella legge 20 dicembre 1995 n. 534, nella parte in cui, in caso di mancata comparizione delle parti costituite alla prima udienza di comparizione prevede che il giudice debba fissare una nuova udienza, invece che disporre l'immediata cancellazione della causa dal ruolo;

Sospende il presente giudizio, iscritto al n. 5279 r.g.e. 1996 e dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del processo;

Ordina alla cancelleria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza al signor Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai signori Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Si comunichi alle parti (anche alle parti non costituite).

Monza, addì 9 dicembre 1997

Il pretore: FRASCA

N. 214

*Ordinanza emessa il 16 novembre 1996 dal pretore di Monza
nel procedimento civile vertente tra Rete A s.r.l. e Royal Films International of Italy s.r.l.*

Processo civile - Mancata comparizione delle parti nella prima udienza - Previsione di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 181, comma 1, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-*bis* convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, secondo comma e 24, primo comma).

IL PRETORE

Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva che precede, osserva:

I. — La presente controversia è stata introdotta con ricorso *ex art.* 619 c.p.c. depositato 30 maggio 1996. A seguito del ricorso il giudicante con decreto rigettò l'istanza di sospensione dell'esecuzione *inaudita altera parte* e fissò un'udienza per la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecuzione ed altra udienza successiva per lo svolgimento della cognizione ordinaria. Ciò, al fine di raccordare il procedimento alla disciplina del nuovo rito in punto di preclusioni. All'udienza del 12 giugno 1996, fissata per la trattazione della questione di sospensione dell'esecuzione, l'opponente chiese rinvio per produrre l'avviso di ricevimento della notificazione a mezzo posta alla parte opposta e la stessa istanza formulò alla successiva udienza del 13 giugno 1996. Alla successiva udienza del 3 luglio 1996 nessuno comparve ed il giudicante dichiarò estinto il procedimento quanto alla fase sommaria inerente la sospensione dell'esecuzione, confermando, invece, la trattazione ai fini della cognizione ordinaria alla già fissata udienza *ex art.* 180 c.p.c. del 23 ottobre 1996. In tale udienza nessuno è comparso ed il giudicante si è riservato di provvedere.

In assenza di comparizione delle parti, il giudicante dovrebbe fare applicazione della norma dell'art. 181 primo comma c.p.c., nel testo risultante dalla inopinata modificazione apportata dall'art. 4 comma 1-*bis* del d.-l. 18 ottobre 1995 n. 432 come convertito dalla legge 20 dicembre 1995 n. 534, divenuto efficace fin dal 21 dicembre 1995 *ex art.* 15 comma 5 legge n. 400/1988.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 213/1997).

97C0377

N. 215

*Ordinanza emessa il 9 dicembre 1996 dal pretore di Monza
nel procedimento civile vertente tra Galimberti Massimiliano e Didoni Ernesto ed altri*

Processo civile - Mancata comparizione delle parti nella prima udienza - Previsione di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 181, comma 1, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-*bis*, convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, secondo comma e 24, primo comma).

IL PRETORE

Letti gli atti di causa, sciogliendo la riserva che precede, osserva:

I. — La presente controversia è stata introdotta con citazione notificata il 13 giugno 1996 ed alla prima udienza di comparizione nessuno è comparso.

In assenza di comparizione delle parti, il giudicante dovrebbe fare applicazione della norma dell'art. 181 primo comma c.p.c., nel testo risultante dalla inopinata modificazione apportata dall'art. 4 comma 1-*bis* del d.-l. 18 ottobre 1995 n. 432 come convertito dalla legge 20 dicembre 1995 n. 534, divenuto efficace fin dal 21 dicembre 1995 *ex art.* 15 comma 5 legge n. 400/1988.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 213/1997).

97C0378

N. 216

*Ordinanza emessa il 16 novembre 1996 dal pretore di Monza
nel procedimento civile vertente tra De Ponti Renato e Burni Vincenzo*

Processo civile - Mancata comparizione delle parti nella prima udienza - Previsione di fissazione di udienza successiva - Cancellazione della causa dal ruolo soltanto in caso di mancata comparizione alla nuova udienza - Violazione del principio di eguaglianza - Compressione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 181, comma 1, sostituito dal d.-l. 18 ottobre 1995, n. 432, art. 4, comma 1-bis convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534).

(Cost., artt. 3, secondo comma e 24, primo comma).

IL PRETORE

Letti gli atti, sciogliendo la riserva che precede, previo rilievo che lo scioglimento della riserva è tardivo in ragione del carico di lavoro sopravvenuto dopo l'aumento della competenza pretorile, osserva:

I. — La presente controversia è stata introdotta ai sensi dell'art. 619 c.p.c. con citazione notificata il 19 settembre 1995. Parte convenuta rimaneva contumace e dopo lo svolgimento delle udienze *ex art.* 180 e 183 c.p.c. venivano ammesse ed espletate le prove dedotte dall'attore. La causa veniva, quindi, rimessa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16 ottobre 1996, nella quale nessuno è comparso ed il giudicante si è riservato, occorrendo stabilire se al processo fosse applicabile la norma dell'art. 181 primo comma c.p.c. nel testo inopinatamente rinovellato dall'art. 4 comma 1-bis del d.-l. 18 ottobre 1995 n. 432, come modificato (o meglio aggiunto) dall'allegato approvato dall'art. 1 (ed unico) della legge di conversione di detto decreto, cioè la legge 20 dicembre 1995 n. 534.

Tale nuovo testo dell'art. 181 secondo comma c.p.c., che non ha fatto altro che ripristinare il vecchio testo modificato dalla tormentata legge 26 novembre 1990 n. 353/1990, è entrato in vigore a far tempo dal 21 dicembre 1995, giusta la disposizione generale dell'art. 15 comma quinto della legge 23 agosto 1988 n. 400.

Non sembra dubbio che, alla stregua del c.d. principio *tempus regit actum*, la nuova norma (vecchia quanto al contenuto) sia applicabile alla presente controversia, di modo che, di fronte alla mancata comparizione dell'unica parte costituita si dovrebbe, in forza del primo comma dell'art. 181, fissare altra udienza, cui appunto rinviare la causa.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 213/1997).

97C0379

N. 217

Ordinanza emessa il 24 giugno e 25 novembre 1996 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Ulisse Gianfrancesco contro il Ministero del bilancio e della programmazione economica ed altri.

Impiego pubblico - Dipendenti dell'Agensud già transitati nell'amministrazione statale - Fissazione, con decorrenza retroattiva dal 10 giugno 1994, del limite massimo dell'assegno personale (destinato a colmare la differenza tra il trattamento economico in godimento precedentemente e la nuova retribuzione) a L. 1.500.000 - Conseguente notevole riduzione del trattamento economico e di quiescenza di detti dipendenti - Irrazionale ed arbitraria disciplina retroattiva di un rapporto di durata - Incidenza sui principi di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione (anche differita) e sulla garanzia previdenziale.

[D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, art. 14-bis, commi 1, lettera b), e 4; d.-l. 8 febbraio 1995, n. 32, art. 9, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104, unico comma].

(Cost., artt. 3, 36 e 38).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente sentenza sul ricorso n. 94/13625 proposto da Ulisse Gianfrancesco, rappresentato e difeso dall'avv.to Maria Stella Vegna ed elettivamente domiciliato presso la stessa in Roma, via Nomentana n. 13;

contro il Ministero del bilancio e della programmazione economica, in persona del Ministro *pro-tempore*; il Ministero dei lavori pubblici, in persona del Ministro *pro-tempore*; il Ministero del tesoro, in persona del Ministro *pro-tempore*; il commissario liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno; tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la stessa domiciliati *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'accertamento del diritto del ricorrente all'integralità del trattamento stipendiale e della posizione previdenziale maturati e per l'annullamento degli atti e dei provvedimenti del Ministero del bilancio di esecuzione dei decreti legge n. 354/1994 e n. 491/1994, con cui è stato ridotto il trattamento stipendiale del ricorrente ed è stata incisa la sua posizione previdenziale;

nonché sul ricorso n. 964/1996, proposto dal medesimo ricorrente, come sopra rappresentato e difeso, contro il Ministero del Bilancio e della programmazione economica, in persona del Ministro *pro-tempore*; il Ministero dei lavori pubblici, in persona del Ministro *pro-tempore*; entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la stessa domiciliati *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento dei decreti del Ministero del Bilancio e della programmazione economica n. 386 in data 3 giugno 1994 e n. 831 in data 8 settembre 1994, concernenti il trattamento economico del personale della disciolta agenzia per il Mezzogiorno;

e per l'accertamento del diritto del ricorrente al mantenimento del trattamento economico non inferiore a quello in godimento presso la soppressa agenzia e presso l'amministrazione statale di assegnazione nei primi 4 mesi di servizio, con conseguente rideterminazione del trattamento economico e del trattamento previdenziale pensionistico, con interessi e rivalutazione monetaria.

Visti i ricorsi con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti delle cause;

Nominato relatore alla pubblica udienza del 24 giugno 1996 il consigliere Anna Leoni;

Sentiti, per le parti, i difensori indicati nel verbale d'udienza;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

1. — Il dott. Gianfrancesco Ulisse, già dirigente di ruolo della Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e collocato a riposo dal 29 agosto 1994, a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e della soppressione dei relativi organi, venne dapprima inserito nell'apposito ruolo presso il Ministero del bilancio e, poi, assegnato al Ministero dei lavori pubblici per effetto delle disposizioni succedutesi nel tempo a modifica del decreto legislativo n. 96/1993.

1.1. — Con il primo dei ricorsi all'esame del collegio (n. 94/13625) egli ha impugnato i provvedimenti con cui il Ministero del Bilancio ha rideterminato in senso riduttivo il suo trattamento economico, incidendo così anche sulla maturata posizione previdenziale, ai sensi dei decreti-legge nn. 355 e 491 del 1994, chiedendo nel contempo il riconoscimento del diritto al godimento presso l'amministrazione statale di appartenenza del medesimo trattamento stipendiale già maturato nel periodo di appartenenza alla cessata agenzia.

2. — Avverso gli atti impugnati sono stati dedotti i seguenti motivi di ricorso:

2.1. — Violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione e violazione del divieto di *reformatio in pejus* del trattamento economico. Violazione dell'art. 202 del testo unico n. 3/1957. Illegittimità costituzionale dell'art. 14-bis comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 96/1993 e dei decreti-legge nn. 355 e 491 del 1994 per la violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione per quanto comportano la riduzione del 50% dello stipendio. Illegittimità derivata degli atti che a detti decreti-legge hanno dato attuazione.

Si sostiene che la normativa citata, nell'affermare la piena continuità del rapporto di lavoro del personale della disciolta Agenzia per il Mezzogiorno assegnato all'amministrazione statale, avrebbe del tutto disatteso i principi in tema di conservazione del trattamento economico acquisito: infatti, la fissazione di un tetto massimo di

L. 1.500.000 per l'assegno personale pensionabile costituente il differenziale rispetto al trattamento economico precedente ha mediamente prodotto un taglio del 50% delle retribuzioni, in spregio ai principi del nostro ordinamento in tema di divieto di *reformatio in pejus* del trattamento economico acquisito dai pubblici dipendenti.

Ciò configurerebbe, secondo il ricorrente, la violazione da parte degli indicati decreti-legge degli artt. 3 e 36 della Costituzione, nonché del principio di ragionevolezza operata dall'art. 14-bis comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 96/1993.

Come pure violerebbe l'art. 3 della Costituzione per irragionevolezza e illogicità, nonché l'art. 36 della Costituzione per violazione del principio della giusta retribuzione, la statuizione contenuta nell'art. 14 cit. di un tetto massimo di L. 1.500.000 per l'assegno pensionabile, indifferenziato per tutti, incidendo sul tenore di vita dei dipendenti, a parità di prestazioni richieste.

2.2.— Violazione dell'art. 38, dell'art. 3 e dell'art. 97 della Costituzione per quanto riguarda il trattamento pensionistico ed illegittimità delle norme e dei provvedimenti indicati *sub* 2.1.

Si sostiene che la riduzione del trattamento economico incide su quello pensionistico, calcolato sulla base della retribuzione da ultimo percepita, con ciò violando l'art. 38 della Costituzione, né a ciò può rimediarsi con la prevista restituzione dei contributi versati dalla stessa amministrazione statale dal 13 ottobre 1993 al giugno 1994, art. 14-bis, comma 4, cit.).

Inoltre, la norma avrebbe comportato disparità di trattamento tra i pensionati dell'agenzia, a seconda dell'epoca del loro collocamento a riposo.

Ove, poi, i provvedimenti censurati dovessero ritenersi attuativi dei decreti-legge succedutisi, viene sollevata questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 36, 38 e 97 della Costituzione.

3. — Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimatę eccependo, con memoria unica per i due ricorsi, la sopravvenuta carenza d'interesse sul primo di essi, in quanto gli atti col medesimo impugnati, di natura transitoria, sarebbero stati superati dagli atti definitivi successivamente impugnati col secondo e, comunque, la infondatezza delle proposte censure.

4. — Con il secondo ricorso (n. 964/1996) vengono impugnati i decreti del Ministero del Bilancio n. 386 del 4 giugno 1994 e n. 831 dell'8 settembre 1994, concernenti l'attribuzione del trattamento economico al personale della disciolta agenzia per il Mezzogiorno transitato nelle amministrazioni statali nella parte in cui viene attribuito al ricorrente un trattamento economico pressoché dimezzato rispetto a quello in godimento presso l'Agensud e presso la stessa amministrazione di assegnazione nei primi quattro mesi di servizio, nonché degli atti presupposti, connessi e conseguenti.

Si chiede, altresì, l'accertamento del diritto del ricorrente al mantenimento del trattamento economico non inferiore a quello in precedenza in godimento presso l'Agensud e nella stessa amministrazione statale di prima assegnazione, con condanna delle amministrazioni resistenti alla corresponsione delle differenze dovute, con rivalutazione monetaria ed interessi, nonché conseguente regolarizzazione contributiva e rideterminazione del trattamento pensionistico provvisorio erogato dal mese di settembre 1995, con rivalutazione ed interessi.

Si sostiene che con il primo dei decreti impugnati (n. 386/1994) viene riconosciuto il trattamento economico goduto presso l'Agensud in misura inferiore all'effettivo di un quarto per omessa valutazione dell'intera anzianità di servizio; con il secondo, invece, (n. 831/1994) a fronte di un nuovo ed esatto accertamento del trattamento economico acquisito presso l'Agensud, viene attribuito un trattamento minore, per effetto dell'art. 14-bis comma 1, lett. b) decreto legislativo n. 96/1993, introdotto dall'art. 8 decreto-legge n. 355/1994 e successivamente reiterato da ultimo con il decreto-legge n. 32/1995, convertito con legge n. 104/1995.

Sulla base di tale minore trattamento stipendiale sono stati attribuiti i successivi stipendi da giugno fino al 29 agosto 1994 e, quindi, determinato il trattamento pensionistico provvisorio.

5. — Avverso gli atti impugnati vengono dedotti i seguenti motivi di ricorso:

5.1.— Violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione e violazione del principio di *reformatio in pejus* del trattamento retributivo. Violazione dell'art. 202 testo unico n. 3/1957 e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1079/70. Illegittimità costituzionale dell'art. 14-bis, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 96/1993, introdotto dal decreto-legge n. 355/1994 art. 8, successivamente sostituito dal decreto-legge n. 491/1994 art. 8, n. 570/1994 art. 9, n. 675/1994 art. 9, n. 570/1994 art. 9, n. 675/1994 art. 9 ed infine dal

decreto-legge n. 32/1995 art. 9, convertito in legge n. 104 del 1995 articolo unico, per violazione degli stessi artt. 3 e 36 della Costituzione per quanto comportano la riduzione dello stipendio del 50%. Illegittimità dei provvedimenti impugnati sia derivata sia per violazione diretta delle norme costituzionali citate.

Si sostiene che il regime normativo introdotto per la determinazione del trattamento economico spettante ai dipendenti della soppressa Agensud transitati nell'amministrazione ministeriale, quale delineato dall'art. 14-*bis* comma 1, lett. b) decreto legislativo n. 96/1993, introdotto dai ricordati decreti-legge determinerebbe una palese violazione del principio generale del divieto di *reformatio in pejus*. Principio che ha trovato affermazione nel nostro ordinamento (art. 202 testo unico n. 3/1957 e art. 12 decreto del Presidente della Repubblica n. 1079/1970) e conferma da parte della giurisprudenza amministrativa, anche nei casi di passaggio di personale nell'ambito non solo del comparto ministeri, ma nel più vasto ambito del c.d. Stato-ordinamento. E tale principio ha sempre informato le normative che hanno disciplinato sinora il riassetto delle funzioni dei vari Enti pubblici ed il trasferimento del relativo personale ad altri enti.

Tale principio sarebbe, invece, stato disatteso per la disciolta Agensud.

Da qui la denunciata violazione, nella fattispecie, degli artt. 3 e 36 della Costituzione, atteso che il nuovo trattamento economico si presenta pressoché dimezzato rispetto a quello precedentemente fruito dal ricorrente, nonché del principio dell'affidamento.

5.2. — Violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione. Illegittimità costituzionale dell'art. 14-*bis* comma 1, lett. b) e comma 4 del decreto legislativo n. 96/1993 introdotto dal decreto-legge n. 355/1994, art. 8 e successive modificazioni, per violazione degli artt. 3 e 38 della Costituzione per quanto comportano la lesione dell'integrale maturato previdenziale. Illegittimità dei provvedimenti impugnati sia derivata sia per violazione diretta delle norme costituzionali citate.

Il dimezzamento operato sul trattamento economico di servizio del ricorrente ha inciso sul suo trattamento pensionistico attualmente erogato, in quanto determinato provvisoriamente sulla base dell'ultima retribuzione percepita. Da qui la denunciata violazione dell'art. 38 della Costituzione per violazione della garanzia di conservazione del maturato previdenziale, che non può ritenersi sanata dalla previsione di restituzione dei contributi previdenziali di cui al comma 4 dell'art. 14-*bis* del decreto legislativo n. 96/1993.

Il provvedimento provvisorio di trattamento pensionistico sarebbe, quindi, illegittimo sia perché in contrasto con il trattamento di servizio acquisito presso l'Agensud, sia perché differenziato rispetto a quello dei colleghi del ricorrente collocati in quiescenza in epoca precedente, in base a decreti-legge meno punitivi.

6. — In via subordinata, ove i provvedimenti impugnati venissero considerati attuativi dei decreti-legge succedutisi e non si ritenessero direttamente applicabili le norme costituzionali invocate, si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 14-*bis*, comma 1, lett. b) e art. 14-*bis*, comma 4 del decreto legislativo n. 96/1993, introdotto con decreto-legge n. 355 del 10 giugno 1994, art. 8 e successivamente reiterato, da ultimo con decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32 art. 9, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

7. — Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimete, contestando con diffusa memoria le doglianze del ricorrente.

8. — Parte ricorrente ha confermato le proprie ragioni con un'unica memoria difensiva.

9. — All'udienza di discussione del 24 giugno 1996 i difensori delle parti hanno insistito nelle rispettive richieste.

D I R I T T O

1. — Attesi gli evidenti motivi di connessione, i due ricorsi vengono riuniti ai fini di un'unica pronuncia.

2. — Con i ricorsi in epigrafe il ricorrente, già dirigente della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, transitato in data 13 ottobre 1993 — in continuità del rapporto di lavoro — nei ruoli delle amministrazioni ministeriali dove ha prestato servizio fino al collocamento in quiescenza in data 29 agosto 1994, reclama in sede giurisdizionale la tutela dell'integralità del trattamento economico maturato e l'intangibilità della posizione previdenziale acquisita, nonché l'annullamento dei provvedimenti impugnati (decreti Ministero del

Bilancio n. 386 del 4 giugno 1994 e n. 831 dell'8 settembre 1994), con i quali è stato rideterminato, in senso peggiorativo, il trattamento retributivo già in godimento sia presso l'Agensud, sia presso la stessa amministrazione statale nei primi mesi di servizio, con la conseguente lesione della posizione previdenziale maturata.

Detti provvedimenti sono stati resi validi dall'art. 1, comma 2 della predetta legge n. 104/1995 che ha anche fatto espressamente salvi gli effetti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei dd.-ll. 4 gennaio 1994 n. 4, 8 marzo 1994 n. 155 e 6 maggio 1994 n. 270, recanti disposizioni urgenti per l'avvio dell'intervento straordinario nelle aree depresse del territorio nazionale, nonché dei dd.-ll. 9 agosto 1993, n. 285, 9 ottobre 1993 n. 403, 7 dicembre 1993 n. 506, 7 febbraio 1994 n. 95, 9 aprile 1994, n. 228, 10 giugno 1994 n. 355, 8 agosto 1994 n. 491, 7 ottobre 1994 n. 570 e 9 dicembre 1994 n. 675.

Fra di essi, il d.-l. 9 ottobre 1993 n. 403, all'art. 5, aveva salvaguardato l'integralità del trattamento economico dei dipendenti dell'ex agenzia per il Mezzogiorno all'atto del passaggio nell'amministrazione statale statuendo in loro favore la corresponsione di un assegno personale per colmare la intera differenza tra lo stipendio statale e la retribuzione già in godimento.

Il ricorrente eccepisce, quindi, la illegittimità costituzionale della sopravvenuta normativa di cui all'art. 14-bis, comma 1, lett. b), decreto legislativo 96/1993, introdotto a partire dal 10 giugno 1994 n. 355 art. 8 e reiterato con successivi decreti legge fino all'ultimo decreto-legge 32/1995 art. 9 convertito con la legge 7 aprile 1995 n. 104, nella parte in cui stabilisce un limite indifferenziato all'assegno personale già in godimento. La censurata normativa ha, invero, consentito all'amministrazione con gli impugnati provvedimenti attuativi, il dimezzamento del trattamento economico già in godimento sia presso la cessata Agensud, sia anche presso la stessa amministrazione statale di assegnazione in forza della legislazione allora vigente, con conseguente lesione del maturato previdenziale.

Si eccepisce altresì la illegittimità costituzionale dell'art. 14-bis, comma 4, decreto legislativo n. 96/1993 (introdotta col citato decreto-legge 355/1994 art. 8, poi reiterato fino al decreto-legge n. 32/1995 art. 9 convertito nella legge n. 104/1995) con cui si prevede che il personale cessato dal servizio dopo la data del 13 ottobre 1993 e prima dell'entrata in vigore del d.-l. 8 febbraio 1995, n. 32, che non abbia optato per il mantenimento della posizione pensionistica di provenienza, possa chiedere la restituzione dei contributi versati, se non computati ai fini della ricongiunzione dei periodi previdenziali.

3. — La vicenda sottoposta all'esame della sezione trae origine dalla decisione del legislatore di sopprimere gli enti cui era demandata l'attuazione dell'intervento straordinario statale nel Mezzogiorno.

Invero, con la legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Governo veniva delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993 un decreto legislativo per disciplinare il trasferimento delle competenze dell'Agensud sulla base di principi e criteri che — per quanto riguarda il personale — all'art. 3, lett. c, prescrivevano «l'utilizzazione del personale ... prioritariamente per i compiti previsti dalla presente legge».

Il decreto legislativo n. 96 emanato in data 3 aprile 1993 disponeva con l'art. 14 un meccanismo in base al quale il personale della soppressa Agensud cessava dal servizio decorsi 180 giorni dalla data del 15 aprile 1993 con facoltà, per lo stesso personale, di presentare domanda per l'assunzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso le pubbliche amministrazioni cui erano state attribuite le competenze dell'Agensud. Ancora l'art. 14 citato, con i commi 3, 4, e 5, definiva le procedure per le nuove assunzioni previste solo nella posizione iniziale delle qualifiche, nonché le modalità di definizione del trattamento economico da determinarsi computando l'anzianità pregressa maturata.

Successivamente il Governo con reiterati decreti-legge, a partire dal d.-l. 9 agosto 1993 n. 285, apportava profonde modifiche al citato art. 14 del decreto legislativo 96/1993 e la conservazione dei trattamenti stipendiali acquisiti era garantita fino al mese di gennaio 1994.

Infatti, da tale momento le spettanze retributive sono state rideterminate — per ciascun dipendente — ai sensi del nuovo testo dell'art. 14, comma 5, del decreto legislativo 96/1993 come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 95/1994 reiterato dal decreto-legge 228/1994. L'applicazione di tale disciplina normativa ha comportato la riduzione dello stipendio dei dipendenti dell'ex Agensud per effetto del disconoscimento della totalità degli scatti di anzianità, venendo con la suddetta normativa riconosciuti solo quelli conseguiti nell'ultima qualifica rivestita.

[Avverso tale riduzione stipendiale l'attuale ricorrente ha proposto ricorso avanti a questo tribunale, (il n. 7803/1994), per l'accertamento del diritto all'integralità del trattamento economico acquisito e della posizione previdenziale maturata].

Successivamente, la normativa per la definizione del trattamento economico del personale della cessata Agensud è stata ulteriormente innovata.

Infatti — in sede di reiterazione dei decreti-legge suindicati — con l'art. 8 del d.-l. 10 giugno 1994, n. 355, riprodotto con successivo d.-l. 8 agosto 1994, n. 491, è stato introdotto al decreto legislativo 96/1993 l'art. 14-*bis* comma 1, che faculta il personale della cessata Agensud a optare alternativamente per la cessazione del rapporto di impiego con l'Agensud alla data del 12 ottobre 1993 e per la contestuale instaurazione di nuovo rapporto di servizio con le amministrazioni statali, oppure per il ricongiungimento del servizio prestato presso l'Agensud col servizio prestato presso l'amministrazione statale di assegnazione — con piena continuità del rapporto di impiego — ma statuendosi in tale ipotesi il riconoscimento dei soli scatti di anzianità conseguiti nell'ultima qualifica rivestita, nonché un limite alla misura massima dell'assegno personale pensionabile — destinato a colmare la differenza col precedente trattamento goduto (comunque non superiore a L. 1.500.000 lorde mensili).

I successivi decreti-legge n. 491 dell'8 agosto 1994, art. 8, n. 570 del 7 ottobre 1994, art. 9, n. 675 del 9 dicembre 1994, art. 9 e n. 32 dell'8 febbraio 1995 art. 9 hanno reiterato senza sostanziali modificazioni le descritte norme sul trattamento economico del personale dell'Agensud di cui all'art. 14-*bis*, comma 1 decreto legislativo 96/1993.

Si è così giunti alla legge 7 aprile 1995, n. 104 che ha convertito, senza modificazioni, l'ultimo decreto-legge n. 32 dell'8 febbraio 1995, dichiarando con l'art. 1 comma 2 validi gli atti ed i provvedimenti adottati e salvi i rapporti giuridici sorti sulla base di tutti i suindicati decreti-legge.

4. — L'applicazione dell'art. 1 comma 2 legge 104/1995, secondo la prospettazione offerta dal ricorrente, ha comportato:

a) la sua immissione nei ruoli dell'amministrazione statale in data 13 ottobre 1993 col riconoscimento della piena conservazione del trattamento retributivo in godimento presso l'Agensud mediante la corresponsione di un assegno perequativo in misura pari alla differenza tra la retribuzione già in godimento e lo stipendio statale ai sensi dell'art. 5 d.-l. 9 ottobre 1993, n. 403, i cui effetti ed i rapporti giuridici sorti in base alle norme in esso contenute sono stati fatti salvi dall'art. 1 comma 2 legge 7 aprile 1995, n. 104. La conservazione piena del trattamento economico sarebbe anche garantita dal successivo d.-l. 7 dicembre 1993, n. 506 art. 7, i cui effetti sono stati parimenti fatti salvi dalla citata legge 104/1995 art. 1 comma 2;

b) la riduzione, con decorrenza dal 10 giugno 1994 — per effetto del d.-l. 355/1994 — della retribuzione mediante l'imposizione di un limite all'assegno personale nella misura massima di L. 1.500.000, a parità di funzioni e di lavoro;

c) la riduzione del suo trattamento di quiescenza, successivo al 10 giugno 1994, rispetto al trattamento dei colleghi di pari o minore anzianità e grado collocati in quiescenza in epoca precedente a tale data, giacché fino a tale data la stessa legge 104/1995 garantirebbe la conservazione dei trattamenti stipendiali goduti, facendo salvi gli effetti dei decreti legge pregressi.

Ritiene, quindi, il ricorrente che le censurate norme di cui all'art. 14-*bis*, comma 1, lett. b) e comma 4 decreto legislativo 96/1993 si pongano in palese contrasto con i precetti di cui agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

5. — La fattispecie ripropone il problema dell'applicabilità del divieto di *reformatio in pejus* (artt. 202 testo unico n. 3 del 1957 e n. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 1970) nel caso di accesso ai ruoli statali di personale proveniente da ruoli non statali.

Non è controverso che il ricorrente, proveniente dalla disciolta agenzia per il Mezzogiorno, sia stato immesso nei ruoli statali in data 13 ottobre 1993, in vigenza del d.-l. n. 403 del 9 ottobre 1993 che, all'art. 5, gli garantiva l'integrale conservazione del trattamento economico in godimento presso l'Agensud mediante l'attribuzione di un assegno personale di importo pari alla differenza tra lo stipendio statale della qualifica rivestita e la retribuzione sino ad allora goduta.

È altresì, incontestato che di tale disposizione, riprodotta con il d.-l. 7 dicembre 1993, n. 506 sia stata data applicazione da parte dell'amministrazione statale di assegnazione, che in tale periodo ha corrisposto al ricorrente un trattamento economico pari a quello percepito presso l'Agensud.

Come pure è incontestato che i rapporti giuridici sorti sulla base dei predetti decreti-legge e gli effetti prodottisi sono stati definitivamente fatti salvi dalla legge 7 aprile 1995, n. 194, art. 1 comma 2.

La censurata sopravvenuta riduzione stipendiale (e conseguentemente pensionistica) operata con la riduzione dell'assegno personale avvenuta in applicazione dell'art. 14-*bis* comma 1, lett. *b*) del decreto legislativo n. 96/1993, quale introdotto a seguito della approvazione, da ultimo, della ricordata legge n. 104/1995, è pertanto intervenuta sulla retribuzione già goduta come impiegato statale, a seguito del passaggio dall'agenzia del Mezzogiorno, a parità di quantità e qualità di prestazioni lavorative richieste.

Deve, quindi, ritenersi che la indicata modifica stipendiale sia intervenuta in un contesto giuridico in cui trovavano applicabilità sia l'art. 202 testo unico n. 3 del 1957 sia l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1079 del 1970 già citati.

D'altra parte, anche a volersi considerare come momento rilevante per la fattispecie quello del passaggio dall'agenzia del Mezzogiorno alle amministrazioni statali di assegnazione, in ogni caso dette norme avrebbero potuto trovare ingresso, nella considerazione che la Cassa per il Mezzogiorno, in quanto istituita per realizzare esclusivamente fini propri dello Stato, in quanto priva di patrimonio autonomo ma operante con l'impiego di fondi provenienti dallo Stato, ed in quanto destinataria di oneri che in base alla legislazione vigente sarebbero a carico dello Stato, va considerata come organo straordinario dell'amministrazione statale, pur se dotata di distinta personalità giuridica (cfr. T.A.R. Lazio, III sez., 9 giugno 1986, n. 2119).

Le ricordate disposizioni come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa in molteplici occasioni (cfr. Cons. Stato, IV sez. 24 luglio 1989 n. 499, 26 febbraio 1985, n. 64; VI sez. 20 febbraio 1987, n. 70) mirano a consentire la mobilità del lavoro, sia nell'interesse del dipendente sia in quello dell'amministrazione e costituiscono espressione di un principio generale che tende ad espandersi nel pubblico impiego come nel settore lavorativo privato. Il meccanismo previsto da tali norme è stato perciò ritenuto applicabile anche al di fuori dello Stato-amministrazione in senso stretto, inteso come unitario soggetto di diritto al cui interno si articolano più branche riconducibili al medesimo centro di imputazione.

In altri termini, è stato ritenuto (cfr. Cons. Stato n. 499/1989 cit.) che se gli artt. 202 e 12 in discorso non possono trovare indiscriminata applicazione nel generico ambito del pubblico impiego, gli stessi comunque possano operare con riferimento a quelle fattispecie in cui la distinta soggettività dell'apparato organizzatorio considerato non sia volta a realizzare un puro e semplice fenomeno di decentramento cd. autarchico o istituzionale (che costituisce la vicenda normalmente sottesa alla creazione di enti pubblici), ma inerisca ad una più articolata, e per certi versi più limitata, vicenda istituzionale. In questi ultimi casi il conferimento di soggettività autonoma acquista una valenza eminentemente tecnico-giuridica; ma il diverso apparato organizzatorio resta inserito, sotto il profilo funzionale, nell'ordinamento dello Stato; e cioè nell'ambito del cd. Stato-ordinamento, anziché in quello più ristretto di Stato-amministrazione.

Ciò premesso, va tuttavia preso atto che l'intera normativa che ha disciplinato il passaggio del personale dei disciolti organi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno alla amministrazione statale ha evidentemente natura di disciplina speciale, derogatoria degli ordinari criteri di assunzione ai pubblici uffici o di transito da una amministrazione pubblica ad un'altra, con i conseguenti riflessi sul profilo del trattamento economico dei dipendenti interessati da tale passaggio.

La rideterminazione in senso peggiorativo del loro livello stipendiale e conseguentemente della piattaforma su cui calcolare il trattamento previdenziale-pensionistico) è, dunque, conseguenza di una precisa volontà del legislatore, venutasi progressivamente a consolidare in senso riduttivo attraverso i diversi provvedimenti di decretazione d'urgenza, finalmente approdati a conversione, da ultimo con la legge n. 104 del 1995.

Alla luce della normativa vigente, i due ricorsi in esame non potrebbero, pertanto, trovare accoglimento.

Diventano, quindi, rilevanti, ai fini della soluzione della controversia, le censure di costituzionalità proposte con i ricorsi in esame.

6. — Il Collegio condivide, anzitutto, le ragioni per le quali il ricorrente ha ritenuto la incostituzionalità, per contrasto con gli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 14-*bis* comma 1, lett. *b*), del decreto legislativo n. 96/1993, quale introdotto, da ultimo, con la legge n. 104 del 1995.

6.1. — Invero, la sopravvenuta riduzione stipendiale operata per effetto della fissazione di un limite massimo indifferenziato all'assegno personale spettante quale differenza fra il precedente e il nuovo trattamento economico dei dipendenti dell'Agensud transitati alle amministrazioni statali appare, oltreché irragionevole, altresì lesiva del

principio di uguaglianza, atteso che in tale modo si è operata una indistinta omologazione, sotto lo stesso livello stipendiale, di personale con qualifiche ed anzianità diverse, senza possibilità di tener conto delle differenti funzioni svolte da ciascuno e dei differenti apporti di ciascuno alla attività dell'amministrazione di provenienza.

Ciò, peraltro, ha comportato violazione del diritto di uguaglianza anche per ciò che attiene al trattamento pensionistico, in quanto, per effetto di disposizioni contenute in provvedimenti d'urgenza, poi fatte salve in sede di conversione dell'ultimo decreto-legge (art. 1 comma 2 legge n. 104/1995, di conversione del d.-l. 8 febbraio 1995 n. 32), i dipendenti provenienti dall'Agensud hanno avuto trattamenti pensionistici diversi a seconda del momento del loro pensionamento (se precedente o successivo alla data della riduzione stipendiale di cui trattasi e cioè il 10 giugno 1994).

Il che appare al collegio non solo immotivato ma irragionevole.

Ove, poi, volesse farsi risalire la ragione della disposta riduzione stipendiale a motivi di necessaria omogeneizzazione col trattamento economico dei dipendenti delle amministrazioni di nuova destinazione, andrebbe osservato che per tale omogeneizzazione è stato comunque usato uno strumento lesivo del principio di uguaglianza, in quanto indifferentemente riduttivo del trattamento stipendiale dei dipendenti, a prescindere da qualunque indicata proporzione rispetto ai trattamenti retributivi di comparazione.

D'altra parte, la ritenuta omogeneizzazione dei regimi retributivi non può ritenersi operante a senso unico, sicché, l'assimilabilità nella materia in esame delle due categorie di dipendenti avrebbe dovuto comportare l'applicazione anche ai dipendenti dell'Agensud transitati alle amministrazioni statali delle norme sul divieto della *reformatio in pejus* del trattamento economico.

6.2. — Quanto, poi, alla ritenuta violazione dei principi costituzionali in tema di diritto del lavoratore ad una retribuzione adeguata, il collegio non ignora che la Corte costituzionale ha in più occasioni affermato che dalla disciplina costituzionale in vigore non è dato desumere, per i diritti di natura economica connessi al rapporto di pubblico impiego, una particolare protezione contro l'eventualità di norme retroattive, di talché, su questo piano, il vero limite nei confronti di norme di tale natura non può essere ricercato altro che nell'esigenza del rispetto del principio generale di ragionevolezza e che dette norme non si pongano in contrasto con altri principi o valori costituzionali specificamente protetti, così da evitare che la disposizione retroattiva possa «trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti» (cfr. Corte cost. sentt. n. 6 del 1994; n. 822 del 1988 e 349 del 1985).

Ma proprio in tale ottica, il collegio ritiene che l'art. 14-bis comma 1 lett. b) del decreto legislativo n. 93/1996 abbia irragionevolmente operato una riduzione del trattamento economico dei dipendenti della disciolta agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, sia per l'entità della riduzione operata sia per la scelta dello strumento di riduzione (fissazione di un indifferenziato tetto massimo all'assegno personale), sia per la mancata considerazione che il dipendente aveva, incontestatamente, svolto le stesse funzioni e prestazioni lavorative prima e dopo la riduzione stipendiale.

In tal modo l'operata riduzione assume più il sapore di misura «punitiva» nei confronti di una categoria di dipendenti pubblici che non quello di misura razionalizzatrice, tanto più grave ove si rammenti, come già esposto sub 6.1. che tale riduzione non ha operato su tutti i dipendenti provenienti dall'Agensud, ma solo su quelli rimasti in servizio dopo una certa data.

6.3. — La riduzione appare, altresì irragionevole in quanto, comportando l'abbassamento della base retributiva su cui viene calcolato il trattamento pensionistico e previdenziale del dipendente, comporta la violazione dell'art. 38 della Costituzione.

Si rammenta, al riguardo, quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 822 del 1988 e nella sent. n. 349 del 1985.

Nelle citate decisioni si riafferma che nel nostro sistema costituzionale il legislatore può emanare disposizioni che modifichino sfavorevolmente la disciplina dei rapporti di durata, anche se il loro oggetto sia costituito da diritti soggettivi perfetti, salvo, quando si tratti di disposizioni retroattive, il limite costituzionalmente vigente per la materia penale (art. 25, secondo comma, Cost.). Dette disposizioni, però, al pari di qualsiasi precetto legislativo, non possono trasmodare in un regolamento irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando così anche l'affidamento del cittadino nella sicurezza pubblica che costituisce elemento fondamentale ed indispensabile dello Stato di diritto (v. sentt. nn. 36 del 1985 e 210 del 1971).

Anche se deve ritenersi ammissibile un intervento legislativo che modifichi l'ordinamento pubblicistico delle pensioni — ha affermato la Corte costituzionale nella richiamata sent. n. 822 del 1988 — non può però ammettersi che detto intervento sia assolutamente discrezionale.

In particolare, non può dirsi consentita una modificazione legislativa che, intervenendo o in una fase avanzata del rapporto di lavoro oppure quando sia già subentrato lo stato di quiescenza, peggiorasse, senza una inderogabile esigenza, in misura notevole ed in maniera definitiva, un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività lavorativa.

Nella fattispecie, il trattamento pensionistico che, in base alla precedente legge, sarebbe spettato al ricorrente si è irrimediabilmente ridotto di circa la metà.

L'inderogabile esigenza giustificatrice della riduzione del trattamento retributivo e, di conseguenza, di quello pensionistico, ormai prossimo a maturazione per il ricorrente, che infatti è stato collocato a riposo il 29 agosto 1994, non può, ad avviso del Collegio, concretarsi nelle ragioni che hanno determinato la introduzione in via legislativa della disposizione di cui trattasi.

L'esigenza di omogeneizzazione con le categorie statali di destinazione e la necessità di contenimento della spesa previdenziale pensionistica non costituiscono ragioni idonee a giustificare la decurtazione della retribuzione e conseguentemente della pensione in danno di quei lavoratori che hanno versato contributi a loro carico, per l'intero o in parte, nella legittima aspettativa di conseguire un trattamento pensionistico adeguato.

Valgono per costoro — come ha affermato la Corte costituzionale nella sopraricordata decisione — il principio della garanzia della sicurezza sociale, che è anch'esso di ordine costituzionale (art. 38), oltre che le innegabili ragioni di giustizia sociale e di equità per cui non possono effettuarsi riforme o conseguire risultati a danno di lavoratori in genere ed in specie di quelli che sono prossimi alla pensione o sono già in pensione.

Nè può valere, a contrario, la previsione di restituzione dei contributi versati in eccedenza, contenuta nell'art. 14-bis, comma 4 decreto legislativo n. 96/1993, tenuto conto che detta previsione non consente al lavoratore la conservazione, nella posizione di pensionato, di quel tenore di vita nella cui prospettiva aveva prestato la propria opera lavorativa, ponendosi, pertanto, ad avviso del Collegio anch'essa in contrasto con l'art. 38 della Costituzione.

7. — In conclusione, il collegio ritiene rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata la questione se con i principi della Carta costituzionale sopra ricordati sia conciliabile il disposto dell'art. 14-bis, comma 1, lett. b) e quarto comma del d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, così come introdotto dal d.l. n. 355 del 10 giugno 1994 art. 8, successivamente reiterato, da ultimo con il d.l. 8 febbraio 1995 n. 32 art. 9, convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104 articolo unico, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.

L'esame di tale questione deve essere, quindi, rimessa al vaglio del giudice delle leggi.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. III-bis, deferisce alla Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14-bis, comma 1, lett. b) e quarto comma del decreto legislativo n. 96/1993, nel testo da ultimo introdotto dall'art. 9 del decreto-legge n. 32 del 1995, convertito dalla legge n. 104 del 1995, articolo unico, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione ed al principio di ragionevolezza;

Sospende il giudizio ed ordina l'invio degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Roma, nelle Camere di Consiglio del 24 giugno e del 25 novembre 1996.

Il presidente f.f.: CORASANITI

Il consigliere est.: LEONI

N. 218

*Ordinanza emessa il 17 febbraio 1997 dal pretore di Parma
sui ricorsi riuniti proposti da Minari Iolanda ed altri contro l'I.N.P.S.*

Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Previsto pagamento dei rimborsi in sei annualità e mediante emissioni di titoli di Stato - Estinzione dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della normativa impugnata - Esclusione degli interessi e della rivalutazione monetaria - Previsione della spettanza delle somme arretrate ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità - Incidenza sul principio di uguaglianza, sul diritto di azione e sulla garanzia previdenziale - Elusione delle pronunce della Corte costituzionale nn. 240/1994 e 495/1993.

(Legge 28 novembre 1996, n. 608, art. 1, comma 6, legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 181, 182 e 183).

(Cost., artt. 3, 24, 38 e 136).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nelle cause riunite promosse da Minari Iolanda e Bonomo Elio ed Umberto, quali eredi di Marinacci Filomena, assistite dagli avvocati Petronio e Marchelli, contro I.N.P.S. assistito dall'avv. Acquaviva.

Con ricorso depositato il 26 agosto 1993. Minari Iolanda, titolare di pensione di reversibilità dal luglio 1966 non integrata al minimo e di pensione diretta dal dicembre 1965, chiedeva che l'I.N.P.S., venisse condannata ad integrare al minimo la pensione indiretta fino al 30 settembre 1983, e dal 1° ottobre 1983 nell'importo congelato erogato a quella data, maggiorando le differenze spettantile di rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Si costituiva l'I.N.P.S., eccependo preliminarmente la decadenza decennale *ex art. 47* decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970; nel merito negava che potesse applicarsi l'art. 6 comma settimo, legge n. 638/1983 dettato solo per la perdita del diritto all'integrazione al minimo per superamento del limite di reddito; invocava poi la disposizione dell'art. 4 del decreto-legge n. 14/1992.

Intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, la ricorrente produceva dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che dal 1983 in poi non aveva mai goduto di un reddito superiore al limite previsto per l'integrazione al minimo.

Con altro ricorso depositato il 7 luglio 1995, Marinacci Filomena, titolare di pensione di reversibilità dal gennaio del 1991 calcolata nella misura del 60% di quella già spettante al proprio defunto marito, ma senza l'integrazione al minimo, chiedeva che l'I.N.P.S. venisse condannato a riliquidare la pensione calcolandola nella misura del 60% della pensione diretta compresa l'integrazione al minimo e ciò ai sensi della sentenza n. 495 del 31 dicembre 1993 della Corte costituzionale.

Si costituiva l'I.N.P.S. chiedendo che venisse pronunciata l'estinzione del giudizio a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 del d.-l. 28 marzo 1996 n. 166. Nel merito eccepiva poi la decadenza decennale e sosteneva che la sentenza della Corte costituzionale sarebbe stata abrogata dalla successiva sentenza n. 240 del 1994.

Nel corso del giudizio, il 13 marzo 1996 decedeva Marinacci Filomena e, con memoria depositata il 30 aprile 1996, si costituivano i figli ed eredi Bonomo Elio e Bonomo Umberto chiedendo la condanna dell'I.N.P.S. a pagare le differenze sulla pensione già spettanti alla propria madre in virtù della sentenza della corte costituzionale citata e fino al momento del decesso.

I giudizi proseguivano ed il procuratore dei ricorrenti eccepiva l'incostituzionalità dell'art. 1 commi 181, 182, 183 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel frattempo entrata in vigore e della quale il procuratore dell'I.N.P.S. aveva chiesto l'applicazione.

Riuniti i procedimenti il pretore si riservava la decisione.

Ritiene il pretore che la questione di legittimità costituzionale della norma su indicata, per contrasto con gli artt. 3, 24, 38 e 136 della Costituzione, non possa dirsi manifestamente infondata per cui i giudizi riuniti devono essere sospesi e la decisione deve essere rimessa alla Corte costituzionale.

Non c'è dubbio sulla rilevanza della questione. Quale che sia la risposta che si debba dare all'eccezione di decadenza decennale *ex* art. 47 decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, è certo che il giudizio non può risolversi prescindendo dalla norma impugnata di incostituzionalità posto che la decadenza comporterebbe solo la perdita del diritto ai ratei pregressi ma non può avere alcun effetto su quanto spettante successivamente alla proposizione della domanda giudiziaria.

I diritti azionati discendono dall'applicazione delle sentenze nn. 240 del 1994 e 495 del 1993. A tal fine l'art. 1 commi 181, 182 e 183 della legge n. 662/1996, dispongono: che il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995 venga effettuato dall'I.N.P.S., senza erogazione né di interessi né di rivalutazione monetaria, mediante titoli di Stato da assegnare durante sei annualità; che possono ottenere il pagamento degli arretrati solo i soggetti direttamente interessati ed i superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità; che i giudizi in corso sono estinti d'ufficio con compensazione delle spese, restando privi di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato.

Le stesse disposizioni erano contenute in precedenti decreti-legge (nn. 166, 295, 396 e 499 del 1996) non convertiti e gli effetti dei quali sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 6, della legge 26 novembre 1996, n. 608.

Contro queste norme sono già state sollevate numerose eccezioni di illegittimità costituzionale sia da giudici di merito che dalla corte di Cassazione, richiamate dal procuratore delle ricorrenti; le argomentazioni svolte sembrano a questo pretore tutt'altro che manifestamente infondate ed il pretore si può limitare a richiamarle.

Le norme sembrano in contrasto con l'art. 136 della Costituzione. Esso viene comunemente interpretato nel senso che, dopo la dichiarazione di incostituzionalità di una norma, il legislatore non può riproporne un'altra con lo stesso contenuto se non in relazione a situazioni o rapporti successivi, si violerebbe altrimenti il principio del, giudicato costituzionale vanificando l'intervento correttivo della Corte costituzionale. Nel caso di specie la Corte costituzionale con le sentenze nn. 240 del 1994 e 156 del 1991, ha riconosciuto il diritto all'integrazione al minimo di più pensioni, sia pure nella misura congelata pari a quella erogata alla data del 30 settembre 1983, la seconda ed ha ritenuto che i crediti pensionistici dovessero essere produttivi sia di rivalutazione monetaria che di interessi legali, giacché essi costituiscono parte integrante del credito. Le disposizioni impugnate, invece, limitano il diritto alla percezione degli arretrati ai diretti interessati ad eccezione degli eredi ed escludono rivalutazione monetaria ed interessi legali per tutti i ratei scaduti fino al 31 dicembre 1995 e quindi anche in relazione a periodi per i quali le precedenti sentenze della Corte costituzionale erano già direttamente operanti.

Le disposizioni sembrano contrastare anche con l'art. 3 della costituzione per irragionevolezza e per disparità di trattamento.

Il pagamento mediante titoli di stato, da eseguirsi nell'arco di sei anni e senza rivalutazione monetaria né interessi legali, costituisce una vistosa deroga ai principi generali in materia di obbligazioni, così come l'esclusione dal subentro degli eredi nei crediti del *de cuius*. La deroga crea disparità di trattamento che non sembrano giustificate: i diretti interessati sono pensionati aventi diritto all'integrazione al minimo e quindi sono soggetti pacificamente ritenuti deboli e non trova giustificazione il fatto che per ovviare ad eventuali difficoltà di bilancio dell'Istituto si debbano colpire solo alcuni soggetti e per di più i più deboli. Anche l'esclusione dal diritto degli eredi è irragionevole; essa contrasta col principio generale per il quale l'erede subentra in tutti i diritti che facevano capo al *de cuius*; essa sembra non avere altra giustificazione che la necessità di risparmiare il più possibile. L'irragionevole disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni sembra evidente; la disparità appare anche dipendere da una circostanza assolutamente casuale, quale quello dell'esistenza in vita del titolare della pensione al momento dell'entrata in vigore della norma.

Le stesse considerazioni svolte a proposito delle modalità di pagamento, delle dilazioni e dell'esclusione di interessi e rivalutazione monetaria, possono essere invocate per eccepire la incostituzionalità anche nei confronti dell'art. 38 della Costituzione, articolo che già fu richiamato delle sentenze della Corte costituzionale della cui esecuzione si tratta.

Le disposizioni impugnate prevedono che i giudizi in corso vengano dichiarati estinti con compensazione delle spese. Esse appaiono in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

La stessa Corte costituzionale con le sentenze nn. 185/1981, 123/1987, 103/1995 ha stabilito i limiti di costituzionalità delle norme dirette a limitare l'esercizio giurisdizionale dei diritti. Uno *jus superveniens* che preveda l'estinzione dei giudizi in corso a spese compensate non è incostituzionale solo quando è diretto a soddisfare, sia pure solo parzialmente, le ragioni fatte valere nei giudizi in corso; esso invece viola il diritto di agire garantito dall'art. 24 della costituzione quando nega o riduce le pretese già fatte valere sulla base di diritti pacificamente riconosciuti o la cui interpretazione è consolidata. Nel caso di specie i diritti dei ricorrenti già riconosciuti dalle decisioni della Corte costituzionale nn. 240/1994 e 495/1993 vengono ad essere limitati sia quanto ai tempi e modalità di soddisfazione che quanto all'esclusione di interessi e rivalutazione e, soprattutto all'esclusione dal diritto da parte degli eredi: non trova quindi giustificazione l'estinzione dei giudizi in corso a spese compensate.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 23 marzo 1953 n. 87 dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996 n. 608 nonché dei commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, per contrasto con gli artt. 3, 24, 38 e 136 della Costituzione;

Sospende i presenti giudizi riuniti e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza venga notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Parma, addì 17 febbraio 1997

Il pretore: FEDERICO

97C0392

N. 219

*Ordinanza emessa il 7 gennaio 1997 dal pretore di Imperia nel procedimento civile
vertente tra Campagna Antonio e prefetto di Imperia*

Circolazione stradale - Lesioni colpose derivanti da sinistro stradale - Provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Adozione in presenza di fondati elementi di «evidente responsabilità» - Applicabilità di tale disposizione, anche in caso di ipotesi di reato perseguibile a querela, ancorché l'azione penale risulti improcedibile - Irragionevolezza - Lesione del diritto alla libertà di circolazione e del diritto di difesa - Violazione del principio di tassatività in materia sanzionatoria e di buon andamento della pubblica amministrazione.

(Nuovo codice della strada, art. 223, comma 2, sostituito dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, art. 120).

(Cost., artt. 3, 16, 24, 25 e 97).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1061/96 del ruolo degli affari contenziosi civili promossa da Campagna Antonio con l'avv. F. Fiori, opponente, contro la prefettura di Imperia in persona del funzionario delegato, in giudizio personalmente ex art. 22 legge n. 689/81 e 205 decreto legislativo n. 285/92, opposta, ordinanza di promovimento di giudizio davanti alla Corte costituzionale - Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della validità della patente di guida in ipotesi di lesioni colpose derivante da sinistro stradale - Adozione necessaria del provvedimento di sospensione da parte del prefetto, nonostante l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela - Ritenuta disparità di trattamento rispetto ai soggetti nei cui confronti l'azione penale sia procedibile e si risolva in pronuncia assolutoria o di proscioglimento - Violazione dei principi di uguaglianza, di difesa, di ragionevolezza, di buon funzionamento della p.a. - Lamentata conversione in sanzione della misura cautelare, in violazione dei principi della legalità e della tassatività in materia sanzionatoria.

(Nuovo Codice della strada, art. 223, comma secondo).

(Cost., artt. 3, 16, 24, 25 e 97).

F A T T O

Con il ricorso introduttivo l'opponente contestava la legittimità dell'accertamento di polizia con cui era stato ritenuto responsabile d'aver contravvenuto alle norme del codice della strada, con contestuale irrogazione della sanzione pecuniaria e della segnalazione alla prefettura competente, da cui aveva ricevuta formale comunicazione dell'avvio del procedimento per l'applicazione della misura interdittiva alla guida *ex art. 223 c.d.s.*, per effetto dell'intervenuto incidente stradale con lesioni.

Deduceva, in particolare, l'assoluta carenza di responsabilità nella causazione del sinistro negando la contestata violazione e concludeva per la declaratoria di inefficacia dell'atto amministrativo sanzionatorio, previa sospensione interinale che veniva concessa, nonché di carenza dei presupposti per l'irrogazione della misura prefettizia provvisoriamente interdittiva, con vittoria delle spese di giudizio; sollevava, incidentalmente, eccezione di legittimità costituzionale dell'*art. 223 c.d.s.*, nella parte in cui prevede, indiscriminatamente, la possibilità di applicare la misura provvisoria della sospensione della patente di guida, nonostante l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela da parte della persona offesa.

Si costituiva in giudizio l'amministrazione opposta a mezzo di funzionario delegato dal prefetto di Imperia, eccependo il difetto di giurisdizione per essere la fattispecie devoluta al giudice amministrativo, l'irrilevanza della dedotta eccezione di incostituzionalità ai fini del decidere e l'infondatezza nel merito dell'opposizione, concludendo per il suo rigetto, previa revoca della sospensione interinale, vinte le spese di giudizio.

Sciogliendo la riserva di cui a verbale, osserva il pretore in

D I R I T T O

La questione di costituzionalità sottoposta all'esame del giudicante dall'opponente deve essere pregiudizialmente trattata rispetto a quelle ulteriori poste dall'amministrazione convenuta, compresa quella relativa all'asserito difetto di giurisdizione, sia perché, per quanto *infra*, potrebbe non sussistere, sia perché la proponibilità della questione di legittimità costituzionale è condizionata unicamente all'esistenza di un processo, sia pure di incerta qualificazione, quando «il giudice (quale esso sia) ritenga fondato il dubbio sulle legittimità costituzionale di una legge...» la cui applicazione venga in rilievo nel giudizio medesimo (Corte cost. sent. n. 24 del 27 febbraio 1958).

L'opponente, contravvenuto ai sensi del codice della strada e coinvolto in sinistro stradale con lesioni, ha proposto un'azione di accertamento tendente ad escludere sia la condotta illecita che gli è stata contestata, sia, a fortiori, la propria responsabilità nell'aver determinato il sinistro, così esercitando il proprio diritto ad agire in giudizio in via «preventiva», prima dell'emissione a suo carico di provvedimenti ingiuntivi da parte dell'amministrazione, in conformità del noto indirizzo derivante dalle pronunce della Corte costituzionale n. 311/1994 e n. 255/1994, avendo peraltro ricevuto formale comunicazione da parte dell'amministrazione convenuta dell'avvio del procedimento per la sospensione della patente di guida. L'interesse ad agire non pare in discussione, sulla base di un autorevole indirizzo della giurisprudenza di legittimità, che ammette la proponibilità delle azioni di accertamento, in quanto tendenti a rimuovere la situazione di incertezza, di per sé pregiudizievole per la sfera degli interessi dell'attore ed in relazione a cui non può negarsi rilievo giuridico giudizialmente tutelabile.

Orbene, in caso di incidente stradale con danno alle persone, la norma prevede l'applicabilità, con la sentenza di condanna penale, delle sanzioni amministrative pecuniarie e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Stabilisce altresì il secondo comma dell'*art. 223* del codice della strada che il prefetto, competente per territorio, disponga «ove sussistano fondati elementi di una evidente responsabilità» la sospensione provvisoria della validità della patente in relazione all'ipotesi di reato di cui si è detto, su segnalazione dell'organo accertatore che è tenuto a trasmettere prontamente il verbale di contestazione della violazione ed il rapporto previsto dal codice di procedura penale.

L'impugnazione del provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria è devoluta, a norma del comma quinto dell'articolo richiamato, alla giurisdizione amministrativa ed *in tal senso* l'amministrazione convenuta ha eccepito il difetto di giurisdizione.

Occorre tuttavia fin d'ora osservare, in proposito, come i presupposti di «evidente responsabilità» necessari per la pronuncia amministrativa non possano non ritenersi connaturati, conseguenti o comunque contenuti nell'ambito della condotta colpevole contestata al contravvenuto, giacché, se l'accertamento sul punto risultasse negativo, non potrebbe ipotizzarsi responsabilità alcuna, tantomeno di evidente connotazione.

Con la conseguenza che la pronuncia di competenza pretorile resterebbe in ogni caso pregiudiziale, rispetto ai presupposti che legittimano il provvedimento di sospensione: in altre parole, la questione di giurisdizione appare, allo stato, irrilevante, non essendo in discussione la legittimità di un provvedimento, ma l'accertamento dei presupposti che ne possano legittimare l'emanazione.

Non può sfuggire, per altro verso, la constatazione più volte emersa in ambito giurisprudenziale, secondo cui l'automobilista teme, assai più delle altre sanzioni, la sospensione della validità del documento di guida che «comprime con inevitabile danno economico la libertà di circolazione la notazione delle s.u., se ha pregio in ambito sanzionatorio, rilievo maggiore le va socialmente riconosciuto quando tale natura punitiva non rivesta, per assumere invece quella di misura cautelare, come avviene nella fattispecie denunciata dall'opponente.

Invero la previsione *ex art.* 223, comma secondo, c.d.s. nelle ipotesi (statisticamente prevalenti) in cui il reato ipotizzato rientri tra quelli perseguibili a querela e questa non venga proposta, per rinuncia tacita o esplicita della persona che ha subito le lesioni, viene a concretare una situazione sanzionatoria non prevista dalla norma e, come tale, confliggente con i principi generali in tema di tassatività e di riserva di legge in ordine a fattispecie punitive previste dall'ordinamento: così come negativamente incidendo sui diritti (e non sui soli interessi) dell'opponente.

Non può, infatti, fondatamente negarsi la natura cautelare della misura della sospensione provvisoria della validità della patente, in pendenza del termine per instaurare il procedimento penale correlativo, posto che l'irrogazione della sanzione vera e propria consegue all'esito del giudizio penale sfavorevole all'imputato.

Orbene, nelle altre ipotesi di cautela preventiva, è previsto che questa venga attivata, nei casi perseguibili a querela, unicamente quando questa sia presentata e viene meno in caso di remissione (cfr. art. 381 comma terzo c.p.p.); per altro verso (ed è questo probabilmente l'aspetto più grave) al contravvenuto, al quale sia sospesa preventivamente e cautelativamente la patente, non residua rimedio giuridico alcuno qualora la parte offesa non intenda proporre querela: il procedimento penale, infatti, non può aver corso e il diritto del prevenuto ad una pronuncia assolutoria o di proscioglimento gli è inibito; per contro sconta la sospensione della validità del documento di guida come una vera e propria sanzione, quantunque eventualmente innocente. Infatti il successivo art. 224, comma quarto, del codice della strada prevede la rimozione degli effetti della pronuncia di sospensione «nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento», caso che, in mancanza di querela, non potrà mai verificarsi.

Sotto tale aspetto giova osservare come la questione assuma rilevanza, ai fini della decisione, nel giudizio tendente ad accertare la propria carenza di responsabilità, non potendo il contravvenuto diversamente azionare il proprio diritto, per improcedibilità del processo penale, nel cui ambito sarebbe stato indubbiamente più agevole proporre l'eccezione di incostituzionalità della norma *de qua*.

La norma di cui all'art. 223 c.d.s., in definitiva, in quanto obbliga l'autorità amministrativa ad emanare il provvedimento interdittivo della guida, anche nell'ipotesi in cui il procedimento penale non possa aver luogo, stravolge la natura stessa della previsione normativa, rendendola irragionevole e contraria ai principi costituzionali volti al buon andamento della pubblica amministrazione, della legalità e della tassatività in materia sanzionatoria, del diritto alla libertà di circolazione e comprime il diritto alla difesa.

Questo, al contrario, resta, in sostanza, rimesso all'arbitrio della parte lesa, libera di non proporre querela e di inibire al contravvenuto l'accertamento della propria innocenza (presunta, fino a definitiva condanna) nell'ambito naturale del giudizio penale.

Realizza altresì una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti che hanno avuto la possibilità di essere sottoposti a giudizio ed altri a cui il giudizio è stato negato, pur sottoposti ad analoga «sanzione».

Che tale impropria natura sia venuta acquistando la misura cautelare (che in tal senso era meglio definita nel previgente c.d.s., ove le ipotesi di reato perseguibili a querela erano escluse dalla previsione) risulta evidente all'esame delle direttive impartite ai prefetti con circolare ministeriale n. 33 del 20 marzo 1996, in cui viene ribadito che la mancata presentazione della querela non impegna il prefetto a revocare il provvedimento di sospensione già adottato, così confermando un trattamento peggiore rispetto ai soggetti che hanno potuto difendersi davanti al giudice penale e sostituendo arbitrariamente all'accertamento penale una sorta di giudizio di responsabilità da parte dell'autorità amministrativa, per il solo fatto che la querela non è stata presentata.

Né, infatti, può ritenersi superfluo l'accertamento penale, solo perché la norma (e la circolare interpretativa ufficiale) fa riferimento ad una «evidente» responsabilità: concetto assai vago, al limite della norma indeterminata, non apparendo chiaro neppure se la connotazione «evidente» sia riferibile alla condotta che ha causato il sinistro, al nesso causale tra la condotta e le lesioni ovvero ad entrambi.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 223, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dall'art. 120 del decreto legislativo n. 360/1993, in riferimento agli artt. 3, 16, 24, 25 e 97 della Costituzione della Repubblica, nella parte in cui prevede l'applicabilità della previsione normativa alle ipotesi di reato perseguibili a querela, ancorché l'azione penale risulti improcedibile;

Sospende il procedimento e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale;

Ordina la notifica del provvedimento alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione ai Presidenti dei due rami del Parlamento.

Imperia, addì 7^o gennaio 1997

Il pretore: VARALLI

97C0393

N. 220

*Ordinanza emessa il 7 gennaio 1997 dal pretore di Imperia nel procedimento civile
vertente tra Sangiovanni Antonello e prefetto di Imperia*

Circolazione stradale - Lesioni colpose derivanti da sinistro stradale - Provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Adozione in presenza di fondati elementi di «evidente responsabilità» - Applicabilità di tale disposizione, anche in caso di ipotesi di reato perseguibile a querela, ancorché l'azione penale risulti improcedibile - Irragionevolezza - Lesione del diritto alla libertà di circolazione e del diritto di difesa - Violazione del principio di tassatività in materia sanzionatoria e di buon andamento della pubblica amministrazione.

(Nuovo codice della strada, art. 223, comma 2, sostituito dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, art. 120).

(Cost., artt. 3, 16, 24, 25 e 97).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1102/96 del ruolo degli affari contenziosi civili promossa da Sangiovanni Antonello con l'avv. F. Fiori, opponente, contro la prefettura di Imperia in persona del funzionario delegato, in giudizio personalmente *ex art. 22 legge n. 689/81 e 205 decreto legislativo n. 285/92*, opposta, ordinanza di promovimento di giudizio davanti alla Corte costituzionale - Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della validità della patente di guida in ipotesi di lesioni colpose derivante da sinistro stradale - Adozione necessaria del provvedimento di sospensione da parte del prefetto, nonostante l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela - Ritenuta disparità di trattamento rispetto ai soggetti nei cui confronti l'azione penale sia procedibile e si risolva in pronuncia assolutoria o di proscioglimento - Violazione dei principi di uguaglianza, di difesa, di ragionevolezza, di buon funzionamento della p.a. - Lamentata conversione in sanzione della misura cautelare, in violazione dei principi della legalità e della tassatività in materia sanzionatoria.

(Nuovo Codice della strada, art. 223, comma secondo).

(Cost., artt. 3, 16, 24, 25 e 97).

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 219/1997).

97C0394

N. 221

*Ordinanza emessa il 7 gennaio 1997 dal pretore di Imperia nel procedimento civile
vertente tra Dandoli Davide e prefetto di Imperia*

Circolazione stradale - Lesioni colpose derivanti da sinistro stradale - Provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria della validità della patente di guida - Adozione in presenza di fondati elementi di «evidente responsabilità» - Applicabilità di tale disposizione, anche in caso di ipotesi di reato perseguibile a querela, ancorché l'azione penale risulti improcedibile - Irragionevolezza - Lesione del diritto alla libertà di circolazione e del diritto di difesa - Violazione del principio di tassatività in materia sanzionatoria e di buon andamento della pubblica amministrazione.

(Nuovo codice della strada, art. 223, comma 2, sostituito dal d.lgs. 10 settembre 1993, n. 360, art. 120).

(Cost., artt. 3, 16, 24, 25 e 97).

IL PRETORE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 1113/96 del ruolo degli affari contenziosi civili promossa da Dondoli Davide con l'avv. F. Fiori, opponente, contro la prefettura di Imperia in persona del funzionario delegato, in giudizio personalmente *ex art. 22* legge n. 689/81 e 205 decreto legislativo n. 285/92, opposta, ordinanza di promovimento di giudizio davanti alla Corte costituzionale - Circolazione stradale - Sospensione provvisoria della validità della patente di guida in ipotesi di lesioni colpose derivante da sinistro stradale - Adozione necessaria del provvedimento di sospensione da parte del prefetto, nonostante l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela - Ritenuta disparità di trattamento rispetto ai soggetti nei cui confronti l'azione penale sia procedibile e si risolva in pronuncia assolutoria o di proscioglimento - Violazione dei principi di uguaglianza, di difesa, di ragionevolezza, di buon funzionamento della p.a. - Lamentata conversione in sanzione della misura cautelare, in violazione dei principi della legalità e della tassatività in materia sanzionatoria.

(Nuovo Codice della strada, art. 223, comma secondo).

(Cost., artt. 3, 16, 24, 25 e 97).

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 219/1997).

97C0395

N. 222

*Ordinanza emessa il 28 gennaio 1997 dalla corte d'appello di Trento
nel procedimento civile vertente tra Kircher Josef e comune di Bolzano*

Espropriazione per pubblica utilità - Provincia di Bolzano - Aree fabbricabili - Determinazione dell'indennizzo con riferimento al valore di mercato - Conseguente inapplicabilità dei principi stabiliti dall'art. 5-bis, legge 8 agosto 1992, n. 359, relativi alla determinazione dell'indennità (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento più l'aumento del dieci per cento ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge n. 662/1996), aventi valore di norme di riforma economico-sociale e, pertanto, validi sull'intero territorio nazionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 153/1995 e 80/1996).

(Legge regione Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, art. 25).

(Cost., artt. 3 e 42; statuto Trentino-Alto Adige, art. 4).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile di primo grado iscritta a ruolo in data 6 luglio 1989 al n. 398/1989 r.g. promossa con atto di citazione in appello notificato in data 26 giugno 1989, da Kircher Josef, rappresentato e difeso dall'avv. Peter Hofer di Bolzano e dall'avv. Bonifacio Giudiceandrea di Trento, elettivamente

domiciliato presso quest'ultimo, giusta delega a margine dell'atto di citazione, attore, contro comune di Bolzano, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Giambò di Bolzano con domicilio eletto presso l'avv. Paolo Stefanelli di Trento, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuto.

Oggetto: Procedura espropriazione lavori di costruzione per ampliamento cimitero comunale di Bolzano.
Causa ritenuta in decisione all'udienza collegiale del 19 novembre 1996.

F A T T O

Kircher Josef, premesso che con decreto del presidente della g.p.a. di Bolzano era stata determinata in L. 287.000.000 l'indennità di espropriazione di mq. 2050 della p.f. 1577/6 c.c. Dodiciville Bolzano, di sua proprietà, proponeva opposizione contro detta stima, ritenendo l'indennità incongrua.

Nel giudizio così instaurato si costituiva il comune di Bolzano che contestava quanto avversariamente dedotto. Quindi, disposta c.t.u. e successivi supplementi, la causa è passata in decisione all'udienza collegiale del 19 novembre 1996.

M O T I V A Z I O N E

L'area ablata, facente parte della p.t. 2459/II c.c. Dodiciville di Bolzano, descritta in catasto come prato di 3ª classe, ubicata nella periferia di Bolzano, confina ad ovest con la statale del Brennero e ad est con il muro del cimitero comunale. L'esproprio disposto dal comune è stato determinato dalla necessità di ampliare la zona cimiteriale. Nel momento dell'esproprio, il terreno appartenente a Kircher Josef era da costui utilizzato per lo svolgimento delle sue attività di giardiniere con serre ad altre strutture necessarie.

Trattandosi di area inserita in zona urbanizzata, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 13 luglio 1984 n. 231, la normativa applicabile alla fattispecie, al fine della determinazione dell'indennità di esproprio, è la previgente legge regionale T.A.A. 17 maggio 1956 n. 7 segnatamente all'art. 25.

Il legislatore regionale ha stabilito che in caso di espropriazione di aree in zone urbanizzate, l'indennità deve corrispondere al valore di libero mercato. Ma ora, a seguito della entrata in vigore dell'art. 5-bis d.-l. 11 luglio 1992 n. 333 nel testo coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1992 n. 359 che ha introdotto con efficacia retroattiva una radicale innovazione nel sistema indennitario, viene a porsi il problema della compatibilità della legge regionale con questa legge statale.

Difatti, siccome non risulta che l'autorità legislativa regionale abbia adeguato le proprie norme (ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266 e nel termine fissato dal menzionato articolo) ai principi fondamentali innovativi introdotti dal citato art. 5-bis della legge statale, sorgono dubbi di costituzionalità riguardo al cit. art. 25 della legge regionale che dovrebbe applicarsi alla fattispecie.

1) Per quanto concerne la rilevanza della prospettata questione, osservasi che il c.t.u. prescindendo dalla incidenza negativa esercitata dal vincolo di inedificabilità derivante dalla vicinanza del cimitero cittadino, ha stimato il valore del terreno (avente vocazione sostanzialmente edificabile data la ormai poca distanza dalle infrastrutture ecc.) in lire 200.000 mq. Tale conclusione appare alla Corte condivisibile.

Rileva che è bensì vero che il vincolo da distanza cimiteriale, è, di regola, di natura conformativa e non espropriativa; che pertanto, nelle stime delle indennità di esproprio dei fondi vicini, debbesi tener conto dell'abbattimento di valore da esso vincolo ingenerato sul mercato. Ma nella specie versasi in una situazione di eccezione rispetto alla regola. Si è detto che lo scopo della presente espropriazione promossa dall'ente proprietario del cimitero, è stato quello di ampliare l'opera pubblica stessa. Ora sembra chiaro alla Corte che nessuno può essere autorizzato ad autoprodursi titoli di riduzioni delle indennità espropriative cui va incontro. Se così non fosse, sarebbe consentito agli enti le cui realtà (cimiteri, strade, ferrovie ecc.) godono *ex lege* di speciali distanze tecniche, di continuare ad allargarsi a mezzo espropriazioni (in tal guisa automaticamente continuando a spostare in avanti anche le relative distanze) via via sempre ad autoridotta indennità.

Applicando, dunque, i criteri di cui al cit. art. 25 legge regionale, si preverrebbe al seguente calcolo:

lire 200.000 x mq. 2050 = lire 410.000.000.

Se invece si assumessero i criteri (semisomma) di cui al cit. art. 5-bis della legge statale, il calcolo sarebbe il seguente: lire 200.000 + lire 10 (reddito dominicale: supplem. C.p.u. pag. 2 : 2 = lire 100.005 mq. x mq. 2050 = lire 205.010.250.

La differenza è dunque ragguardevole.

2) Per quanto concerne la non manifestata infondatezza della questione di legittimità costituzionale che qui si va a proporre, osserva la Corte che, in termini giusnaturalistici, il valore delle aree fabbricabili, a netta differenza di quello delle aree agricole (il quale invero sta tutto all'opposto) appare locupletatorio (concetto di recente recepito dal legislatore nell'individuazione forfettaria dei valori-base: rif. art. 3 comma 65 legge 23 dicembre 1996 n. 662). Trattasi di beni statici, nei quali tipicamente non occorre che sia immesso né capitale né lavoro. Le limitazioni varie (verde agricolo, verde pubblico, basso indice di fabbricabilità) che, per forza di cose, vengono imposte dagli strumenti urbanistici, allo *jus aedificandi* di una moltitudine di proprietari, ne trasferiscono (e ne concentrano, data conseguente rarità) il relativo valore economico, su pochi altri: vasto (ancorché invisibile) spostamento, di ricchezza, dalla comunità a singoli. Secondariamente, aggiungasi il valore che proviene dall'avvicinarsi di infrastrutture e di edificazioni frutto di investimenti di capitale e di lavoro della collettività.

L'art. 5-bis introduce, nel particolare momento dell'esproprio, una forma di recupero delle suddette plusvalenze, alla comunità che le ha date, recupero ora reso storicamente obbligatorio dalla grave contingenza economica nazionale (debito pubblico). L'art. 5-bis costituisce norma fondamentale delle riforme economico-sociali, e quindi costituisce norma di dovuta osservanza anche nelle regioni a statuto speciale, quale la regione Trentino Alto Adige. Lo statuto della regione Trentino Alto Adige, bensì demanda alla competenza primaria del legislatore locale, la materia delle espropriazioni, ma esplicitamente vi pone il limite derivante dall'eventuale intervento di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (art. 4 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670). Rif. Corte costituzionale 5/8 maggio 1995 n. 153, Corte costituzionale 7/19 marzo 1996 n. 80.

Per queste ragioni viene a porsi un problema di compatibilità dell'art. 25 legge regionale T.A.A. 17 maggio 1956 n. 7 in base al quale va effettuato il calcolo, con i principi introdotti dal più volte citato art. 5-bis legge dello Stato.

Questa Corte, quindi, in applicazione del disposto di cui all'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87 richiamato dal comma 2 d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266 investe della questione la competente Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3, 42 della Costituzione e 4 dello statuto della regione Trentino Alto Adige la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 legge regionale 17 maggio 1956 n. 7, nella parte in cui, relativamente alle aree edificabili, determina la indennità di espropriazione con criterio non adeguato a quello stabilito dall'art. 5-bis d.-l. 11 luglio 1992 n. 333 mod. da legge 8 agosto 1992 n. 359;

Sospende il presente giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al presidente della giunta regionale della regione Trentino Alto Adige e che sia comunicata al presidente del consiglio regionale.

Così deciso in Trento il 28 gennaio 1997.

Il presidente: FUARDO

N. 223

*Ordinanza emessa il 28 gennaio 1997 dalla corte d'appello di Trento
nel procedimento civile vertente tra Buonomo Vladimiro e il comune di Bolzano*

Espropriazione per pubblica utilità - Provincia di Bolzano - Aree fabbricabili - Determinazione dell'indennizzo con riferimento al valore di mercato - Conseguente inapplicabilità dei principi stabiliti dall'art. 5-bis, legge 8 agosto 1992, n. 359, relativi alla determinazione dell'indennità (media tra il valore dei terreni ed il reddito dominicale rivalutato con la riduzione dell'importo così determinato del quaranta per cento più l'aumento del dieci per cento ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge n. 662/1996), aventi valore di norme di riforma economico-sociale e, pertanto, validi sull'intero territorio nazionale - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 153/1995 e 80/1996.

(Legge regione Trentino-Alto Adige 17 maggio 1956, n. 7, art. 25).

(Cost., artt. 3 e 42; statuto Trentino-Alto Adige, art. 4).

LA CORTE DI APPELLO

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado di appello iscritta a ruolo di data 6 novembre 1990 al n. 475/1990 r.g. promossa con atto di citazione in opposizione *ex art.* 14 l.p. n. 15/1972 e successive modificazioni notificato in data 31 ottobre 1990 da Buonomo Vladimiro, di Bolzano, rappresentato e difeso dagli avv. Eduardo Fiordiliso di Bolzano e Bonifacio Giudiceandrea di Trento, quest'ultimo domiciliatario per delega a margine dell'atto di citazione in opposizione, attore, contro il comune di Bolzano, in persona del sindaco *pro-tempore*, rappresentato e difeso dall'avv.to Salvatore Giambò di Bolzano e Paolo Stefanelli di Trento, quest'ultimo domiciliatario per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuto.

Oggetto: opposizione stima indennità di esproprio.

Causa ritenuta in decisione all'udienza collegiale del 19 novembre 1996.

F A T T O

Vladimiro Buonomo si opponeva al d.p.g.p.a. di Bolzano, con il quale era stata determinata l'indennità di espropriazione in relazione ad un terreno, di sua proprietà, utilizzato dalla p.a. per l'ampliamento del teatro comunale.

L'opponente lamentava l'ingongruità dell'indennità e chiedeva che venisse disposta c.t.u. al fine di determinare l'equo ammontare.

Il comune di Bolzano, quale ente espropriante, si costituiva, contestando la fondatezza dell'opposizione della quale chiedeva il rigetto assumendo che l'indennità era stata liquidata secondo i criteri stabiliti dalla legge (provinciale), e che era congrua ed equa.

Disposta c.t.u., la causa, sulle conclusioni delle parti, è passata in decisione all'udienza del 19 novembre 1996.

MOTIVAZIONE

Rilevasi dalla c.t.u. che l'area ablata è inserita nel cuore del centro storico della città di Bolzano ed è logicamente circondata da antiche e moderne opere di urbanizzazione. Detta area consiste in una stretta striscia di terreno lunga m. 16.9 e larga m. 1.9 situata lungo il lato ovest di un vecchio fabbricato. Urbanisticamente essa è compresa, dal p.u.c., in zona destinata alla realizzazione di opere ed impianti pubblici: trattandosi di area edificabile, trova applicazione, ai fini della determinazione dell'indennità espropriativa, l'art. 25 della legge regionale 17 maggio 1956 n. 7, che indica nel valore venale pieno l'ammontare da liquidarsi.

Fatte tali premesse non può sfuggire all'attenzione del collegio, il problema creatosi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5-bis d.l. 11 luglio 1992 n. 333 convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 che ha introdotto, in materia, una radicale innovazione del sistema indennitario, con efficacia retroattiva.

E, siccome non risulta che l'autorità legislativa regionale abbia adeguato le proprie norme, (ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266, nel termine ivi fissato) ai principi introdotti dal citato art. 5-bis legge statale, sorgono dubbi di costituzionalità riguardo alla citata norma di legge regionale (art. 25) che dovrebbe applicarsi alla fattispecie.

Per quanto concerne il problema della rilevanza della prospettata questione, si osserva che il c.t.u., in maniera attendibile tenuto conto delle peculiarità oggettive dell'area espropriata, ha determinato in L. 154.880.000 l'equa indennità di esproprio, risultante dal valore base di L. 4.840.000 al mq. (L. 4.840.000 mq. 32). Non v'è dubbio che tale indennità sia consistentemente ben più elevata di quella che si avrebbe applicando gli innovativi criteri della citata legge statale n. 359/1992 (art. 5-bis). Difatti seguendo il disposto dell'art. 5-bis l'indennità risulterebbe: L. 4.840.000 mq cui andrebbe sommato il reddito dominicale notoriamente basso (comunque, a tutto concedere, non superiore, in base al notorio, alle L. 1.000 al mq.). Si perverrebbe pertanto ad un valore di L. 4.840.000 mq. + L. 1.000 mq. = L. 4.841.000 mq. : 2 = L. 2.420.500 mq. 32 = L. 77.456.000 (pur prescindendo, come deve essere, essendo mancate una offerta di semisomma da parte della p.a. dell'ulteriore abbattimento del 40% stabilito dalla sopra citata norma statale).

Per quanto concerne la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che qui si va a proporre, osserva la Corte che, in termini giusnaturalistici, il valore delle aree fabbricabili, a netta differenza di quello delle aree agricole (il quale invero sta tutto all'opposto) appare locupletatorio (concetto di recente recepito dal legislatore nell'individuazione forfettaria dei valori-base: rif. art. 3 comma 65, legge 23 dicembre 1996 n. 662). Trattasi di beni statici, nei quali tipicamente non occorre che sia immesso né capitale né lavoro. Le limitazioni varie (verde agricolo, verde pubblico, basso indice di fabbricabilità) che, per forza di cose, vengono imposte dagli strumenti urbanistici, allo *jus aedificandi* di una moltitudine di proprietari, ne trasferiscono (e ne concentrano, data conseguente rarità) il relativo valore economico, su pochi altri: vasto (ancorché invisibile) spostamento, di ricchezza, dalla comunità a singoli.

Secondariamente, aggiungasi il valore che proviene dall'avvicinarsi di infrastrutture e di edificazioni frutto di investimenti di capitale e di lavoro della collettività.

L'art. 5-bis introduce, nel particolare momento dell'esproprio, una forma di recupero, delle suddette plusvalenze, alla comunità che le ha date, recupero ora reso storicamente obbligatorio dalla grave contingenza economica nazionale (debito pubblico). L'art. 5-bis costituisce norma fondamentale delle riforme economico-sociali, e quindi costituisce norma di dovuta osservanza anche nelle regioni a statuto speciale, quale la regione Trentino-Alto Adige. Lo statuto della regione Trentino-Alto Adige, bensì demanda alla competenza primaria del legislatore locale, la materia delle espropriazioni, ma esplicitamente vi pone il limite derivante dall'eventuale intervento di norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica (art. 4 d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670).

Rif.: Corte costituzionale 5/8 maggio 1995 n. 153, Corte costituzionale 7/19 marzo 1996 n. 80, Corte costituzionale.

Questa Corte, quindi, in applicazione del disposto di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 richiamato dal comma 2 d.lgs. 16 marzo 1992 n. 266 investe della questione la Corte costituzionale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, 42 della Costituzione e 4 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 legge regionale 17 maggio 1956 n. 7, nella parte in cui, relativamente alle aree edificabili, determina la indennità di espropriazione con criterio non adeguato a quello stabilito dall'art. 5-bis del d.-l. 11 luglio 1992 n. 333 modificato da legge 8 agosto 1992 n. 359;

Sospende il presente giudizio ordinando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti nonché al Presidente della giunta regionale della regione Trentino Alto-Adige e che sia comunicata al presidente del consiglio regionale.

Così deciso in Trento il 28 gennaio 1997.

Il presidente: FUARDO

97C0397

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
- ◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
- ◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICO
Via A. Daniele, 27
- ◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
- ◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
- ◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Gotti, 11
- ◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
- ◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Ralola, 69/D
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
- ◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merillani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
- ◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

- ◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
- ◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
- ◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
- ◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
- ◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
- ◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
- ◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
- ◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
- ◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- ◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
- ◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Ciodlo
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A

- LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

- ◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
- ◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrarsa

LIGURIA

- ◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
- ◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
- ◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
- ◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mantova, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
- ◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
- ◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
- ◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
- ◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTELOTTI
Corso Roma, 122
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza del Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIABEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKÀ
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villafermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO L.I.C.A.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R

LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOLGIO
Via Firenze, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via del Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 28

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
LIBRERIA GOLDONI
Via S. Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adige, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
- annuale	L.	440.000	
- semestrale	L.	250.000	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
- annuale	L.	360.000	
- semestrale	L.	200.000	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:			
- annuale	L.	100.000	
- semestrale	L.	60.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			
- annuale	L.	92.500	
- semestrale	L.	60.500	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	L.	236.000	
- semestrale	L.	130.000	
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			
- annuale	L.	92.000	
- semestrale	L.	59.000	
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
- annuale	L.	231.000	
- semestrale	L.	128.000	
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
- annuale	L.	950.000	
- semestrale	L.	514.000	
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):			
- annuale	L.	850.000	
- semestrale	L.	450.000	

Integrando con la somma di L. 125.000 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale Concorsi ed esami	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo Indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 1 0 0 1 8 0 9 7 *

L. 7.500